

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CATTEDRA DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Il delitto di inquinamento ambientale

RELATORE

Prof. Antonino Gullo

CANDIDATO

Francesco Lo Giudice

Matr. 118753

CORRELATORE

Prof. Maurizio Bellacosa

ANNO ACCADEMICO:

2016/2017

Indice

Introduzione	1
Capitolo I. L'evoluzione della tutela penale dell'ambiente nell'ordinamento italiano.	
1. Premessa (cenni storici).	3
2. La nozione giuridica di ambiente.	6
3. Tecniche di tutela penale dell'ambiente.	14
3.1. Tutela di beni o tutela di funzioni?	23
4. Costituzione e ambiente.	26
5. L'evoluzione del quadro di disciplina.	28
5.1. Il ruolo delle fonti "eurounitarie".	28
5.2. Verso la Direttiva n. 99/2008/CE: le sentenze della Corte di Giustizia Europea.	35
5.3. La Direttiva n. 99/2008/CE.	39
6. La normativa interna.	45
6.1. Il testo unico in materia ambientale: il d.lgs. n. 152/2006.	49
6.1.1. Inquinamento idrico.	51
6.1.2. Rifiuti.	56
6.1.3. Inquinamento atmosferico.	60
6.2. La riforma sugli "ecoreati": la l. n. 68/2015.	65
7. Dalla responsabilità delle persone fisiche alla responsabilità delle persone giuridiche.	72
Capitolo II. Il delitto di inquinamento ambientale.	
1. Introduzione all'art. 452- <i>bis</i> c.p.	84
2. La clausola di illiceità.	89
2.1. Ancora sul termine «abusivamente»: le precedenti interpretazioni giurisprudenziali nel diritto penale dell'ambiente.	92
3. L'evento del reato: compromissione e deterioramento significativo e misurabile.	95
3.1. La specificazione dell'evento: la sua natura «significativa e misurabile».	100
3.2. L'oggetto della compromissione o del deterioramento.	103

4. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: l'art. 452- <i>ter</i> c.p.	107
4.1. Ancora sull'art. 452- <i>ter</i> c.p.: fattispecie criminosa autonoma o circostanza aggravante?	110
5. La genesi del delitto di disastro ambientale: l'art. 452- <i>quater</i> c.p.	115
5.1. Il delitto di disastro ambientale: la clausola di riserva.	121
5.2. Ancora sul delitto di disastro ambientale: gli eventi costitutivi del disastro descritti dall'art. 452- <i>quater</i> c.p.	127

Capitolo III. Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Corte di Cassazione.

1. L'art. 452- <i>bis</i> c.p.: le prime applicazioni giurisprudenziali	137
2. La sentenza della Corte di Cassazione del 21/09/2016, n. 46170: la vicenda processuale e la clausola di illiceità espressa.	138
2.1. L'evento del reato: la «compromissione» ed il «deterioramento».	143
2.2. La «significatività» e la «misurabilità» dell'evento inquinante e l'oggetto materiale del reato.	146
2.3. Considerazioni conclusive.	151
3. La sentenza della Corte di Cassazione del 30/03/2017, n. 15865.	155
4. La sentenza della Corte di Cassazione del 16/11/2017, n. 52436.	163
 Bibliografia	 166

INTRODUZIONE

L'obiettivo che il presente scritto si propone è quello di analizzare lo sviluppo del diritto penale ambientale nell'ordinamento italiano, con particolare riferimento ai rivoluzionari cambiamenti che hanno avuto luogo con la legge n. 68/2015.

La novella, come noto, ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-*bis*, interamente dedicato ai delitti contro l'ambiente, ponendo così proprio il bene giuridico in parola tra quelli di rango più elevato nel nostro ordinamento penalistico e ritenendolo meritevole, pertanto, di una disciplina *ad hoc*.

La riforma del 2015, specie nella previsione dei nuovi reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), costituisce il punto di arrivo di un lungo processo evolutivo di respiro internazionale, rappresentando (almeno nelle aspettative del legislatore italiano) la realizzazione nel nostro ordinamento dei principi sanciti nella Direttiva n. 99/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, che obbligava gli Stati membri ad adottare nei rispettivi ordinamenti fattispecie penali idonee a garantire una tutela più efficace dell'ambiente.

Come verrà rilevato nella trattazione, non sono poche le perplessità sollevate dalla formulazione dei nuovi reati ambientali.

Pertanto, come si vedrà, per una loro migliore comprensione si è reso necessario l'intervento della giurisprudenza che, con la sua opera di interpretazione, ha tentato di far luce sui punti più oscuri della nuova codificazione "verde".

Nel Capitolo I si procederà anzitutto all'esame delle teorie che sono state sviluppate relativamente al concetto del bene giuridico "ambiente" e delle tecniche di tutela dello stesso; si fornirà, quindi, un'analisi delle tappe più importanti che hanno

portato “all’affermazione” del diritto penale dell’ambiente in Italia.

Nel Capitolo II l’elaborato si incentrerà principalmente sul delitto di inquinamento ambientale: verranno analizzati nel dettaglio i suoi elementi costitutivi, con particolare attenzione alle tesi interpretative avanzate in dottrina.

Per garantire una trattazione esaustiva delle principali figure criminose introdotte nel nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale, all’interno dello stesso capitolo saranno trattate anche le ipotesi delittuose di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

Nel terzo ed ultimo capitolo verranno infine analizzate alcune decisioni della Corte di Cassazione che hanno permesso di far chiarezza sui requisiti costitutivi della fattispecie di cui all’art. 452-*bis* c.p.

CAPITOLO I

L'evoluzione della tutela penale dell'ambiente nell'ordinamento italiano.

SOMMARIO: 1. *Premessa (cenni storici)* – 2. *La nozione giuridica di ambiente* – 3. *Tecniche di tutela penale dell'ambiente* – 3.1. *Tutela di beni o tutela di funzioni?* – 4. *Costituzione e ambiente* – 5. *L'evoluzione del quadro di disciplina* – 5.1. *Il ruolo delle fonti "eurounitarie"* – 5.2. *Verso la direttiva n. 99/2008/CE: le sentenze della Corte di Giustizia Europea* – 5.3. *La direttiva n. 99/2008/CE* – 6. *La normativa interna* – 6.1. *Il testo unico in materia ambientale: il d.lgs. n. 152/2006* – 6.1.1. *Inquinamento idrico* – 6.1.2. *Rifiuti* – 6.1.3. *Inquinamento atmosferico* – 6.2. *La riforma sugli "ecoreati": la l. n. 68/2015* – 7. *Dalla responsabilità delle persone fisiche alla responsabilità delle persone giuridiche.*

1. Premessa (cenni storici)

Il diritto ambientale in Italia si contraddistingue per essere una materia complessa e disorganica.

Anche la relativa produzione normativa, del resto, avviene in modo disordinato e confuso¹.

Nel nostro ordinamento, la presa di coscienza delle problematiche legate alla tutela dell'ambiente è avvenuta tra gli anni sessanta e l'inizio degli anni ottanta.

Questo è stato definito come il "periodo dell'invenzione"², in cui gli operatori giuridici cercavano di ricavare da preesistenti testi legislativi, originariamente emanati con scopi diversi dalla salvaguardia dell'ambiente, norme a tutela del bene

¹ L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2009, 3.

² P. D'AMELIO, voce *Ambiente (tutela dell')* in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1988.

giuridico ambiente. In altre parole, in tal modo, più che ricavare nuove norme, venivano utilizzate disposizioni appartenenti a settori differenti dell'ordinamento, o comunque rivolte a tutelare beni giuridici differenti dall'ambiente, ai fini di offrire tutela al bene giuridico ambientale. Si trattava, pertanto, di utilizzare anche per la tutela ambientale norme preesistenti e originariamente emanate con scopi diversi. Tra queste figuravano le leggi sulla tutela del paesaggio, di pubblica sicurezza, sulla pesca e le leggi sanitarie (ad es. il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 rubricato «Testo unico delle leggi sanitarie»).

Si è dovuto attendere trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione affinché il legislatore adottasse le prime leggi in materia ambientale. La prima di queste, in particolare (c.d. legge anti-smog del 13 luglio 1966, n. 615)³, è relativa al solo inquinamento atmosferico.

Va segnalato anche che, due anni prima dell'entrata in vigore della novella in questione era stata emanata, nel 1964, un'altra legge⁴ volta a disciplinare il settore delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'utilizzo dell'energia nucleare, ma è solo con la legge anti-smog che il legislatore nazionale ha affrontato per la prima volta il problema dell'inquinamento ambientale, in particolare dando una definizione di inquinamento atmosferico inteso come: «emissione di gas, polveri, fumi, odori ecc. atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini»⁵.

³ L. 13 luglio 1966 n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico».

⁴ d.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, diventata legge il 16 aprile dello stesso anno: «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare».

⁵ M. CATENACCI *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996, 4 ss.

La l. n. 615 del 13 luglio 1966 è in realtà rimasta a lungo inapplicata, principalmente per la prassi del tempo che vedeva il legislatore preferire il controllo preventivo della P.A. sui fenomeni inquinanti, precludendo al giudice penale la possibilità di accertare l'effettiva pericolosità delle condotte sanzionate⁶.

Le prime norme penali in materia ambientale si caratterizzavano, infatti, per essere perlopiù disposizioni che si limitavano a sanzionare le violazioni di disposizioni amministrative collocate nella stessa legge speciale che le conteneva. Tra queste, la legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), il d.P.R. n. 915/1982⁷ e la l. n. 979 del 31 dicembre 1982⁸, le quali forniscono una disciplina organica dei settori del mare, del suolo e delle acque.

Particolare attenzione merita la legge n. 833 del 1978, sul riordino del sistema sanitario, che a detta di alcuni rappresenta un vero e proprio punto di svolta nella regolazione della materia, in quanto per la prima volta vengono messi in relazione il diritto alla salute e l'ambiente⁹. Ed invero non si è mancato di sostenere che, mediante l'introduzione di tale normativa, nel nostro ordinamento fosse stato introdotto un diritto ad un ambiente salubre, da annoverare tra i diritti fondamentali della persona¹⁰.

Questa legge, peraltro, può essere considerata il primo vero e proprio tentativo di dettare una disciplina unitaria della salute pubblica.

Per la prima volta, infatti, il bene della salute viene considerato un diritto prioritario ed insopprimibile del cittadino nei diversi

⁶ L. RAMACCI, *op. ult. cit.*, 5.

⁷ d.P.R. n. 915/1982: «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriphenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

⁸ L. n. 979/1982: «Disposizioni per la difesa del mare».

⁹ P. D'AMELIO, *op. ult. cit.*, 1.

¹⁰ P. D'AMELIO, *op. ult. cit.*, 1.

aspetti della vita, siano essi la famiglia, il lavoro o il territorio¹¹.

Per completare la rassegna delle principali norme emanate dal legislatore in questa fase iniziale di regolazione della materia ambientale, è necessario citare anche la legge dell'8 luglio 1986 n. 839 con la quale è stato istituito il Ministero dell'ambiente¹². All'articolo 1 della stessa¹³ – dove tra l'altro vengono indicati i compiti e le principali funzioni del ministero – il legislatore ha fornito alcune indicazioni per l'individuazione del bene ambiente, dando il via ad un animoso dibattito dottrinale circa le varie interpretazioni che si possono dare del bene in questione. Un tema, questo, di massima rilevanza che verrà trattato nel paragrafo successivo.

2. *La nozione giuridica di ambiente*

La difficoltà di trattare una materia come il diritto ambientale risiede anche nella nozione stessa del termine “ambiente”:

¹¹ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari II*, Milano, 1993; sul tema anche R. BAJNO, *La tutela dell'ambiente nel dir. pen.*, in *Dir. Pen. Economia*, 1990.

¹² L. n. 839/1986: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

¹³ L. n. 349/1986, Art 1: «È istituito il Ministero dell'ambiente.

È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

manca invero una definizione normativa che possa delinearne il contenuto.

Il concetto di ambiente è certamente vago e mutevole ed è proprio l'ampiezza della sua definizione che non permette di circoscriverne il reale significato, se esso vada inteso in senso "naturalistico", formato solo dalle sue componenti biotiche (acqua, aria, suolo) e dalle condizioni fisico-chimiche (temperatura, illuminazione), o in senso "antropologico", tenendo quindi in considerazione anche gli interventi dell'uomo sull'ambiente, nonché lo spazio in cui esso vive e sviluppa la propria personalità¹⁴.

Da un punto di vista giuridico, la molteplicità di significati che possono essere dati al termine in questione e la mancanza di una vera e propria definizione normativa sono la causa della difficoltà, per i commentatori, di dare un univoco contenuto al vocabolo "ambiente"¹⁵.

Soprattutto per i penalisti, la determinazione puntuale del concetto di ambiente è di centrale importanza per poter garantire il rispetto dei fondamentali principi di determinatezza ed offensività che governano il diritto penale: ai sensi di quest'ultimo dogma, infatti, laddove sia lesa un bene giuridico la rispettiva sanzione può essere applicata solo se sia stato prodotto un danno effettivo o un pericolo inteso come offesa potenziale al bene tutelato¹⁶.

¹⁴ F. GIUNTA, *Il bene giuridico ambiente, nozione ed impieghi*, in *Ambiente e diritto* a cura di S. GRASSI - M. CECCHETTI - A. ANDRONIO, Firenze, 1999, II ed., 579.

¹⁵ Così B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990, 43 ss.; nello stesso senso anche C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 3; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2007, 29; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente, un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, 47 ss.

¹⁶ M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996, 2 ss.; L. RAMACCI, *I reati ambientali ed il principio di offensività*, in *Giur. merito*, Milano, 2003, 820 ss.

Determinare nel modo più chiaro possibile il concetto di ambiente ed i casi in cui esso possa considerarsi pregiudicato permetterebbe, quindi, di individuare con più facilità i comportamenti sanzionabili.

Diversi sono stati i tentativi dei commentatori e della giurisprudenza¹⁷ di riempire di significato il concetto di ambiente.

Già nel 1973, peraltro, il consiglio CEE ha riconosciuto l'ambiente come «l'insieme degli elementi che, nella complessità delle loro reazioni, costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo, quali sono in realtà e quali sono percepiti»¹⁸.

Entro i confini nazionali si registrano due distinte correnti di pensiero¹⁹: la prima, più ristretta, fa riferimento alle componenti della biosfera, alla flora e alla fauna che la abitano, le quali dovrebbero essere il vero oggetto di protezione.

La posizione dell'uomo è quella di un potenziale beneficiario ma al contempo anche di un distruttore dell'ambiente così inteso: da qui l'esigenza di disciplinare l'attività umana sì da evitare alterazioni dell'ecosistema e con l'obiettivo di

¹⁷ Sul punto si vedano: Cass. Civ. S.U. n. 5172 del 6 ottobre 1979, in www.dirittoambiente.net, che afferma il diritto ad un ambiente salubre tramite la lettura sistemica degli artt. 2, 9 e 32 Cost.; Cass. Civ. n. 4362 del 9 aprile 1992 che ha considerato l'ambiente «*un insieme, che pur comprendendo vari beni e valori, quali la flora e la fauna, il suolo, l'acqua ecc. si distingue ontologicamente da questi in quanto si identifica in una realtà priva di consistenza materiale. Ed è alla nozione di ambiente come complesso di cose che racchiude un valore collettivo costituente specifico oggetto di tutela che, in sostanza, si riferisce la L. 349/86*» in www.reteambiente.it; Cass. Pen. Sez. III n. 9727 del 28 ottobre 1993: «*Per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L'ambiente è una nozione, oltreché unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento italiano del diritto comunitario*», in www.lexambiente.it.

¹⁸ In Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. C-112 del 20/12/1973, in www.eur-lex.europa.eu.

¹⁹ M. CATENACCI, *op. ult. cit.* 15 ss.; sul tema anche J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania ed in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1989, 673 ss.

preservare l'ambiente. Secondo questo approccio alla materia, verrebbe quindi messo al centro dell'attenzione e della tutela l'ecosistema composto dalle sue componenti biotiche ed abiotiche (concezione "ecocentrica"²⁰).

A corroborare questa tesi vi è la formulazione del Titolo V della Carta Costituzionale post-riforma²¹: il nuovo art. 117, secondo autorevole dottrina²², opera una netta distinzione tra l'ambiente così come appena descritto ed i beni storico-artistici, il paesaggio e l'edilizia che andrebbero intesi invece come beni giuridici autonomi a sé stanti e con un'apposita disciplina ad essi dedicata.

L'art. 117 comma secondo lett. s) Cost., invero, attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", mentre stabilisce una competenza concorrente tra Stato e regioni (al comma terzo dello stesso articolo) in materia di "valorizzazione dei beni culturali ed ambientali".

Gli interpreti hanno tratto pertanto dalla Carta Costituzionale la volontà del legislatore di operare una scissione tra l'ambiente in senso "ecologico" e quello inteso in senso urbanistico e paesaggistico²³.

La differenziazione adoperata all'art. 117 Cost. tra "ambiente" e "beni ambientali" – dove il primo viene individuato nelle sue componenti biotiche ed abiotiche ed i secondi come i luoghi in cui si sviluppa la vita dell'uomo – viene vista, quindi, come

²⁰ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 29.

²¹ L. Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

²² L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 28..

²³ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, p. 25; dello stesso avviso anche S. MAGLIA, *Diritto ambientale alla luce del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni*, Milano, 2009, 4 ss.; S. NESPOR - B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in S. NESPOR – A. L. DE CESARIS, *Codice dell'ambiente*, Milano, 2009, 104 ss.

una dichiarazione d'intenti del legislatore volta a negare la sussistenza di un'identità tra ambiente ed habitat umano.

Si è sostenuto infine che con la riforma del Titolo V della Costituzione non si sia assistito ad una vera e propria “costituzionalizzazione” del bene ambiente, essendo stato inserito quest'ultimo solo nella parte seconda del Testo e non tra i principi fondamentali. Al riguardo, in particolare, si è accolta una concezione “debole” del diritto penale costituzionalmente orientato²⁴, ritenendosi che la ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia ambientale esprima chiaramente la scelta di fondo operata dal nostro legislatore circa il modo di intendere il bene giuridico in parola²⁵²⁶.

In base ad una diversa e più ampia concezione, invece, l'ambiente avrebbe una funzione servente ed utilitaristica

²⁴ Secondo questa concezione, le scelte di incriminazione dipendono non solo dalla rilevanza costituzionale, anche implicita, di un bene, ma pure da altri criteri di politica criminale (frammentarietà, proporzione, offensività).

²⁵ Art. 117, co. 2 e 3, Cost.: «Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materia: [...] s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] valorizzazione dei beni culturali e ambientali».

²⁶ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 26 s., cit.: «La rinnovata formulazione dell'art. 117 Cost. non sembra avere una portata tale da far concludere nel senso di una “Costituzionalizzazione espressa” del bene ambiente, sino ad ora assente, poiché la norma non è inserita nella parte prima del testo costituzionale relativa ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, ma nella parte riguardante l'ordinamento repubblicano ed ha direttamente soltanto la funzione di disciplinare le competenze tra Stato e regioni. Tuttavia, ciò non esclude la possibile rilevanza della riforma sul versante della tutela penale, laddove non si voglia accogliere la concezione “rigida” della necessaria rilevanza costituzionale dei beni giuridici oggetto di norme penali, e si preferisca, piuttosto, aderire ad una concezione “debole” del diritto penale costituzionalmente orientato (com'è noto, ormai prevalente in dottrina), la quale ritiene che le scelte di incriminazione dipendano non solo dalla rilevanza costituzionale, anche implicita, di un bene, ma pure da altri criteri di politica criminale (frammentarietà, proporzione, offensività, idoneità allo scopo etc.) ed esclude che dalla Costituzione possano derivare obblighi forti di penalizzazione, essendo necessario conservare un ambito di discrezionalità e valutazione al legislatore nella selezione della natura delle sanzioni cui far ricorso per la difesa dei beni».

rispetto all'uomo e ai luoghi dove egli sviluppa la sua esistenza.

In questa prospettiva, quello che lega l'uomo e la natura è un rapporto artificiale: l'ambiente e le sue componenti sono subordinati alla volontà dell'uomo ed in quanto tali sono modificabili da quest'ultimo a suo vantaggio.

In tal caso, l'oggetto della tutela penalistica risulta essere unico, comprensivo sia dell'ecosistema, sia del governo del territorio nelle sue varie espressioni (assetto urbanistico, paesaggio e beni culturali) (concezione "antropocentrica")²⁷.

Anche altra autorevole dottrina, del resto, ritiene che il concetto di ambiente vada individuato nel «complesso degli elementi che caratterizzano l'habitat dell'uomo venendo incontro ai suoi interessi sia materiali che spirituali», a prescindere dalle sue matrici naturali come le componenti della biosfera (acqua, aria, suolo), ma anzi mettendo in risalto lo stretto collegamento che vi dev'essere tra l'ambiente stesso ed il cittadino che lo abita²⁸.

L'ambiente, quindi, secondo quest'ultima concezione, va inteso come il risultato dei cambiamenti operati dall'uomo e meritevoli di tutela per il loro valore storico, artistico e culturale.

Questa lettura del bene ambiente è avvalorata da alcune pronunce giurisprudenziali²⁹ – sia prima che dopo la riforma del Titolo V – che hanno precisato come l'ambiente sia tutelato non per fini naturalistici ma per difendere l'habitat in cui l'uomo vive ed agisce.

²⁷ C. RUGA RIVA, *op. ult cit.*, 3.

²⁸ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari II*, Milano 1993, 416.

²⁹ Corte Cost. sentenza n. 407/2002, in www.giurcost.org; Corte Cost. sentenza n. 536/2002, *ivi*; Corte Cost. sentenza n. 259/2004, *ivi*.

L'adesione all'una o all'altra concezione del bene ambiente comporta risvolti pratici di non poco conto, tra i quali quello della riconduzione della potestà legislativa in capo allo Stato piuttosto che alle regioni anche ai fini dell'attribuzione di poteri amministrativi, nonché quelli relativi all'individuazione delle competenze giurisdizionali. Tuttavia, l'aspetto penalistico di maggior rilievo, è quello legato all'individuazione del bene giuridico tutelato ed all'interpretazione da dare alle singole disposizioni incriminatrici che lo riguardano³⁰.

Alcuni autori sostengono al riguardo che se venisse accolta la visione ecocentrica del bene ambiente il rischio sarebbe quello di incorrere in un estremismo per cui dovrebbero essere punite tutte quelle condotte che possono causare anche una minima alterazione di un ecosistema³¹.

Al contrario, altra parte della dottrina ritiene che accogliere la prospettiva ecocentrica non osterebbe ad una protezione dell'ambiente che prenda in considerazione anche lo svolgimento dell'attività umane³².

Anzi in quest'ottica sarebbe più facile giustificare anche modelli di tutela basati sull'effettiva lesione o messa in pericolo del bene.

Secondo quest'ultima impostazione, in particolare, abbracciare la concezione antropocentrica significherebbe rendere l'ambiente «uno strumento nelle mani dell'uomo, proteggibile solo in funzione di ulteriori “interessi” dove predominerebbe «un modello di tutela mediato, avente a oggetto le sole funzioni amministrative di governo e basato esclusivamente su fattispecie contravvenzionali»³³.

³⁰ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 4.

³¹ Ad es. M. CATENACCI, *op. ult. cit.*, 41.

³² L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 35 ss.

³³ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 36.

In contrapposizione ad un ecocentrismo “fondamentalista”, quindi, potrebbe ammettersi invece un ecocentrismo “moderato”, nel quale si ammette che l’azione umana possa interferire sulle condizioni di un ecosistema, senza però potervi arrecare pregiudizio³⁴.

Al pari dei cc.dd. ecocentristi, anche l’altra branca di commentatori si è adattata alle nuove esigenze sociali concependo una teoria, forse, meno radicale della precedente, come quella dell’antropocentrismo “moderno” oppure “evoluto”³⁵.

Tale teoria non individua l’ambiente come bene strumentale alla tutela di altri interessi (salute, vita, incolumità pubblica), al contrario cerca un equilibrio rivolto alla protezione sia dell’ambiente che degli interessi degli individui.

Il bilanciamento tra gli interessi in gioco – secondo l’impostazione interpretativa in questione – si risolverebbe nella possibilità per il legislatore di creare fattispecie che tutelino l’ambiente a prescindere da eventuali lesioni di interessi degli individui, scongiurando al contempo il rischio di configurare una «protezione totalizzante ed incondizionata del bene *de quo*»³⁶.

Le due nuove concezioni (“ecocentrismo moderato” e “antropocentrismo evoluto”) pur partendo da diversi punti di vista non sembrano troppo diverse tra loro nelle intenzioni: entrambe infatti sono alla ricerca di un equilibrio tra i valori in gioco, da una parte quelli relativi all’ambiente, dall’altra quelli dell’uomo.

Guardando, infine, alle scelte di politica criminale del nostro legislatore, può affermarsi che prevalga nei testi di legge

³⁴ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 36 ss.

³⁵ C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, 15 ss.

³⁶ C. BERNASCONI, *op. ult. cit.*, 16 ss.

adottati nel nostro ordinamento penalistico una tendenza antropocentrica: ancora oggi, salvo rare ipotesi (delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.), il bene giuridico protetto viene infatti individuato nella salute o in altri interessi dell'uomo, dove l'ambiente è solo indirettamente tutelato³⁷.

3. *Tecniche di tutela penale dell'ambiente*

Se l'ambiente, o meglio, le sue componenti considerate volta per volta, costituiscono l'oggetto della tutela penale nelle disposizioni che si pongono come obiettivo quello della tutela dell'ambiente, ciò non comporta un'identità necessaria tra le stesse ed il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale³⁸. Infatti, dalla formulazione legislativa di molte disposizioni penali in materia ambientale si evince come l'ambiente non sia protetto in quanto tale, quanto piuttosto in ragione della necessità di tutelare diversi beni della vita umana quali la salute o altri interessi (abitativi, agricoli, turistici ecc.) che possono legare l'uomo all'ambiente³⁹.

In quest'ottica si pone il dibattito dottrinale tra chi considera l'ambiente come bene strumentale e chi come bene finale⁴⁰.

Accogliendo la prima ipotesi, l'ambiente non sarebbe altro che un bene tutelato in via subordinata o indiretta tramite fattispecie penali, con l'obiettivo di anticipare la tutela di altri beni (finali) la cui protezione avverrebbe dunque in via mediata⁴¹.

³⁷ Così, diffusamente E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004; C. BERNASCONI, *op. ult. cit.*; C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*. Su tali aspetti, in particolare, ci si soffermerà nei paragrafi che seguono.

³⁸ Così C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 6.

³⁹ C. BERNASCONI, *op. ult. cit.*, 16.; sul punto anche F. GIUNTA, *Tutela dell'ambiente (diritto penale)* in *Enc. Dir.*, Annali, II, tomo 2, Milano, 2008, 1153.

⁴⁰ M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, 51 ss.

⁴¹ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 7 ss.

Considerando l'ambiente invece come bene finale, esso si riterebbe tutelato in sé e per sé ed indipendentemente dal fatto che dalla sua lesione derivi l'offesa di altri beni giuridici (incolumità fisica, salute, vita)⁴².

Sotto altro aspetto poi, la nota caratteristica nella storia dell'evoluzione della legislazione italiana in materia ambientale consiste nella stretta relazione tra il diritto penale e la disciplina extrapenale di settore.

Di regola, infatti, nella costruzione delle fattispecie penali in materia ambientale si registra l'uso del diritto penale in funzione strumentale a precetti e procedure amministrative, che invero costituiscono il nucleo della disciplina ambientale (c.d. "funzione sanzionatoria del diritto penale rispetto al diritto amministrativo")⁴³.

Ed invero già con le prime leggi in materia, ad esempio la già citata "legge antimog" del 13 luglio 1966 n. 615⁴⁴, o la "legge Merli" del 10 maggio 1976 n. 319⁴⁵, andava affermandosi un sistema normativo imperniato su fattispecie incriminatrici di tipo contravvenzionale sviluppate principalmente sul diritto amministrativo, con la logica conseguenza che per esse venivano previste pene poco severe, stabilendosi il più delle volte la sola sanzione dell'ammenda⁴⁶.

Com'era prevedibile, la gran parte della legislazione di settore successiva alle suddette leggi ha fatto diffuso utilizzo della tecnica del rinvio alla normativa extrapenale di settore. Questa

⁴² C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 10.

⁴³ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 14.

⁴⁴ L. 13/07/1996 n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico».

⁴⁵ L. 10/05/1976 n. 319: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento».

⁴⁶ F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. dir. pen. ec.*, 586; così anche C. BERNASCONI, *op. ult. cit.*, 32.

scelta ha di fatto limitato e rallentato i tempi necessari per l'affermazione della tutela penale dell'ambiente⁴⁷.

Inoltre, il ruolo di comprimario assegnato al diritto penale trae in sé ripercussioni anche in merito all'impossibilità per il giudice penale di poter effettivamente accertare l'offesa del bene protetto⁴⁸.

Ciononostante, va detto, l'adozione del modello amministrativo per la tutela dell'ambiente non per forza va considerata inefficace: così facendo infatti, il legislatore ha evidenziato la funzione preventiva che investe tutta la disciplina di settore, conformandosi inoltre al principio comunitario di "prevenzione"⁴⁹.

L'interferenza tra il diritto penale e la disciplina amministrativa, in particolare, può manifestarsi in diversi modi all'interno delle singole fattispecie: la sua incidenza, infatti, può essere più o meno marcata⁵⁰.

Autorevole dottrina procede alla distinzione dei reati ambientali in tre categorie: la prima tra queste punisce l'esercizio di attività in violazione della disciplina amministrativa di settore, quindi in assenza⁵¹ del richiesto

⁴⁷ F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, 586 ss.

⁴⁸ G. CASAROLI, *Il sistema sanzionatorio nei reati ambientali: lineamenti*, in *Annali dell'università di Ferrara*, sez V, Scienze Giuridiche, vol. XI, 1997, 316.

⁴⁹ F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, 1154.

⁵⁰ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 15 ss.

⁵¹ Art. 137 co 1 del d. lgs. 152/2006 (d'ora in avanti TUA) «Sanzioni penali»: «[...] chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione [...]».

provvedimento amministrativo o in difformità⁵² dalle prescrizioni che esso contiene⁵³.

La seconda categoria sanziona invece il superamento dei valori soglia predeterminati per legge o prefissati da autorità amministrative⁵⁴.

Infine, vi sono i casi in cui viene sanzionata la mancata collaborazione con le autorità di controllo⁵⁵.

È lampante che in tutte queste ipotesi la disciplina penale sia connessa inscindibilmente a quella amministrativa di settore, evidenziandosi in tal modo l'accessorietà e strumentalità delle norme penali.

Alle tre classi di reati precedentemente menzionate non appartengono i nuovi delitti ambientali del codice penale post-riforma attuata con la legge n. 68 del 22 maggio 2015⁵⁶: questi, come verrà analizzato meglio in seguito, sono costruiti

⁵² Art. 137 co 3 TUA: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni».

⁵³ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 15 ss.

⁵⁴ Art. 137, co. 5, TUA: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro».

⁵⁵ Art. 137 co 8 TUA: «Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale».

⁵⁶ L. 22/05/2015 n. 68 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente».

perlopiù sulla base di elementi costitutivi esclusivamente penalistici pur mantenendo un parziale collegamento con la disciplina amministrativa di settore tramite l'avverbio "abusivamente"⁵⁷.

Non fanno parte delle categorie elencate anche alcune fattispecie del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006⁵⁸, rubricato «Norme in materia ambientale» (meglio noto come testo unico dell'ambiente o codice dell'ambiente, d'ora in avanti TUA): sia nel reato di «Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti» (art. 260 TUA) che in quello di «Omessa bonifica» (art. 257 TUA) vi sono infatti elementi di carattere puramente penalistico (l'elemento soggettivo e la condotta) e non di matrice amministrativa⁵⁹.

Sfuggono ai tre modelli di cui sopra anche alcuni reati del codice penale⁶⁰, nei quali si richiede una valutazione del

⁵⁷ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 16.

⁵⁸ Art. 257 co 1 TUA: «Omessa bonifica»: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro»; Art. 260 co 1 TUA: «Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti»: «Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni».

⁵⁹ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 17 ss.

⁶⁰ Art. 423-bis c.p.: «Incendio boschivo»: «Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.; Art. 674 c.p.: «Getto pericoloso di cose»: «chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di

giudice su un danno o un pericolo, prescindendo dal superamento di valori-soglia o dalla violazione di titoli abilitativi.

Altra accreditata dottrina – facendo riferimento alla letteratura penalistica tedesca – richiama un’ulteriore distinzione dei reati in materia di ambiente in tre possibili modelli di illecito, individuando: un modello “sanzionatorio puro” che nulla aggiunge al precetto amministrativo se non la sanzione penale, prescindendo dalla realizzazione di un evento di danno o di pericolo concreto; un modello “parzialmente sanzionatorio”, nel quale oltre alla violazione di sanzioni amministrative, la condotta punita deve produrre anche un evento di danno o di pericolo concreto; un modello “classico penalistico” che si caratterizza per la sua totale autonomia dalla disciplina amministrativa di settore⁶¹.

A differenza delle due ipotesi precedentemente illustrate, la descrizione della fattispecie è, in tali casi, del tutto svincolata da richiami a disposizioni extrapenali.

Fanno certamente parte delle prime due categorie di modelli analizzati la quasi totalità delle contravvenzioni ambientali contenute nel TUA, assumendo in particolare la struttura dei reati di pericolo astratto o presunto⁶².

vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro».; Art. 434 c.p. «Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi»: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene».

⁶¹ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, op. cit. 84.

⁶² F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, XVI ed., Milano, 2003, 265, definisce i reati di pericolo come: «*quelli per cui basta che il bene stesso sia minacciato*». L'autore opera una distinzione tra i reati di pericolo concreto ed astratto, dove questi ultimi «*presenterebbero la caratteristica del pericolo generico e indeterminato che non deve essere accertato volta per volta [...]. Il concetto del pericolo astratto, infatti, è inammissibile perché, se il pericolo è probabilità di un evento temuto, non*

Anche avuto riguardo alla loro struttura non è possibile ricondurre i reati ambientali entro una categoria unitaria⁶³.

Per quel che concerne i nuovi delitti del Titolo VI-bis c.p., in particolare, va evidenziato come essi siano costruiti come reati di pericolo concreto o di danno: nell'inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., ad esempio, è richiesta la «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» delle matrici ambientali; per la configurazione del delitto di disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p., poi, è necessario che si verifichi uno degli eventi indicati dall'articolo stesso («offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto»; «alterazione irreversibile di un ecosistema»; «l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali»).

Almeno fino alla riforma dettata dalla legge del 22 maggio 2015 n.68, poi, la maggioranza dei reati ambientali assumeva la forma delle contravvenzioni, costruite a loro volta come fattispecie di pericolo astratto o presunto nei quali la caratteristica principale è l'anticipazione della soglia del penalmente rilevante ad un momento antecedente a quello dell'offesa al bene ambiente⁶⁴.

In altre parole, le fattispecie così composte incriminano condotte che nei singoli casi potrebbero non pregiudicare il bene tutelato (ad esempio nel caso di emissione oltre i valori-soglia che di per sé non è idonea a danneggiare il bene ma solo a metterlo in pericolo).

si può concepire una species di pericolo in cui questa probabilità manchi»; sull'argomento cfr. anche G. DELITALIA, Reati di pericolo, in Studi in onore di B. PETROCELLI, v. III, Milano, 1972, 1731; V. PATALANO, Significato e limiti della dottrina del reato di pericolo, Napoli, 1975; G. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in Dei delitti e delle pene, 1984, 441 ss.

⁶³ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 18 ss.

⁶⁴ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 84.

La scelta della forma contravvenzionale, in particolare, è dipesa, anzitutto, dalla collocazione topografica: i reati ambientali sono stati inseriti nella legislazione complementare, contenente soprattutto discipline amministrative. Le contravvenzioni, infatti, si caratterizzano strutturalmente per il mancato rispetto di precetti amministrativi, non già per aggressioni dirette al bene tutelato o comunque per condotte che di per sé lo danneggino o lo mettano immediatamente in pericolo⁶⁵.

L'utilizzo di questa tecnica normativa è criticata da alcuni⁶⁶, specie sotto il profilo della legittimità della stessa rispetto al principio di offensività: in altre parole, con i reati di pericolo presunto verrebbero punite condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie tipica ma in concreto prive di pericolosità per il bene giuridico tutelato. Al giudice penale, infatti, non sarà richiesto di accertare se quella condotta abbia in effetti messo in pericolo il bene tutelato: sarà sufficiente che la condotta punita sia posta in essere affinché venga integrato il reato⁶⁷.

In senso opposto si sono invece pronunciati altri commentatori, i quali ritengono che l'adozione del modello contravvenzionale con fattispecie di pericolo astratto sia giustificata dal tipo di sanzione prevista (spesso la sola ammenda o con quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda), ma soprattutto dalla delicatezza ed importanza degli interessi in gioco: a corroborare questa tesi è anche il rango costituzionale dei beni ambiente e salute dell'uomo⁶⁸.

L'utilizzo della forma contravvenzionale ha tuttavia degli "effetti collaterali" in termini di ineffettività di tutela e della

⁶⁵ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 20 ss.

⁶⁶ A.L. VERGINE, voce *ambiente* (tutela penale dell') nel *Dig. Disc. Pen.*, ix app., 1997.

⁶⁷ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 18.

⁶⁸ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 19.

pena, su tutti la possibilità di evitare la sanzione detentiva con il pagamento di una somma di denaro a titolo di oblazione.

In sede di indagine, poi, sono preclusi alcuni mezzi di prova come le intercettazioni telefoniche ed ambientali: inoltre, proprio per via della complessità delle investigazioni, spesso le contravvenzioni ambientali si prescrivono nel termine più breve (rispetto ai delitti) per loro previsto di quattro anni.

La struttura contravvenzionale comporta poi la non punibilità del tentativo, circoscritto ai soli delitti ex art. 56 c.p., sebbene non manchino fattispecie nel TUA che sono costruite alla stregua del tentativo⁶⁹.

L'alternativa alle contravvenzioni è rappresentata dalla configurazione di fattispecie di danno, nelle quali occorre – affinché venga integrato il reato – la compromissione del bene giuridico tutelato⁷⁰.

Il nostro legislatore in particolare, in occasione della riforma attuata con legge del 22 maggio 2015 n.68, con l'introduzione del Titolo VI-bis nel codice penale ha optato proprio per tale modello di incriminazione: così facendo, il nostro ordinamento si è conformato agli obblighi di incriminazione di condotte di inquinamento tramite la previsione di reati di pericolo concreto e di danno, così come richiesto dalla direttiva europea 2008/99/CE⁷¹.

In conclusione, può evidenziarsi come, le ragioni che hanno spinto il legislatore a preferire, almeno in un primo momento, l'adozione di reati di pericolo astratto anziché di pericolo concreto o di danno risiede nella natura stessa del bene

⁶⁹ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 22, l'autore fa l'esempio dell'art. 279 TUA, riguardante le emissioni in atmosfera, che punisce «*chi inizia ad installare un impianto in assenza della prescritta autorizzazione*».

⁷⁰ Sul punto v. F. ANTOLISEI, *op. ult. cit.*, 264 s., il quale evidenzia come «*[...] sono di danno quei reati per la cui perfezione giuridica è necessario che il bene tutelato sia distrutto o diminuito*».

⁷¹ Si veda *infra*, par. 5.1.

ambiente: invero, il danno all'ambiente si manifesta generalmente dopo un accumulo di condotte che individualmente contribuiscono al danneggiamento alle matrici ambientali ma che, considerate autonomamente, non sono idonee ad un'alterazione dell'ecosistema⁷².

Laddove infatti si scelga di configurare reati di danno, all'accusa – nell'ottica dell'individuazione della compromissione ambientale – viene chiesta la “*probatio diabolica*” dell'accertamento del nesso causale tra la condotta singolarmente considerata ed il danno all'ambiente: la conseguenza indesiderata, in molti casi, è quella di rendere esenti da sanzione quelle condotte che potrebbero essere comunque in grado di compromettere l'integrità di un ecosistema⁷³

Sono queste le motivazioni che portano ancora oggi alcuni interpreti a ritenere che la forma contravvenzionale – con la struttura di reato di pericolo astratto – sia tuttora irrinunciabile per una corretta ed efficiente tipizzazione dei reati ambientali⁷⁴.

3.1 Tutela di beni o tutela di funzioni?

Altra questione dibattuta in dottrina circa la strutturazione dei reati ambientali è quella legata al concetto di “tutela di funzioni”.

Con questa dicitura si intende, secondo gli autori, che le norme incriminatrici ambientali – per via del citato collegamento con la disciplina amministrativa di settore – non tutelino beni

⁷² F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, 1155 s.; così anche L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 85.

⁷³ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 19.

⁷⁴ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 21; C. BERNASCONI, *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell'ambiente in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 60 ss.

giuridici (siano essi salute, vita o ambiente) bensì funzioni amministrative⁷⁵.

Si opererebbe, in sostanza, una tutela convenzionale dell'ambiente⁷⁶, dove le condotte punibili riguardano l'esercizio di determinate attività senza autorizzazione o la difformità da essa o in caso di mancata collaborazione con la stessa pubblica amministrazione.

La "tutela di funzioni" si risolve dunque in un'anticipazione della tutela penale rispetto a condotte che di per sé non danneggiano direttamente il bene finale (ambiente) ma che si limitano ad occultare o ad ostacolare la conoscenza di attività che possono essere potenzialmente pericolose per l'ambiente⁷⁷.

Questo modello di incriminazione è stato criticato da alcuni, essendosi sollevati dubbi circa un uso improprio del diritto penale ed in riferimento al mancato rispetto del fondamentale principio di offensività⁷⁸.

Al contrario, alcuni autori sostengono che le funzioni amministrative strumentali alla prevenzione di condotte offensive dei beni finali siano meritevoli di tutela penale⁷⁹.

Quest'ultima posizione è stata avallata dalla giurisprudenza che individua nella funzione di controllo della pubblica amministrazione il bene protetto nel reato di "inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione" (ex art. 279, comma 2, TUA) e che dunque la lesione del bene sia integrata

⁷⁵ C. RUGA RIVA, *op. cit. ult.*, 12; sul punto anche G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, III ed., Milano, 2001, 551 s., i quali ritengono, con riferimento agli organi di governo dell'economia ed ai reati ambientali, che le funzioni amministrative siano, a date condizioni, meritevoli di tutela penale.

⁷⁶ A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. VINCIGUERRA - F. DASSANO, *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli 2010, 404.

⁷⁷ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 13.

⁷⁸ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 86 ss.

⁷⁹ G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *op. ult. cit.*, 552 ss.

«dalla condotta stessa, di per sé idonea a pregiudicare il bene giuridico protetto»⁸⁰.

Diversi autori hanno comunque cercato di minimizzare l'importanza data al tema in discussione sostenendo che al di là del nome che gli si vuol dare – sia esso tutela di beni o tutela di funzioni – ciò che non bisogna perdere di vista è il bene giuridico che si intende tutelare: anche le attività inerenti funzioni dello Stato sono beni giuridici che possono essere ostacolati o impediti da comportamenti umani; dunque essi, al pari di beni giuridici materiali, possono essere tutelati e sanzionati penalmente⁸¹.

Diversamente, andrebbero sottoposte al vaglio dell'interprete – e, se del caso, della Corte Costituzionale per contrasto col principio di offensività – quelle norme penali incapaci di causare un qualsivoglia pregiudizio ai beni finali⁸².

Questa prospettiva è stata presa in considerazione da quelle pronunce che invece riconoscono un contenuto offensivo anche nelle «condotte puramente formali, di osservanza di mere condizioni formali, non collegate alla tutela di un interesse esplicitamente indicato e neppure immediatamente percepibile»⁸³, individuandolo nella struttura stessa della norma.

Certamente, non può garantirsi il rispetto del principio di offensività mediante l'accoglimento di opzioni ermeneutiche

⁸⁰ Cass. Pen. Sez. III, 10/02/2015 n. 5935, in www.tuttoambiente.it.

⁸¹ C. RUGA RIVA, *op. ult.*, 13-14; sul punto cfr. anche G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *op. ult. cit.*, 551.

⁸² C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 14.

⁸³ Cass. sez. III, 21 settembre 2007, n. 36621, in www.tuttoambiente.it; nello stesso senso anche Cass. Sez. III, 13/05/2014 n. 2452, *ivi*, la quale per l'occasione si è soffermata sull'art. 279, co. 2, TUA ed ha sostenuto che: «il reato di inosservanza delle prescrizioni è reato formale e di pericolo che si perfeziona anche mediante comportamenti incidenti negativamente sul complesso sistema di autorizzazioni e controlli previsto dalla normativa di settore, che è comunque funzionale all'ambiente, la quale è assicurata anche attraverso la regolamentazione, il contenimento ed il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti».

volte a “rileggere” fattispecie poste a tutela di funzioni come fattispecie di danno agli interessi della pubblica amministrazione, dovendosi necessariamente guardare al bene finale (ambiente o salute) che astrattamente ed *ex ante* deve essere posto in pericolo dalla violazione di regole che tutelano le funzioni della pubblica amministrazione.

In altre parole, la valutazione circa la compatibilità di una fattispecie penale al principio di offensività va fatta avendo presente il bene finale che il legislatore intende tutelare: nel caso dell’ambiente, il bene è considerato talmente importante da non rendere improprio il ricorso ad una sanzione penale⁸⁴.

4. Costituzione e ambiente

È solo con la riforma costituzionale del 2001, con cui è stato modificato il Titolo V, che per la prima volta compare nella nostra Carta Costituzionale il termine “ambiente”, non menzionato nella versione originaria del testo, quando venne preferita la trattazione di temi ed interessi ritenuti prioritari in quel dato contesto storico, a conferma dello scarso interesse nutrito per il tema fino agli ultimi decenni del secondo millennio⁸⁵.

Invero, prima della citata riforma, l’ambiente veniva preso in considerazione agli articoli 9⁸⁶ e 32⁸⁷ Cost. solo indirettamente⁸⁸.

⁸⁴ F. GIUNTA, *op. ult. cit.*, 1112.

⁸⁵ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 23.

⁸⁶ Art. 9 Cost.: «La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

⁸⁷ Art. 32 Cost, co 1: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

⁸⁸ D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell’ambiente*, in *Trattato dell’ambiente*, diretto da P. DELL’ANNO-E. PICOZZA, vol I, principi generali, Padova, 2012, 223 ss.; cfr. anche C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II ed., Padova, 1976, 1134.

La giurisprudenza, tuttavia, tramite una lettura sistemica delle norme citate, è arrivata a riconoscere nel 1979 la sussistenza del diritto ad un ambiente salubre⁸⁹.

In occasione di un'altra importante pronuncia⁹⁰, la giurisprudenza costituzionale ha invece riconosciuto autonomo rilievo costituzionale all'ambiente, individuandolo tra i diritti fondamentali della persona e qualificandolo come interesse fondamentale della collettività.

Nella stessa decisione la Corte ha anche individuato la definizione di "danno ambientale" nel «pregiudizio arrecato da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo e mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente». Il ruolo dell'ambiente come valore primario ed assoluto è stato successivamente riconosciuto in un'altra sentenza della Corte Costituzionale⁹¹, la quale precisa inoltre che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita».

La riforma del Titolo V con l. Cost. n. 3/2001 ha invece introdotto per la prima volta, come visto, il vocabolo "ambiente" all'art. 117 lett. s) Cost. La giurisprudenza costituzionale successiva alla novella del 2001, invero, è conforme nel ritenere l'ambiente un valore costituzionale "unitario"⁹² e "trasversale"⁹³.

Con riferimento alla ripartizione di competenze Stato-Regioni, il contenuto di altre pronunce riconosce il potere in capo allo Stato di legiferare fissando standard uniformi a tutela

⁸⁹ Cass. Civ. S.U., 06/10/1979 n. 5172, in *Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo.*; sul tema cfr. M. LUCIANI, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Dir. e soc.*, 1980, 792.

⁹⁰ Corte Cost. n. 210 del 28/05/1987, in www.giurcost.org.

⁹¹ Corte Cost. n. 641 del 30/12/1987, in www.cortecostituzionale.it.

⁹² Corte Cost. n. 407 del 26/07/2002, *ivi*

⁹³ Corte Cost. n. 367 del 7/11/2007, *ivi*

dell'ambiente sul territorio nazionale⁹⁴, lasciando alle regioni nelle loro materie di competenza la possibilità di adottare misure ancora più rigorose di quelle disciplinate dallo Stato⁹⁵.

Indubbiamente, l'aspetto fondamentale della riforma è stato quello di elevare il bene ambiente da semplice interesse a valore costituzionalmente riconosciuto e protetto⁹⁶. Ciononostante, il legislatore pur avendo considerato espressamente il concetto di ambiente non ne ha fornito una definizione.

5. *L'evoluzione del quadro di disciplina*

5.1. *Il ruolo delle fonti "eurounitarie"*

A livello eurounitario, nonostante negli ultimi anni si sia assistito ad una sempre maggiore attenzione al tema ambiente sia sotto l'aspetto economico che, soprattutto, sotto quello più strettamente ecologico, essendosi dato il via a numerose direttive, fino ai primi anni settanta l'argomento non ha avuto adeguata considerazione.

Concetti come quello della tutela dell'ambiente e della politica ambientale non vennero affrontati nei Trattati di Roma del 1957; in quella fase infatti gli Stati contraenti non ritennero impellente il bisogno di una politica ambientale comune, che era ancora considerata un pericolo poco tangibile ed attuale: altre erano le tematiche ben più urgenti, quali quella agricola ed industriale⁹⁷.

⁹⁴ Corte Cost. n. 62 del 19/03/2008, in www.cortecostituzionale.it.

⁹⁵ Corte Cost. n. 104 del 18/04/2008, *ivi*

⁹⁶ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 27 ss.

⁹⁷ L. KRAMER, *Manuale di diritto comunitario dell'ambiente*, Milano, 2002, 2 ss.

Tali argomenti furono trattati per la prima volta nel 1972 (anno, tra l'altro del primo vertice mondiale sull'ambiente⁹⁸) quando i Capi di Stato e di governo degli allora nove Paesi membri della Comunità Europea incaricarono le Istituzioni comunitarie di redigere il primo Programma di Azione in materia ambientale (PAA)⁹⁹, allo scopo di definire le proposte legislative e gli obiettivi futuri per la politica ambientale della Comunità. Da allora sono entrate in vigore più di duecento disposizioni legislative comunitarie sull'argomento¹⁰⁰.

I primi atti consistevano, in particolare, nell'adozione di singoli interventi settoriali. Essi segnarono un primo successo nel controllo dei fenomeni di inquinamento, contribuendo ad alimentare dibattiti ed un interesse nella materia via via crescente, sebbene fornissero risposte solo parziali ai problemi esistenti¹⁰¹.

Le tappe fondamentali verso l'affermazione della centralità del tema ambiente sono avvenute nei decenni successivi, con la sentenza del 7 febbraio 1985¹⁰² in cui la Corte di Giustizia delle Comunità Europee conferma il carattere prioritario della protezione dell'ambiente, ma soprattutto con l'Atto Unico

⁹⁸ L'Assemblea Generale dell'ONU convocò, con la risoluzione n. 2850 (XXVI) del 20 dicembre 1971, la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano (United Nations Conference on Human Environment, UNCHE) che si tenne dal 5 al 15 giugno 1972 a Stoccolma.

⁹⁹ Nella dichiarazione dei capi di Stato riunitisi a Parigi in occasione del primo PPA si legge che: «*l'espansione economica, che non è un fine a sé stante, deve con precedenza consentire di attenuare la disparità delle condizioni di vita. Essa deve essere perseguita con la partecipazione di tutte le parti sociali e deve tradursi in un miglioramento della qualità come del tenore di vita. Conformemente al genio europeo, si dedicherà un'attenzione particolare ai valori e beni non materiali e alla protezione dell'ambiente naturale, onde porre il progresso al servizio dell'uomo*».

¹⁰⁰ M. RAGAZZO, *Le politiche sull'energia e le fonti rinnovabili*, Torino, 2011, 8 ss.

¹⁰¹ M. RAGAZZO, *op. ult. cit.*, 8.

¹⁰² Corte di Giustizia Europea, sentenza del 07/02/1985 nella causa 240/83, considerato in diritto n. 11): «*Pur ammettendo che un sistema di autorizzazioni limita in linea di principio l'esercizio della libertà del commercio, il Consiglio e la Commissione assumono che la misura contemplata dall'art. 6 della direttiva persegue uno scopo di interesse generale, in quanto mira a garantire che l'eliminazione degli oli usati venga effettuata in modo tale da non danneggiare l'ambiente*».

Europeo del 1987 tramite il quale viene inserito nel Trattato Comunitario un intero titolo dedicato all'ambiente, nel quale si affermano tre fondamentali obiettivi: tutela dell'ambiente, protezione della salute umana ed uso razionale delle risorse naturali¹⁰³.

¹⁰³ Atto Unico Europeo (firmato a Lussemburgo il 28 febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1 luglio 1987), art. 25: «Nella parte terza del trattato CEE è aggiunto un titolo VII così redatto:

TITOLO VII - AMBIENTE

Articolo 130 R

1. L'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo:

- di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
- di contribuire alla protezione della salute umana;
- di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. L'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità.

3. Nel predisporre l'azione in materia ambientale la Comunità terrà conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. La Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi di cui al paragrafo 1 possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure.

5. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa e i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo 130 S

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, decide in merito all'azione che deve essere intrapresa dalla Comunità.

Il Consiglio stabilisce, secondo le condizioni previste nel comma precedente, ciò che rientra nelle decisioni che devono essere adottate a maggioranza qualificata.

Articolo 130 T

I provvedimenti di protezione adottati in comune in virtù dell'articolo 130 S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti, compatibili con il presente trattato, per una protezione ancora maggiore».

In seguito, prima con il Trattato di Maastricht (1992)¹⁰⁴ e poi con quello di Amsterdam (1997)¹⁰⁵, la tutela dell'ambiente diventa definitivamente uno degli obiettivi prioritari dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda lo stato attuale della legislazione eurounitaria, la norma di riferimento è l'art 191 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (*ex* art 174 del Trattato della Comunità Europea)¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Ad es., al Titolo II, articolo G: «Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: [...] k) una politica nel settore dell'ambiente».

¹⁰⁵ Ad es., tra i principi, all'art. 2: «La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità [...] un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento di quest'ultimo [...]»; art. 161 (*ex* art. 130 D) co 2: «Un fondo di coesione è costituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia dell'ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti»; l'intero Titolo XIX è dedicato all'ambiente, ad es. art. 174 (*ex* art. 130 R) co 2: «La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

¹⁰⁶ Articolo 191 TFUE (*ex* articolo 174 del TCE):

«1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,

In esso vengono individuati gli obiettivi ed i criteri per l'esercizio dell'azione ambientale comunitaria, questi sono: la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente; la salvaguardia della salute umana; l'uso accorto delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente.

Uno dei dati più importanti che si può trarre dal primo paragrafo dell'art. 191 del TFUE è lo stretto legame tra la salute umana e l'ambiente, beni che, come nella nostra Costituzione, sono considerati strettamente collegati l'uno con l'altro¹⁰⁷.

Al secondo paragrafo dell'art. 191 del TFUE vengono illustrati i principi cui gli Stati membri devono attenersi ed ispirarsi nel dettare la disciplina interna ambientale, questi sono: il principio di precauzione; il principio di azione preventiva; il principio di correzione dei danni causati all'ambiente; il principio "chi inquina paga".

A questi si aggiungono i principi di sussidiarietà e proporzionalità, rientrando comunque l'ambiente tra le materie di potestà legislativa concorrente¹⁰⁸.

- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali».

¹⁰⁷ M. RAGAZZO, *op. ult. cit.*, 11; L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, intervento al Convegno "La riforma del diritto penale dell'ambiente in prospettiva europea", Associazione internazionale di diritto penale, Gruppo Italiano, Roma, 4 febbraio 2010, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22/02/2011, 2 ss.

¹⁰⁸ Art 4 co 2 lett. e) TUE: «L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In

Il principio di precauzione, in particolare, sancisce il dovere degli Stati membri di adottare le misure appropriate per far fronte ad un rischio probabile per l'ambiente.

Il principio in questione dunque giustifica ed anzi rende necessario l'intervento del legislatore anche nei casi di mera incertezza circa la possibile verifica di un accadimento di danno per l'ambiente.

Al legislatore delegato si chiede, in altre parole, di introdurre nel proprio ordinamento giuridico provvedimenti che siano proporzionati al bene che si vuole tutelare, a seguito di valutazioni che tengano conto del grado di incertezza scientifica che investe il settore ambientale; obiettivo del principio è far sì che l'incertezza scientifica non possa essere una giustificazione nella mancata adozione di provvedimenti adeguati¹⁰⁹.

Il principio di precauzione è stato recepito dal Trattato di Maastricht del 1992, anche se di una sua possibile introduzione si era già discusso nella Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED) tenutasi a Rio dal 3 al 14 giugno 1992 e, svoltasi con l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze dello sviluppo economico con quelle della tutela dell'ambiente.

La conferenza ha adottato tre atti¹¹⁰, il primo dei quali, denominato «Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo» contiene ventisette principi generali.

particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro».

¹⁰⁹ M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Quadr. Dir. amb.*, 1-2/2012, 69; cfr. anche S. SPUNTARELLI, *Il principio di precauzione*, in *Riv. Giur.*, in www.ambientediritto.it.

¹¹⁰ Come detto, il primo è denominato «Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo»; il secondo atto è rubricato «Agenda 21», contenente linea guida per lo sviluppo sostenibile del pianeta nel XXI secolo; terzo atto è la «Convenzione quadro sulle biodiversità», avente l'obiettivo di tutelare le specie nei loro *habitat* naturali e di riabilitare quelli in via d'estinzione.

Il Principio n. 15 della suddetta Dichiarazione è dedicato al principio di precauzione, laddove si stabilisce che:

«Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale».

Il principio di azione preventiva – o di prevenzione – è strettamente connesso a quello appena discusso di precauzione: anche in tal caso il fine è quello di anticipare la tutela e di prevenire la realizzazione del danno ambientale. A differenza del principio di precauzione, quello di prevenzione intende evitare un danno ambientale certo (e non solo probabile) di cui si hanno prove scientifiche inconfutabili.

Infine, tali atti sanciscono anche il principio di “correzione dei danni causati all'ambiente” ed il principio del “chi inquina paga”, entrambi rivolti ad una fase successiva a quella della realizzazione del danno ambientale¹¹¹.

Il primo dei due pone il proposito di intervenire più celermente ed efficacemente possibile dopo la realizzazione dell'offesa all'ambiente affinché le conseguenze dannose non peggiorino ulteriormente¹¹².

Il principio “chi inquina paga” si riferisce invece all'aspetto economico: in virtù di questa regola, spetterà al responsabile

¹¹¹ Art. 191, co 2 TFUE: «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"».

¹¹² G. MANCINI PALAMONI, *Il principio di prevenzione*, in *Riv. Giur.*, in www.ambientediritto.it; cfr. anche P. DELL'ANNO, *Prevenzione dall'inquinamento ambientale*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.*, 1986, 206 ss.

della condotta vietata sopportare i costi necessari per il ripristino dello *status quo ante*, sicché tali spese non peseranno sullo Stato e sulla collettività¹¹³.

Nel nostro ordinamento, i principi richiamati sono stati recepiti in materia ambientale solo nel 2006 all'interno delle disposizioni generali del TUA: in particolare all'art 3-ter, rubricato «Principio dell'azione ambientale»¹¹⁴.

5.2 Verso la direttiva n. 99/2008/CE: le sentenze della Corte di Giustizia Europea

Il 19 novembre 2008 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno emanato la direttiva n. 99/2008/CE sulla «tutela penale dell'ambiente».

La direttiva ha assunto un valore emblematico sotto l'aspetto sia politico che giuridico, segnando l'avvenuto compromesso tra Commissione e Consiglio circa l'ammissibilità del ricorso agli strumenti del diritto comunitario per l'armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri e fungendo – come evidenziato da autorevole dottrina¹¹⁵ – da «parametro di riferimento per i futuri interventi dell'Unione in ambito penale».

Sul piano applicativo, l'orientamento comunitario ha infatti assunto un'importanza fondamentale nella successiva definizione della disciplina interna dei singoli Stati membri,

¹¹³ M. RENNA, *op. ult. cit.*, 70 ss.

¹¹⁴ Art. 3-ter TUA: «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».

¹¹⁵ L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 864.

dettando i fondamentali parametri sui quali basarsi sul versante della colpevolezza¹¹⁶ e soffermandosi anche su un sistema di responsabilità delle persone giuridiche per alcuni dei reati elencati nella stessa direttiva¹¹⁷, argomento che verrà diffusamente trattato successivamente¹¹⁸.

Lungo e travagliato è stato l'*iter* che ha portato all'emanazione della novella in questione, che può essere definita come la più importante delle direttive comunitarie in materia ambientale.

Le tappe fondamentali possono essere individuate nella due sentenze che hanno poi dettato al legislatore eurounitario, per così dire, le linee-guida per l'emanazione della direttiva 99/2008/CE: la prima è la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 settembre 2005¹¹⁹ con cui venne annullata la decisione quadro GAI n. 80 del 27 gennaio 2003 (relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale) perché ritenuta invasiva delle competenze comunitarie che, fino ad allora, non comprendevano la capacità normativa in materia penale¹²⁰.

In tale occasione la Corte non ha escluso l'emanazione di future direttive aventi contenuto simile a quella appena annullata, ribadendo che:

¹¹⁶ A. MERLIN, *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in *Ambiente e sicurezza*, 2009, 86 ss.; sul tema v. anche V. PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 918 ss.

¹¹⁷ Direttiva 2008/99/CE, art 6: «Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica [...]».

¹¹⁸ Cfr. par. 7, cap. I.

¹¹⁹ Causa C-176/03, Corte di giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 13 settembre 2005: Commissione delle Comunità europee sostenuta dal Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione Europea, in www.curia.eu.

¹²⁰ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 677 s.; sul tema anche G. M. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano?* In *Dir. comm. Intern.*, 2010, 458 ss.

«anche se, in linea di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientra nella competenza della Comunità, ciò non può tuttavia impedire al legislatore comunitario - allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro le violazioni ambientali gravi – di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritenga necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente»¹²¹.

In linea con la decisione del 2005 è la successiva sentenza del 23 ottobre 2007¹²² in materia di inquinamento provocato da navi.

In particolare, sebbene non fu sancita la piena competenza comunitaria ad emanare normative a contenuto penale in ogni settore delle politiche comunitarie, la sentenza ha riconosciuto la facoltà in capo alla Comunità di emanare direttive in materie non facenti parte delle politiche comunitarie fondamentali, così da armonizzare il diritto penale degli Stati membri in quegli ambiti¹²³.

Inoltre, per valutare la liceità del ricorso agli strumenti del diritto comunitario, vennero fissati i criteri di “indispensabilità della sanzione penale” ed il “divieto di definire misure e tipologia delle pene”¹²⁴, essendo la Comunità legittimata ad adottare norme armonizzatrici che fissino standard minimi di

¹²¹ Causa C-176/03, Corte di giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 13 settembre 2005: Commissione c. Consiglio, www.curia.eu.

¹²² Causa C-440/05 Corte di giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 27 ottobre 2007, Commissione c. Consiglio, *ivi*.

¹²³ C. M. GRILLO, *Iter della direttiva 2008/99/CE ed il recepimento italiano, un tormentato percorso per un risultato insoddisfacente*, in *Riv. Giu.* (a cura di) L. RAMACCI, in www.tuttoambiente.it.

¹²⁴ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 679.

tutela ma non a definire il livello e la specie delle sanzioni applicabili.

La sentenza in questione ha evidentemente un'enorme portata: la Corte di Giustizia Europea, in tal modo, riconoscendo in capo alla Comunità la potestà di armonizzare la disciplina penalistica degli Stati membri – sebbene soltanto in alcuni settori – ha “anticipato” quanto sarebbe avvenuto qualche anno dopo con il Trattato di Lisbona (abrogazione del sistema a pilastri), permettendo il sindacato della Corte stessa sui provvedimenti di recepimento dei singoli Stati non solo nei casi di mancata, ma anche di inadeguata attuazione delle direttive europee¹²⁵.

Malgrado per lungo tempo si sia discusso circa il contenuto della competenza armonizzatrice in materia penale della Comunità, non vi sono mai stati dubbi sul fatto che questo investisse la materia ambientale, oggetto tra l'altro delle due sentenze richiamate¹²⁶.

La direttiva 99/2008/CE – oltre a costituire il primo vero e proprio atto col quale cerca di affermarsi il diritto penale comunitario¹²⁷ – altro non è che il frutto di quanto è stato affermato nelle sentenze appena discusse, avendo essa rispettato i principi guida dettati in tali decisioni¹²⁸.

¹²⁵ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 877 ss.

¹²⁶ Aspetto segnalato dal Parlamento europeo nelle motivazioni del «Progetto di parere della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, 2007/0022» (COD), dove si chiarisce che la sentenza CGCE 23.10.2007 ha confermato la competenza della Comunità ad intervenire sul versante degli illeciti penali per la materia ambientale. Analogamente, prima che la Corte di giustizia si pronunciasse sulla causa C-440/05, il Comitato economico e sociale europeo nel Parere sulla Proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, COM (2007) 51 def.-2007/0022 (COD), aveva ritenuto di doversi pronunciare soltanto sulle proposte in materia di ambiente, tenuto conto che questo costituiva l'unico settore esplicitamente citato dalla sentenza 13 settembre 2005.

¹²⁷ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 872.

¹²⁸ G. M. VAGLIASINDI, *op. ult. cit.*, 456 e 460.

5.3 *La direttiva n. 99/2008/CE*

La direttiva nasce con l'obiettivo di individuare «un elevato livello di tutela per la politica comunitaria in materia ambientale»¹²⁹ e, di fissare, pertanto, uno standard minimo di tutela penale dell'ambiente.

Alla base dell'adozione dell'atto vi è anche la presa di coscienza dell'Unione circa «l'aumento dei reati ambientali e sulle loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi»¹³⁰, nonché relativamente ai sistemi sanzionatori dei singoli Stati membri, ritenuti insufficienti per garantire la tutela dell'ambiente¹³¹.

Inoltre, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 2007¹³², la Comunità rispetta il divieto di imporre il tipo e la misura delle sanzioni, limitandosi invece a stabilire norme che definiscono i requisiti minimi delle condotte punibili¹³³.

Volgendo lo sguardo al contenuto della direttiva, deve evidenziarsi come essa preveda una serie di condotte tipizzate ed individuate in base ai requisiti di illiceità e di potenzialità offensiva delle azioni punite¹³⁴.

Circa il primo aspetto, ai sensi dell'art. 2 lett. a) della direttiva, si ritiene per illecito ciò che viola:

¹²⁹ Direttiva n. 99/2008/CE, 1° considerando.

¹³⁰ Direttiva n. 99/2008/CE, 2° considerando.

¹³¹ Direttiva n. 99/2008/CE, 3° considerando.

¹³² Causa C-440/05 Corte di giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 27 ottobre 2007, Commissione c. Consiglio, in www.curia.eu.

¹³³ Direttiva n. 99/2008/CE, 12° considerando.

¹³⁴ M. BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Dir. e giur. agr, alim., e dell'ambiente*, 2009, n. 5, 301 ss.

«atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati nell'allegato A; ovvero in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all'allegato B; ovvero un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) e ii)».

Per illiceità quindi si intende la realizzazione del fatto incriminato in violazione della normativa comunitaria extrapenale o di quei provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in attuazione della normativa comunitaria¹³⁵.

Il diverso requisito della "potenzialità offensiva" è invece indicato all'art. 3: occorre infatti che le infrazioni elencate in questa disposizione provochino o siano idonee a provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, oppure danni rilevanti alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo o alla fauna ed alla flora¹³⁶.

¹³⁵ C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 8/08/2011, 1; cfr. anche C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale*, Pisa, 2009, 232 ss.

¹³⁶ Direttiva n. 99/2008/CE, art. 3 «Infrazioni»: «Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni ed il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione di rifiuti) che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità delle acque o del suolo, ovvero alla fauna o alla flora;

c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle

In tal modo il legislatore comunitario ha affiancato alla violazione dell'atto amministrativo una situazione di danno o di pericolo concreto per l'ambiente o altri beni (salute, vita) ed ha scelto dunque di incriminare solo quelle condotte più gravi che siano concretamente lesive dei beni tutelati¹³⁷.

Questo tipo di intervento mira porre rimedio alle lacune di disciplina dei singoli Stati membri: se la direttiva avesse previsto la punibilità, accanto alle condotte di danno e pericolo concreto, anche per quelle di pericolo astratto, non sarebbe stato realizzato l'auspicato standard minimo di tutela, bensì uno standard *maximum*, ovviamente contrastante con i principi comunitari di sussidiarietà e proporzionalità (ex art. 5 del Trattato dell'Unione Europea). Con il suo approccio il legislatore comunitario – utilizzando con rigore la sanzione penale come *extrema ratio* – ha impedito quindi che si verificasse una “*iperpenalizzazione*” nel settore ambientale, concentrandosi solo sulle fattispecie più gravi¹³⁸.

Per quel che riguarda le singole infrazioni prese in considerazione dalla direttiva, esse sono elencate all'art. 3 della stessa, cui si aggiunge il reato di «favoreggiamento ed istigazione ad un reato» previsto invece all'art. 4¹³⁹.

L'art. 3, in particolare, obbliga gli Stati membri a criminalizzare le condotte di: scarico, emissione o immissione di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo¹⁴⁰; raccolta, trasporto, recupero, spedizione o lo smaltimento di rifiuti, compresa la sorveglianza di tali

spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse».

¹³⁷ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 878.

¹³⁸ A. DE AMATO, *Trattato di diritto penale dell'impresa*, (a cura di) P. D'AGOSTINO-R. SALOMONE, vol. XI, 2011, Padova, 133.

¹³⁹ Direttiva 2008/99/CE, art. 4 «Favoreggiamento e istigazione ad un reato»: «Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'articolo 3».

¹⁴⁰ Direttiva 2008/99/CE, art. 3 lett. a).

operazioni¹⁴¹; l'utilizzo di materiale nucleare o radioattivo¹⁴²; l'uccisione, la distruzione, il commercio o il possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette¹⁴³; qualsiasi azione che provochi l'inquinamento di un habitat all'interno di un sito protetto¹⁴⁴.

La direttiva richiede come già detto, affinché le condotte elencate siano penalmente rilevanti, che queste vengano commesse illecitamente ed abbiano la "potenzialità offensiva" tale da poter causare un danno o un evento di pericolo concreto alle persone o all'ambiente.

Autorevole dottrina ha guardato con favore alle scelte operate dal legislatore eurounitario con la direttiva in commento, intravedendo in essa una possibilità per modificare il metodo di tutela penale dell'ambiente adottato fino a quel momento: in particolare, infatti, chi lamentava l'eccessivo utilizzo nel nostro sistema giuridico di reati caratterizzati da condotte scarsamente offensive ha accolto con entusiasmo la posizione presa dalla Comunità, ritenendo finalmente maturi i tempi per l'introduzione nell'ordinamento italiano delle auspiccate fattispecie di pericolo concreto o di danno¹⁴⁵.

Nel nostro ordinamento, con il d.lgs. 121/2011 il legislatore nazionale ha recepito la direttiva 2008/99/CE. Nonostante il mancato rispetto del termine ultimo per darvi attuazione (26 dicembre 2010), l'intervento non è stato innovativo come ci si attendeva ed è stato incapace di creare l'agognato sistema di tutela penale effettiva dell'ambiente¹⁴⁶.

¹⁴¹ Direttiva 2008/99/CE, art. 3 lett. b), c).

¹⁴² Direttiva 2008/99/CE, art. 3 lett. e).

¹⁴³ Lett. f), g).

¹⁴⁴ Lett. h).

¹⁴⁵ L. SIRACUSA, *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, n. 2/2015, 209 ss.

¹⁴⁶ M. BENOZZO, *op. ult. cit.*, 302; sul tema v. anche G.M. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il trattato di Lisbona: verso un*

Invero, il legislatore delegato non ha introdotto – ad eccezione delle due nuove disposizioni codicistiche – fattispecie di pericolo concreto o di danno rilevante per le matrici ambientali o per la salute dell'uomo connotate da sanzioni più afflittive e severe, essendosi principalmente mantenute le fattispecie incriminatrici previgenti – contenute nelle discipline di settore – strutturate come reati di pericolo astratto¹⁴⁷.

Il d.lgs. 121/2011 si è limitato infatti ad introdurre solo due nuove fattispecie penali: l'art. 727-bis c.p. rubricato «uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette», ed all'art. 733-bis c.p. la fattispecie di «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto», condotte che, prima del recepimento della direttiva, non erano sanzionate penalmente neanche sotto la forma del pericolo astratto.

Entrambe le disposizioni però hanno ripresentato il problema dell'effettività della sanzione, essendosi scelta ancora una volta – come per la maggior parte dei reati ambientali esistenti fino a quel momento – la forma contravvenzionale, punita con le sole pene dell'ammenda e dell'arresto. Del resto, la scelta stessa della struttura contravvenzionale – che denota una minore gravità della fattispecie che si intende punire – va contro le intenzioni del legislatore comunitario, il cui intervento era diretto alle sole condotte di maggiore rilevanza¹⁴⁸.

nuovo volto del diritto penale ambientale italiano, Dir. comm. Intern., 2010, 458 ss.; v. anche C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 2.

¹⁴⁷ M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?* In www.penalecontemporaneo.it, 07/11/2016, 8 ss.

¹⁴⁸ M. RAIMONDO, *op. ult. cit.*, 9; in tal senso anche V. PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 480.

Il secondo aspetto sul quale è intervenuto il d.lgs. n. 121/2001 è quello della responsabilità degli enti: in particolare si è provveduto ad inserire nel d.lgs. n. 231/2001, all'art. 25-*undecies*, un catalogo di ulteriori ipotesi in cui può sorgere la responsabilità delle persone giuridiche per alcuni reati ambientali commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

Se l'opera armonizzatrice del legislatore italiano può definirsi deficitaria sotto l'aspetto dell'introduzione di nuove fattispecie penali, sicuramente più significativa – ed anche attesa, viste le grosse lacune lasciate dal d.lgs. 231/2001 in materia di salvaguardia dell'ambiente – è la novità rappresentata dalle ipotesi di responsabilità degli enti presenti nel predetto art 25-*undecies*¹⁴⁹.

Anche in questo caso, però, la nuova disposizione non è andata esente da critiche: su tutte, non può non essere menzionata quella legata al mancato inserimento tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, dei reati di pericolo concreto o di danno come richiesto dalla direttiva 2008/99/CE. Invero, il catalogo dei reati presupposto è stato sensibilmente ridotto in confronto a quello che era stato previsto nella versione originaria del d.lgs. n. 121/2001, essendosi effettuato, in particolare, quello che è stato definito come un “taglio

¹⁴⁹ G. CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23/03/2012, 3 ss.; sul tema v. anche C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 7 ss.

amazzoneo”¹⁵⁰ per quel che riguarda le fattispecie di inquinamento atmosferico¹⁵¹.

6. *La normativa interna*

Guardando alle scelte legislative compiute entro i nostri confini nazionali, è evidente come da tempo il legislatore tenti di dare organicità alla produzione normativa in tema di tutela dell’ambiente.

Pare possa sostenersi la tesi secondo cui, nonostante le lodevoli intenzioni che animavano il legislatore, questi non sia del tutto riuscito nel suo proposito di dare unitarietà al quadro giuridico nazionale riguardante la salvaguardia dell’ambiente.

Ad avviso di chi scrive, infatti, malgrado l’emanazione del d.lgs. 152/2006, «Norme in materia ambientale» (meglio noto come TUA), che elabora la disciplina delle varie matrici ambientali (acqua, aria, suolo), e della legge n. 68/2015, che introduce un nuovo titolo nel codice penale interamente dedicato alla tutela dell’ambiente, permangono numerose leggi speciali tutt’ora in vigore, le quali rendono difficoltosa la realizzazione dell’obiettivo originario del legislatore di addivenire ad una risistemazione e ad un riordino organico della materia.

¹⁵⁰ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 11, l’autore in particolare evidenzia come: «Sono “sparite” numerose violazioni di offensività meno pregnante (o più indiretta) nel settore dell’inquinamento idrico (scarico idrico non autorizzato di sostanze non pericolose; mancata conservazione dei risultati dei controlli in automatico degli scarichi; impedimento dell’accesso all’insediamento produttivo; violazione degli obblighi di comunicazione in capo al gestore del servizio idrico integrato; inottemperanza delle discipline regionali, utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure previste ecc.). Il “taglio” è stato “amazzoneo” rispetto ai reati di inquinamento atmosferico: nella versione originaria erano stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto tutte le fattispecie penali descritte nell’art. 279, tranne quella di omessa comunicazione di modifica sostanziale allo stabilimento».

¹⁵¹ Delle scelte operate in merito all’inclusione tra i reati presupposto delle singole fattispecie si discuterà approfonditamente *infra* al par. 7.

Si tratta in particolare dei seguenti provvedimenti: i d.lgs. del 12 aprile 2001, n. 206 e d.lgs. 8 luglio 2003, n.224 (riguardanti gli organismi geneticamente modificati); la l. 6 dicembre 1991, n. 394 e 22 gennaio 2004, n. 42 (sul paesaggio e sulle aree protette); la l. 22 febbraio 2001, n. 36 (sull'inquinamento elettromagnetico); come anche la l. 26 ottobre 1995, n. 447, ed il d.lgs. del 4 settembre 2002, n. 262 (sull'inquinamento acustico).

A questo nutrito elenco si aggiungono alcune disposizioni codicistiche nate, o successivamente adattate in via interpretativa, in funzione della custodia dell'ambiente: su tutte la norma contenuta all'art. 434 c.p.¹⁵² rubricato «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi», disposizione spesso utilizzata in giurisprudenza per punire, facendo leva sulla clausola aperta del «disastro innominato», gravi disastri ambientali, in particolare mediante l'estensione del raggio applicativo di una fattispecie posta, quantomeno nelle intenzioni del legislatore, a tutela della sola pubblica incolumità¹⁵³. È necessario in tal senso citare la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 327 del 2008¹⁵⁴ circa la questione di costituzionalità sollevata dal giudice remittente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale riteneva vi fosse una violazione del principio di tassatività con riferimento all'articolo 434 c.p. nella parte in cui contempla la

¹⁵² Art. 434 c.p. «Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi»: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene»; per una trattazione più approfondita del delitto in parola v. par. 5, cap. II.

¹⁵³ La più famosa è probabilmente la vicenda Eternit, Cass. pen. sez. I, 19/11/2014, n. 7941, sul tema cfr. S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24/02/2015. Nella nota *infra* n. 154 vengono riportate altre importanti decisioni riguardante il percorso giurisprudenziale dell'art. 434 c.p.

¹⁵⁴ Corte Costituzionale n. 327 del 30/07/2008, in www.cortecostituzionale.it.

figura delittuosa del “disastro innominato”. In particolare, la norma in commento veniva ritenuta eccessivamente generica ed imprecisa nella descrizione del precetto, con la conseguenza di circoscrivere il ruolo interpretativo del giudice ed al contempo di non permettere ai cittadini la conoscibilità delle condotte vietate.

La Corte Costituzionale ha però ritenuto non fondata la questione, motivando, rispetto al difetto di determinatezza dell’art. 434, che questo non possa essere valutato – e eventualmente rilevato – facendo riferimento ad un singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma solo raccordando quest’ultimo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie ed anche col quadro normativo unitariamente considerato in cui essa si inserisce¹⁵⁵.

Sempre nel codice penale è possibile trovare altre disposizioni poste a tutela di interessi diversi dal bene giuridico dell’ambiente, che, tuttavia sono state spesso utilizzate in giurisprudenza per punire condotte lesive del bene in questione: si tratta, ad esempio, di fattispecie che tutelano

¹⁵⁵ Corte Costituzionale, n. 327 del 30/07/2008: «[...] Per costante giurisprudenza di questa Corte, la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. In particolare, “l’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero [...] di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo”» in www.cortecostituzionale.it; sul tema v. anche Cass. pen. sez. IV, 06/02/2007, n. 4675, in www.altalex.it; Cass. pen. sez. V, 11/10/2006, n. 40330, in www.dirittoambiente.it; Cass. pen. sez. III, 29/02/2008, n. 9418, *ivi*.

specificamente l'acqua¹⁵⁶ (artt. 439¹⁵⁷ e 440¹⁵⁸ c.p.) o altre disposizioni quali i reati di danneggiamento¹⁵⁹ (art. 635¹⁶⁰ c.p.) e di getto pericoloso di cose¹⁶¹ (art. 674¹⁶²)¹⁶³.

¹⁵⁶ Trib. Venezia, 2/11/2001, n. 173, in www.petrochimico.it.

¹⁵⁷ Art. 439 c.p. «Avvelenamento di acque o di altre sostanze alimentari»: «Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo».

¹⁵⁸ Art. 440 c.p. «Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari»: «Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali».

¹⁵⁹ In argomento si vedano Cass. pen. sez. II, 20/12/1975, n. 12383, in www.ambientediritto.it; Cass. Pen. Sez. III, 29/07/2008, n. 31485, *ivi*.

¹⁶⁰ Art. 635 c.p. «Danneggiamento»: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

¹⁶¹ Rispetto a tale disposizione, in particolare, si vedano: Cass. pen. Sez. I, 14/03/2002, n. 23066, in www.ambientediritto.it; Cass. pen. Sez. III, 26/09/2008, n. 36845, in www.altalex.it

¹⁶² Art. 674 c.p.: «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecento euro».

¹⁶³ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 100 ss., 214 ss.; sul tema v. anche L. GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, Napoli, 2008, 185; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli ecodelitti: una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim.* 2/2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 198. Evidenza invero l'autore che: «Come noto, la giurisprudenza ha tentato di porre rimedio a tale lacuna

6.1 *Il testo unico in materia ambientale: il d.lgs. n. 152/2006*

Particolare attenzione merita nel novero delle fonti interne il d.lgs. 152/2006 (TUA), recante «Norme in materia ambientale», con il quale il governo ha ottemperato alla delega del Parlamento, che richiedeva l'adozione di uno o più decreti legislativi di «riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale [...]»¹⁶⁴, in diversi settori indicati all'art. 1 del TUA¹⁶⁵, tra i quali i rifiuti, l'acqua e l'aria.

La disciplina contenuta nel TUA ha come obiettivo primario, indicato all'art. 2¹⁶⁶, quello della «promozione dei livelli di

legislativa attraverso una discutibile operazione esegetica di adattamento delle disposizioni incriminatrici vigenti a fatti di devastanti inquinamenti umani che erano però eterogenei rispetto alle incriminazioni invocate, vuoi per la tipologia di bene giuridico tutelato, vuoi per modalità delle condotte punite. I risultati di una tanto ardita attività interpretativa di tipo creativo sono stati invero non sempre positivi; e sovente hanno clamorosamente fallito l'obiettivo principale che li avevi motivati di assicurare una degna risposta in sede penale alle vittime per le offese subite».

¹⁶⁴ Art. 2 TUA «Finalità»: «Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali».

¹⁶⁵ Art. 1 TUA «Ambito di applicazione»: «Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera
- e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente».

¹⁶⁶ Art. 2 TUA «Finalità»: «Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali».

Ancora una volta appare evidente il collegamento inscindibile tra la qualità della vita umana (bene finale) e la tutela dell'ambiente (bene strumentale)¹⁶⁷.

Anzitutto, per quel che riguarda la sua natura formale, il d.lgs. 152/2006 viene qualificato codice dell'ambiente o testo unico, dato che esso contiene e regola i principali settori ed istituti che generalmente sono ricondotti alla sfera del diritto ambientale.

Ciononostante, è errato parlare di testo unico in virtù della già richiamata copiosa legislazione speciale in materia, restando estromesse, tra le altre, la disciplina sugli OGM, sulle sostanze pericolose e sull'inquinamento acustico¹⁶⁸.

Per quanto concerne la tesi interpretativa che assegna al d.lgs. 152/2006 la qualità di codice, va segnalato un duplice approccio: ad un iniziale scetticismo da parte della dottrina, che negava la legittimità di tale denominazione per via della mancanza di una parte generale che ricomprendesse i principi generali della materia, sostenendo che si trattasse piuttosto di un "testo unificato"¹⁶⁹, seguì un cambio di rotta che prendeva spunto dalle modifiche apportate al TUA nel 2008¹⁷⁰ e nel

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali».

¹⁶⁷ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 7.

¹⁶⁸ AA.VV., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, M. PELLISSERO (a cura di), Torino, 2013, 8.

¹⁶⁹ F. FONDERICO, *L'evoluzione della legislazione ambientale*, in www.giuristiambientali.it, 12.

¹⁷⁰ D. lgs. 16/01/2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale».

2010¹⁷¹, tramite le quali venne innovata la parte prima che fu dedicata alle «disposizioni comuni e ai principi generali», con il recepimento dei principi comunitari di precauzione, prevenzione, sviluppo sostenibile e “chi inquina paga”.

Al riguardo si è parlato, invero, di una «codificazione per approssimazioni successive», il cui processo di assestamento non è ancora terminato vista la natura stessa del bene ambiente, la cui tutela – a seconda del contesto culturale e socio-economico – richiede continue modifiche anche per la presenza di fonti sovranazionali che reclamano continui adattamenti del diritto interno¹⁷².

Il TUA, per il resto, è suddiviso in sei parti: dopo un esordio dedicato ai principi generali che governano la materia, vengono regolate alla parte seconda le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). La parte terza, quarta e quinta si concentrano sulle principali componenti ambientali, rispettivamente disciplinando la tutela delle acque e delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la protezione dell’aria. La sesta ed ultima parte contiene infine le norme in materia di risarcimento del danno ambientale.

6.1.1 Inquinamento idrico

La parte terza, sezione seconda del TUA è interamente dedicata alla tutela delle acque. Come precisato all’art. 73 del

¹⁷¹ D. lgs. 29/06/2010, n. 128: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69».

¹⁷²A. BORZI, *Codificazione, attuazione, norme transitorie e discipline speciali*, in P. GIAMPIETRO (a cura di), *La nuova disciplina dei rifiuti*, Milano, 2011, 183.

testo unico¹⁷³, gli obiettivi che il legislatore si propone di raggiungere attraverso le norme comprese in questa sezione sono quelli di: prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; conseguire il miglioramento dello stato delle acque; perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro idoneità a sostenere comunità animali e vegetali di vario tipo; mitigare gli effetti di inondazioni e siccità ed adoperarsi in tal senso, ad esempio, proteggendo le acque territoriali e marine anche in base agli accordi internazionali in materia; impedire un ulteriore danneggiamento o deterioramento degli ecosistemi acquatici.

Gli strumenti posti a tutela delle acque sono, a seconda dei casi, di tipo amministrativo o penale.

¹⁷³ Art. 73 TUA «Finalità»: «Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:

1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;

3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;

f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico».

Nella disciplina amministrativa di settore rientra quella che riguarda il piano di tutela delle acque (ex art. 121 TUA¹⁷⁴), uno specifico piano di settore contenente le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. La sua adozione è di competenza delle regioni, le quali, per l'attuazione di siffatto piano, devono prima sentire le province per poi trasmettere lo stesso al Ministero dell'ambiente.

¹⁷⁴ Art. 121 TUA «Piani di tutela delle acque»: «Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
- h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni».

Rientra nella branca del diritto amministrativo anche l'autorizzazione agli scarichi (parte terza, sezione seconda, capo secondo TUA) ed il controllo degli stessi.

Per quel che più interessa in questa sede, ovverosia la tutela penale delle acque, il nucleo centrale della disciplina è senz'altro contenuto all'art. 137 del TUA che elenca ben tredici fattispecie penali ed un'aggravante¹⁷⁵.

Sebbene queste disposizioni siano formalmente dirette a «chiunque» tenga le condotte descritte, nella realtà dei fatti si tratterà di reati in cui l'autore principale dei reati descritti sarà un imprenditore o chi esercita l'attività produttiva del servizio¹⁷⁶.

A conferma di quanto appena sostenuto può richiamarsi circostanza che ricadano nell'area del penalmente rilevante solo le acque reflue industriali, definite all'art. 74, comma 1 lett. h), TUA, come «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da

¹⁷⁵ Art. 137 TUA «Sanzioni penali»: «1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro; [...] 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3; [...] 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale; [...] 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente».

¹⁷⁶ A. L. VERGINE, *La tutela penale delle acque nel d. lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, *Speciale Ambiente*, 19 ss.

edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento»¹⁷⁷.

Costituirà invece illecito amministrativo lo scarico non autorizzato di acque reflue domestiche («provenienti da insediamenti di tipo residenziale [...]» ex art. 74 lett. g) e di quelle meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 133 del TUA.

Sono invece espressamente destinate: al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la fattispecie penale di cui al comma sesto dell'art. 137 TUA ed al gestore del servizio idrico integrato, quella di cui al settimo comma dello stesso articolo¹⁷⁸.

In dottrina, tra le tredici fattispecie contenute all'art. 137 si è soliti distinguere quattro categorie di reati, tutte di natura contravvenzionale: ipotesi di scarico in assenza di autorizzazione o laddove la stessa sia sospesa o revocata (comma 1, 3); fattispecie di violazione dei limiti tabellari o contenuti in allegati del TUA, o eventualmente dei più rigorosi valori fissati dagli enti locali (commi 5, 6); casi di scarico in violazione di prescrizioni, provvedimenti e divieti (commi 7, 9, 10, 11, 12, 14); violazione di obblighi che sono volti a consentire l'accertamento di illeciti da parte delle autorità di controllo (commi 4, 7, 8)¹⁷⁹.

¹⁷⁷ AA.VV., M. PELLISSERO (a cura di), *op. ult. cit.*, 9; C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 90.

¹⁷⁸ Art. 137 TUA «Sanzioni penali» co 6 e 7: «Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».

¹⁷⁹ Così C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 90.

Le sanzioni penali – conformemente alla natura contravvenzionale dei reati appena citati – saranno nella gran parte dei casi quella dell’ammenda, il cui valore sarà variabile a seconda della gravità della condotta tenuta, e dell’arresto comminabile fino ad un massimo di tre anni¹⁸⁰.

6.1.2 Rifiuti

La parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 è riservata alla disciplina dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati. La materia è stata spesso oggetto di discussione tra la giurisprudenza nazionale e quella comunitaria, soprattutto per l’incertezza legata alla nozione stessa di rifiuto¹⁸¹.

La disciplina dei rifiuti pertanto è stata frequentemente soggetta a modifiche.

Ad ogni modo, per rifiuto deve intendersi «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». Questa infatti è la definizione fornita dall’art. 183 lett. a) del TUA, modificato dal d.lgs. n. 205/2010.

Le varie tipologie di rifiuto sono specificate nell’allegato D del TUA, che a sua volta riporta il catalogo europeo dei rifiuti (CER). È bene sottolineare, come affermato all’art. 184 comma 5 del TUA, che «L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D [...] è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza

¹⁸⁰ L’art. 137 TUA, ad es., al comma 1 sancisce che: «[...] è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro»; comma 7 «[...]si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi»; comma 8 «[...] è punito con la pena dell’arresto fino a due anni».

¹⁸¹ F. GIAMPIETRO, *La nuova direttiva-quadro sui rifiuti ed il TUA dopo il d. lgs. 4/2008: le nozioni di rifiuto, sottoprodotto, m.p.s.*, in *Riv. Amb. Svil.* 2015, 277.

o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi [...]».

L'elenco assume dunque un valore relativo ed indiziario: la sostanza o l'oggetto in questione assumerà la qualità di rifiuto a seconda della destinazione o dell'impiego che di esso se ne farà nel caso concreto¹⁸².

A rendere meno approssimativo il concetto di rifiuto vengono in soccorso all'interprete altri concetti: quale quello di sottoprodotto, la cui definizione è fornita all'art. 184-*bis*¹⁸³ del testo unico, e quello di cessazione della qualifica di rifiuto data all'art. 184-*ter*¹⁸⁴.

Ad essi si aggiunge l'art. 185¹⁸⁵ che individua espressamente i casi di «esclusione dall'ambito di applicazione» della normativa in esame.

¹⁸² C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 109; v. anche G. LATTANZI, *Codice penale e delle leggi penali*, 2011, Milano, 481.

¹⁸³ Art. 184-*bis* TUA: «È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».

¹⁸⁴ Art 184-*ter* TUA: «Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana».

¹⁸⁵ Art. 185 TUA: «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

Questi articoli sono stati introdotti nel TUA con il d.lgs. n. 205/2010 e permettono di individuare con maggior certezza – tramite un ragionamento *a contrario* – le sostanze e gli oggetti che possano ricadere all’interno della nozione di rifiuto e della normativa per essa prevista nel d.lgs. n.152/2006¹⁸⁶.

A differenza di quelli in materia di inquinamento idrico, i reati del presente titolo sono “comuni” ed in quanto tali possono essere commessi da chiunque ponga in essere la condotta sanzionata, ad eccezione del reato di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” di cui all’art. 256, comma secondo, che punisce espressamente soltanto i «titolari di imprese ed i responsabili di enti»¹⁸⁷.

Anche i reati in materia di rifiuti sono prevalentemente di carattere contravvenzionale. Fanno eccezione solo due

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

¹⁸⁶ L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2015, 190 ss.

¹⁸⁷ Cass. pen. sez. III, 08/10/2014, n. 47662: « [...] Va ricordato in proposito che il d.lgs. n. 152 del 2006 all'art. 256, comma 2 stabilisce che le pene individuate dal primo comma per le ipotesi di illecita gestione siano applicabili anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2. Se, dunque, l'abbandono viene effettuato da tali soggetti, si configura una violazione penale, mentre se l'autore dell'abbandono non possiede tale qualità, la sanzione è quella amministrativa. La ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, secondo l'autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti», in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10/04/2015.

fattispecie: la condotta punita all'art. 256-bis¹⁸⁸ – introdotta con la l. n. 6/2014 – rubricato «combustione illecita di rifiuti» che viene punita con la reclusione da tre a sei anni (pena che può essere aumentata di un terzo nei casi più gravi previsti ai commi terzo e quarto dello stesso articolo) ed il reato, previsto all'art. 260¹⁸⁹, di «attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti», che incrimina le forme più gravi di gestione abusiva di rifiuti che siano realizzate in forma continuativa ed organizzata. La condotta è sanzionata con la reclusione fino a otto anni.

Le due ipotesi appena citate costituiscono gli unici delitti in materia di rifiuti contenuti nel TUA, ciò comporta la possibilità di usare le intercettazioni come mezzo di prova e l'applicazione di misure cautelari altrimenti non adottabili. A differenza delle contravvenzioni ambientali però, per dimostrare l'elemento soggettivo del reato non sarà sufficiente la colpa, bensì sarà richiesto il dolo, in entrambe le fattispecie in analisi, affinché la condotta possa essere ritenuta penalmente rilevante¹⁹⁰.

¹⁸⁸ L'art. 256-bis TUA fa parte di un blocco di disposizioni volte a rispondere alle emergenze ambientali manifestatesi soprattutto in Campania ed in Puglia, sebbene il suo campo d'azione investa l'intero Paese.

¹⁸⁹ Art. 260 TUA: «Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni».

¹⁹⁰ Sul tema, P. FIMIANI, *Relazione tenuta per "Incontro di studi sul tema: I crimini ambientali, rifiuti, paesaggio e violazioni urbanistiche"*, Roma, 25/27 marzo 2009, in www.lexambiente.org, 5 s.; cfr. anche A. BORZI', *La complessa nozione di rifiuto del d. lgs. del 3 aprile 2006, n. 152*, in *Amb. e svil.*, n. 7/2006, 617 ss.

6.1.3 Inquinamento atmosferico

La quinta parte del testo unico in materia ambientale, quasi interamente modificata con il d.lgs. n. 128/2010, si occupa invece delle «norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera».

L'art. 268 alla lett. a) del TUA (oggetto di modifica da parte del d.lgs. n. 46/2014), in particolare, fornisce la definizione di inquinamento atmosferico come «ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente».

La nozione è inoltre strettamente connessa a quella di «emissione», per la quale, ex art. 268 lett. b) del testo unico dell'ambiente, si intende «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'art. 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di composti organici volatili (COV) nell'ambiente».

Come per l'inquinamento idrico ed i rifiuti, una parte importante della disciplina in parola è rivestita dal diritto amministrativo: l'art. 269 del TUA¹⁹¹, infatti, richiede l'autorizzazione per tutti quegli stabilimenti che producano emissioni in atmosfera (vengono fatti salvi quegli impianti

¹⁹¹ Art. 269 TUA «Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti»: «Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni».

previsti all'art. 267, commi 2 e 3¹⁹², ed all'art. 272 commi 1 e 5)¹⁹³.

¹⁹² Art. 267 TUA «Campo di applicazione»: «1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite. 2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda del TUA. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali di qualità dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento, nonché nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8. 3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale»

¹⁹³ Art. 272 TUA «Impianti ed attività in deroga»: «1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto

Per quel che riguarda la responsabilità penale, l'articolo di riferimento del presente titolo è il 279 TUA che prevede la punibilità di diverse fattispecie, perlopiù aventi ad oggetto l'inizio di installazione o l'esercizio di uno stabilimento in modo illegittimo, quindi in assenza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, sospesa o revocata¹⁹⁴, oppure in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione¹⁹⁵.

Si tratta comunque di reati contravvenzionali, punibili alternativamente con l'ammenda o con l'arresto fino ad un massimo di due anni, pene obblabili a condizione che si provveda all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato¹⁹⁶.

possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive. [...] 5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277»

¹⁹⁴ Art. 279, co 1 TUA «Sanzioni»: «Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente».

¹⁹⁵ Art. 279, co 2 TUA: «Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione».

¹⁹⁶ AA.VV., *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, in F. GIUNTA (a cura di), II ed., Padova, 2007, 449.

Particolarmente interessante è il rapporto tra la fattispecie di emissioni oltre i valori limite (art. 279, comma 2 del TUA) ed il reato descritto all'art. 674¹⁹⁷ del codice penale rubricato "getto pericoloso di cose" che punisce la condotta di chi «provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo» atti ad offendere, imbrattare o molestare persone¹⁹⁸.

La giurisprudenza formatasi in merito, infatti, è conforme nel ritenere ammissibile il concorso tra la contravvenzione del testo unico ambientale ed il reato di matrice codicistica in virtù della diversità dei beni giuridici tutelati: nel primo caso, infatti, l'oggetto della tutela penalistica consiste nella salubrità dell'ambiente (espressamente dell'aria), mentre nel secondo esso viene individuato nel bene giuridico dell'incolumità pubblica¹⁹⁹.

Il concorso viene anche giustificato in ragione della diversità strutturale delle due disposizioni: invero, il reato di «getto pericoloso di cose» si distingue per l'idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone, componente invece non richiesta dall'art. 279, comma 2, del TUA²⁰⁰, che a sua volta

¹⁹⁷ Art. 674 c.p.: «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro».

¹⁹⁸ AA.VV., *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, in F. GIUNTA (a cura di), 1717 ss.

¹⁹⁹ Cass. pen. sez. I, 14/03/2002, n. 23066, in www.ambientediritto.it; Cass. pen. sez. III, 30/10/2007, n. 40191, in www.focusambiente.it.

²⁰⁰ Art. 279 co 2 TUA richiama, tra gli Allegati alla parte V, le sostanze indicate nella Tabella A, classe I:

«- Asbesto (cristolite, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite e tremolite)
- Benzo(a)pirene
- Berillio e i suoi composti espressi come Be
- Dibenzo(a,h)antracene
- 2-naftilammina e suoi sali
- Benzo(a)antracene
- Benzo(b)fluorantene
- Benzo(j)fluorantene Benzo(k)fluorantene
- Dibenzo(a,h)acridina
- Dibenzo(a,j)acridina
- Dibenzo(a,e)pirene
- Dibenzo(a,h)pirene

presenta come caratteristiche specializzanti l'indicazione di uno specifico soggetto attivo («il gestore dello stabilimento», si tratta dunque di un reato “proprio”, differentemente dall'illecito penale descritto dall'art. 674 c.p.) e l'oggetto delle

-
- Dibenzo(a,i)pirene
 - Dibenzo(a,l)pirene
 - Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)
 - Dimetilnitrosamina
 - Indeno (1,2,3-cd) pirene (1)
 - 5-Nitroacenaftene
 - 2-Nitronaftalene
 - 1-Metil-3-Nitro-1-Nitrosoguanidina
 - Classe II:
 - Arsenico e suoi composti, espressi come As
 - Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr
 - Cobalto e suoi composti, espressi come Co
 - 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali
 - Dimetilsolfato
 - Etilenimmina
 - Nichel e suoi composti espressi come Ni (2)
 - 4- aminobifenile e suoi sali
 - Benzidina e suoi sali
 - 4,4'-Metilen bis (2-Cloroanilina) e suoi sali
 - Dietilsolfato
 - 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi sali
 - Esametilfosforotriamide
 - 2-Metilaziridina
 - Metil ONN Azossimetile Acetato
 - Sulfallate
 - Dimetilcarbammoilcloruro
 - 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali;
 - Classe III:
 - Acrilonitrile
 - Benzene
 - 1,3-butadiene
 - 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)
 - 1,2-dibromoetano
 - 1,2-epossipropano
 - 1,2-dicloroetano
 - vinile cloruro
 - 1,3-Dicloro-2-propanolo
 - Clorometil (Metil) Etere
 - N, N-Dimetilidrazina
 - Idrazina
 - Ossido di etilene
 - Etilentiourea
 - 2-Nitropropano
 - Bis-Clorometiletere
 - 3-Propanolide
 - 1,3-Propansultone
 - Stirene Ossido».

emissioni, che non dovranno essere generici «gas, vapori o fumi», ma determinate sostanze²⁰¹.

Pertanto, appare possibile sostenere che le due disposizioni predette si pongano in un rapporto di specialità reciproca tale da giustificare il concorso tra i due reati in parola²⁰².

Parrebbe essere di diverso avviso altra parte della dottrina che ha evidenziato come in tal caso, non essendovi un rapporto una di specialità unilaterale ex art. 15 del codice penale tra le due disposizioni²⁰³, andrebbe applicato il criterio dell'assorbimento del reato di «getto pericoloso di cose» nella disposizione di cui all'art. 279, comma 2 del TUA, che prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla prima (arresto fino a un anno o ammenda fino a 1032 euro a fronte della sanzione alternativa dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a duecentosei euro prevista all'art. 674 c.p.²⁰⁴)

6.2 La riforma sugli “ecoreati”: la l. n. 68/2015

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la l. n. 68/2015 in materia di ecoreati, una riforma attesa per lungo tempo dagli “addetti al settore”, vista la ormai conclamata necessità di rinnovare le tecniche di tutela del bene giuridico ambiente²⁰⁵. Come riscontrato nei paragrafi precedenti, invero, la configurazione

²⁰¹ L. GIZZI, *Inquinamento elettromagnetico e responsabilità penale: la Cassazione sul caso Radio Vaticana*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 06/07/2011, 1 ss.

²⁰² C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 205.

²⁰³ Art. 15 c.p. «Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge»: «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

²⁰⁴ L. GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, Napoli, 2008, 105 ss.

²⁰⁵ E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, *op. cit.*; Milano, 2004, 335 ss.; L. SIRACUSA, *Tutela penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 431 ss.

dei reati ambientali contenuti nel TUA – pressoché nella totalità dei casi – quali illeciti di natura contravvenzionale ed il corrispondente sistema sanzionatorio si sono rivelati inidonei alla salvaguardia delle matrici ambientali.

Tale inadeguatezza è emersa soprattutto dalla prassi giurisprudenziale che, nonostante i nuovi reati inseriti all'interno del TUA, ricercava comunque risposte sanzionatorie più efficaci tra le fattispecie codicistiche, specie tra i delitti posti a tutela dell'incolumità pubblica nel Titolo VI del codice penale²⁰⁶.

Questa operazione esegetica della magistratura, indubbiamente apprezzabile nelle intenzioni, si è tuttavia rivelata fallimentare secondo alcuni autori²⁰⁷ ed ha finito per confondere ancora di più alcuni punti della disciplina presa in esame, come ad esempio in tema di individuazione del momento consumativo del delitto di disastro innominato (ex art. 434 c.p.) sul quale si sono formati ben cinque orientamenti interpretativi differenti²⁰⁸.

²⁰⁶ Il *leading case* è senz'altro costituito dal caso Eternit, concluso con sentenza di proscioglimento per prescrizione, Cass. Pen., sez. I, 19 novembre 2014 n. 7941, sul tema cfr. S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24/02/2015; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale* n. 2/2015, 198, evidenzia invero l'autore come: «la giurisprudenza ha tentato di porre rimedio a tale lacuna legislativa attraverso una discutibile operazione esegetica di adattamento delle disposizioni incriminatrici vigenti a fatti di devastanti inquinamenti umani che erano però eterogenei rispetto alle incriminazioni invocate, vuoi per la tipologia di bene giuridico tutelato, vuoi per modalità delle condotte punite. I risultati di una tanto ardita attività interpretativa di tipo creativo sono stati invero non sempre positivi; e sovente hanno clamorosamente fallito l'obiettivo principale che li avevi motivati di assicurare una degna risposta in sede penale alle vittime per le offese subite».

²⁰⁶ v. *infra* par. 5.3, cap. I.

²⁰⁷ A. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio* in *Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale* n. 2/2015, 72.

²⁰⁸ Rispettivamente: Tribunale di Torino, 13/02/2012, cfr. L. MASERA, *La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 30/05/2012: la pronuncia individua il momento consumativo nel momento in cui cessa la situazione di pericolo

Non è casuale che l'approvazione del testo di legge sia avvenuta a circa un mese di distanza dalla conclusione del caso Eternit, come a voler dare una risposta a tutte le critiche sollevatesi al termine di tale procedimento²⁰⁹.

All'insoddisfazione dei commentatori nazionali, si aggiungeva inoltre la "pressione" esercitata dall'Unione Europea con la già citata direttiva 2008/99/CE «sulla tutela penale dell'ambiente», che – come si è visto²¹⁰ – imponeva al nostro ordinamento di adempiere agli obblighi di criminalizzazione delle condotte maggiormente offensive del bene ambiente tramite l'introduzione di fattispecie di pericolo concreto o di danno e mediante la predisposizione di sanzioni più incisive, tali da garantire un efficace tutela del bene in parola, richieste soddisfatte solo in parte con il d.lgs. 7 luglio 2011, n.121²¹¹.

La novità più rilevante della l. n. 68/2015, è costituita dall'inserimento nel codice penale di un intero Titolo dedicato ai reati ambientali²¹², un'operazione dall'indiscutibile valore simbolico che trae in sé indubbi vantaggi²¹³.

provocata dall'evento disastroso; Corte d'appello di Torino, 3/06/2013, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 18/11/2013: individua il momento consumativo nel momento in cui cessano i danni alla salute causalmente riconducibili all'evento disastroso; Cass. pen. sez. III, 19/11/2014, n. 7941, cfr. S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24/02/2015. La decisione individua il momento consumativo nel momento in cui l'evento disastroso raggiunge l'apice della sua gravità; Corte d'Assise di Chieti, 19/12/2014, *ivi*: individua il momento consumativo nel momento in cui l'evento raggiunge livelli di gravità, diffusività e pericolosità tali da potersi configurare quale vero e proprio evento disastroso; Cass. pen. sez. III, 28/05/2014 n. 32170, in www.dirittopenalecontemporaneo.it 9/12/2014: individua il momento consumativo el momento in cui cessa la condotta illecita che ha provocato il protrarsi della situazione offensiva».

²⁰⁹ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 199.

²¹⁰ v. par 5.3, cap. I.

²¹¹ Il d.lgs. 121/2011 diede attuazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché alla direttiva 2009/123/CE che a sua volta modificava la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi; sul tema v. M. BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Dir. giur. agr. alim. dell'ambiente*, 2009, n. 5, 301.

²¹² Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente».

²¹³ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 200.

Anzitutto, la sistemazione dei nuovi ecoreati nel codice penale – ed in un titolo loro dedicato – attesta il particolare rilievo assegnato al bene ambiente, contribuendo inoltre alla consacrazione definitiva che esso assume tra i valori principali oggetto di tutela penale nel nostro ordinamento²¹⁴.

Questa scelta ha delle positive ricadute anche in termini di prevenzione tramite l'inasprimento delle sanzioni previste, in virtù del maggior "peso" assunto dal bene tutelato, ma anche in termini di mutamento della prospettiva di tutela da un modello antropologico ad uno più ecologista²¹⁵.

Gli indizi di questo cambiamento sono diversi ed è possibile individuarli ad esempio nella previsione di due aggravanti ad *hoc* agli articoli 452-*octies* e *novies* c.p., quest'ultima in particolare viene rubricata come "aggravante ambientale" e comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena «quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal d.lgs. n. 152/2006, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente». Un ulteriore segnale del deciso cambio di rotta verso una visione ecocentrica del bene giuridico ambientale è costituito dall'art. 452-*duodecies*, rubricato «Ripristino dello stato dei luoghi», disposizione che, nel caso in cui venga pronunciata una sentenza di condanna o di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.) per uno dei delitti del Titolo VI-bis, pone a carico del condannato l'onere del recupero e, laddove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi²¹⁶.

²¹⁴ A. FIORELLA, *Ambiente e diritto penale* in C. ZANGHI', *Protection of the environment and penal law*, Bari, 1993, p. 231 ss.; M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a contenuto contravvenzionale*, Padova, 1996, 255 ss.

²¹⁵ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 200 s.; cfr. anche A PAGLIARO, *Aspetti giuridici della prevenzione*, in *Il diritto penale tra norma e società*, Vol. III, Milano, 2009, 891 ss.

²¹⁶ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 200. L'autrice evidenzia come: «La collocazione dei più gravi reati ambientali nel codice penale certifica in

Rinviando al prossimo capitolo per un'analisi più approfondita delle singole fattispecie, può in questa sede anticiparsi come nel nuovo Titolo VI-bis siano stati inseriti due delitti dolosi: il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ed il delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), punibili anche in forma colposa in base al disposto dell'art. 452-*quinqies* c.p.

Tali nuovi reati hanno colmato un'evidente lacuna del nostro ordinamento completando il quadro della tutela penale dell'ambiente oggi vigente: alle contravvenzioni di pericolo astratto del TUA, infatti, sono state aggiunte fattispecie incriminatrici che sanzionano la violazione della normativa extrapenale di settore abbinata ad una situazione di pericolo concreto o di danno per il bene tutelato, anche in considerazione delle richieste contenute nella predetta Direttiva 2008/99/CE²¹⁷.

Tra le innovazioni più importanti della l. n. 68/2015 merita di essere menzionata anche quella relativa al carattere "premiante"²¹⁸ della riforma, che può essere riscontrato principalmente nell'art. 452-*decies* c.p. rubricato «Ravvedimento operoso»: questa disposizione, infatti, sancisce una riduzione del carico sanzionatorio per colui che si adopera in una vasta gamma di atteggiamenti tali da evitare che l'attività delittuosa possa portare a conseguenze peggiori,

effetti il particolare rilievo assegnato al bene giuridico dell'ambiente e contribuisce ad una maggiore stigmatizzazione in chiave general-preventiva dei comportamenti puniti. [...] Si tratta di una scelta assiologica che avvalorava l'idea dell'assoluta centralità finalmente assunta dal bene ambiente, nel quadro del nucleo forte dei valori oggetto di tutela penale, e che ha inevitabili ricadute sul piano della prevenzione generale, in termini sia di aggravamento del livello afflittivo delle sanzioni previste in proporzione al maggior "peso" acquisito dal bene protetto, sia di affermazione e promozione di un nuovo modello "culturale" di stampo ecologista».

²¹⁷ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 200 ss.; G. AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, 2 s., in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 30/07/2015.

²¹⁸ G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, 11.

ovvero che pone in essere comportamenti che possano più semplicemente risolversi in forme di collaborazione processuale²¹⁹.

Infine, con la legge introduttiva dei nuovi ecodelitti, il legislatore non si è sottratto alla spinosa questione della necessaria riconsiderazione complessiva dei reati contravvenzionali in materia ambientale contenuti nella legislazione speciale, introducendo nel TUA una parte *sesta-bis*²²⁰ denominata «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale» che, almeno nelle intenzioni iniziali, doveva consentire l'estinzione delle contravvenzioni ambientali che non cagionassero danno o pericolo concreto per le matrici ambientali²²¹.

Tuttavia, non è chiaro se il campo di applicazione di tale nuova parte del testo unico ambientale riguardi solo le contravvenzioni in esso contenute o anche quelle collocate in leggi ad esso estranee, ma che comunque vi rinviano per la disciplina sanzionatoria.

²¹⁹ L'art. 452-*decies* c.p., prevede una riduzione della pena dalla metà a due terzi nei confronti di chi: «[...] si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

²²⁰ Artt. 318-*bis*, *ter*, *quater*, *quinqüies*, *sexies*, *septies* e *octies* del TUA.

²²¹ Art. 318-*ter*, co 1, TUA: «Prescrizioni»: «Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero».

Stando alla lettera dell'articolo 318-bis²²² del TUA, sembrerebbe corretto escludere dal raggio applicativo della riforma tutte quelle contravvenzioni esterne al TUA e che vi facciano riferimento per le sole sanzioni e non anche per i precetti²²³. Applicando però l'art. 318-bis a tali norme (quale, ad esempio, l'art. 16 del d. lgs. n. 36/2003²²⁴ in tema di discariche, che a sua volta rinvia all'art. 51, comma 3, del d. lgs. n. 22/1987, successivamente abrogato dal testo unico stesso e dunque riferibile oggi all'art. 256, comma 3, TUA) per analogia *in bonam partem* si arriverebbe alla soluzione opposta. Ciononostante, l'applicazione dell'analogia in tal senso è vietata (ex art. 14 disp. prel. c.c.), dato che le cause estintive rientrano nel novero delle norme eccezionali²²⁵.

Anche su tale contenuto della parte sesta-bis del TUA è lecito, tuttavia, nutrire qualche dubbio: infatti, non è immediata la percezione di quali siano le contravvenzioni ambientali che restano escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 318-bis, che si riferisce testualmente soltanto a quelle che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette²²⁶.

²²² Art. 318-bis TUA: «Ambito di applicazione»: «Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

²²³ S. MAGLIA, *Prime considerazioni in merito alla nuova parte VI-bis*, D.L.vo n. 152/2006, in www.tuttoambiente.it.

²²⁴ D. lgs. n. 36/2003, art. 16: «Sanzioni»: «chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11».

²²⁵ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 61.

²²⁶ In argomento v. M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali, Godot è arrivato?*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 07/11/2016, 24. Secondo l'autore, infatti: «Al di là delle difficoltà che si registrano sul fronte dell'individuazione delle contravvenzioni interessate dal procedimento prescrittivo-estintivo, ciò che più rende scettici in ordine all'effettiva utilità della nuova disciplina è, innanzitutto, il fatto che il meccanismo di accertamento dell'infrazione sembra non tener conto delle peculiarità del danno ambientale, il quale normalmente è il frutto di condotte seriali e

La valutazione sulla possibilità di applicare ad una determinata disposizione la causa estintiva in parola, si è detto, deve prescindere dalla struttura della fattispecie e va fatta caso per caso²²⁷.

Potranno quindi rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 318-bis contravvenzioni di pericolo concreto, laddove quest'ultimo non sia anche attuale, come potrebbero restare escluse fattispecie di pericolo astratto che possano in concreto mettere in pericolo il bene giuridico tutelato²²⁸.

Ciò comporta che quasi tutte le contravvenzioni del TUA sono almeno potenzialmente interessate alla causa estintiva in esame, in considerazione della loro natura di fattispecie di pericolo astratto²²⁹.

7. Dalla responsabilità delle persone fisiche alla responsabilità delle persone giuridiche

Il percorso che nel nostro ordinamento ha portato all'affermazione della responsabilità degli enti per i reati ambientali si snoda in diverse tappe.

Questo lungo cammino trae origine dalla Convenzione di Strasburgo per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto

reiterate nel tempo: difficilmente, infatti, una singola condotta è in grado di produrre delle conseguenze immediatamente percepibili in termini di offesa al bene ambiente».

²²⁷ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 62.

²²⁸ N. CARBONI-R. BERTUZZI, *La estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla legge 68/2015*, in www.lexambiente.com, 16/02/2016.

²²⁹ M. C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d. lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 5/11/2015, 9 ss.

penale²³⁰, rimasta però priva di applicazione in quanto ratificata solo dall'Estonia²³¹.

Il primo vero tentativo del nostro legislatore di introdurre una forma di responsabilità degli enti per i reati in materia ambientale, in particolare, va individuato nella legge n. 300 del 29 settembre 2000 con la quale il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo (d.lgs. 231/2001) che ha avuto per oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

La legge delega elencava all'art. 11 alcuni illeciti ambientali che avrebbero dovuto essere inseriti nel catalogo dei reati presupposto; tuttavia, ragioni di tipo pratico – paventate nella Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001²³² e perlopiù legate alle difficoltà di assimilazione di questa nuova forma di responsabilità da parte delle imprese – hanno portato il legislatore a disattendere l'art. 11 della legge delega e, di conseguenza, a non inserire nel catalogo dei reati presupposto fattispecie che tutelassero l'ambiente²³³.

Ancora una volta è stata necessaria la pressione esercitata dalla Comunità europea per persuadere il legislatore nazionale a

²³⁰ La Convenzione di Strasburgo – adottata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1998 – prevedeva all'art. 9 la responsabilità della persona giuridica coinvolta nella commissione di un reato ambientale.

²³¹ G. CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23/03/2012, 1 ss.

²³² Nella relazione introduttiva d.lgs. n. 231/2001 si legge infatti che: «*l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume carattere di forte innovazione nell'ordinamento e, quindi, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto, con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento*».

²³³ M. RAIMONDO, *op. ult. cit.*, 7; cfr. anche A. MANNO, *La responsabilità degli enti da reato ambientale*, in B. ROMANO, *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013, 214: l'autrice si è espressa nel senso che tale esclusione attestasse un atteggiamento di compiacenza della classe politica verso l'imprenditoria.

rivisitare l'elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Il Consiglio d'Europa ha infatti adottato le decisioni quadro GAI 2003/80²³⁴ e 2005/67, le quali stabilivano una forma di responsabilità degli enti concernente condotte intenzionali o colpose dei propri organi che trasgredissero disposizioni comunitarie a tutela dell'ambiente.

Negli anni seguenti entrambe le decisioni quadro furono annullate dalla Corte di Giustizia dell'Unione poiché lesive della competenza della Commissione europea nel campo della protezione ambientale²³⁵.

²³⁴ La decisione quadro 2003/80 richiedeva agli Stati membri di rendere punibili condotte commesse volontariamente o con grave negligenza che violassero disposizioni comunitarie volte a tutelare l'ambiente. Tra queste si segnalano fattispecie riguardanti lo scarico non autorizzato di alcune sostanze nelle acque o l'emissione di sostanze pericolose nell'aria, in acqua e sul suolo.

²³⁵ Corte di Giustizia Europea, grande sezione, 13/09/2005, C-176/039: *«Quanto al contenuto della decisione quadro, essa elenca, all'art. 2, una serie di comportamenti particolarmente gravi a danno dell'ambiente, che gli Stati membri devono sanzionare penalmente. Vero è che gli artt. 2-7 di tale decisione recano una parziale armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli elementi costitutivi di vari reati contro l'ambiente. Orbene, in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità (v., in tal senso, sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Race. pag. 2595, punto 27, e 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, Racc. pag. I-3711, punto 19). Quest'ultima constatazione non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente. [...] Alla luce di quanto sopra, la decisione quadro, sconfinando nelle competenze che l'art. 175 CE attribuisce alla Comunità, viola nel suo insieme, data la sua indivisibilità, l'art. 47 UE.»*, in www.curia.eu; Corte di Giustizia Europea, grande sezione, 23/10/2007, C-440/05: *«La Commissione ritiene che, a causa del fondamento normativo scelto per la sua adozione, la decisione quadro 2005/667 violi l'art 47 UE e debba pertanto essere annullata. Secondo la Commissione, emerge dalla citata sentenza Commissione/Consiglio, la cui portata trascenderebbe l'ambito della politica comunitaria relativa alla tutela dell'ambiente, che occorre fare riferimento allo scopo e al contenuto di un atto al fine di determinare il fondamento normativo appropriato per la sua adozione. Certamente, la Corte avrebbe ricordato in tale sentenza che il diritto penale non rientra, in linea di principio, nella competenza della Comunità. Tuttavia, essa avrebbe riconosciuto che la Comunità ha*

Successivamente, però, vennero approvate le direttive europee 2008/99/CE e 2009/123/CE: in particolare la prima delle due ha delineato i tratti essenziali del regime di responsabilità delle persone giuridiche da reato ambientale ²³⁶ – compatibile tra l'altro con i requisiti sanciti dal d.lgs. 231/2001 per il riconoscimento della responsabilità in capo agli enti – obbligando altresì gli Stati membri a fissare al riguardo sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive»²³⁷.

In risposta a questi provvedimenti, il Parlamento ha emanato la l. n. 96 del 2010 incaricando il Governo di recepire la normativa comunitaria e di inserire nel d.lgs. n. 231/2001 le fattispecie previste dalle direttive europee e le rispettive ed adeguate sanzioni.

Il Governo ha quindi provveduto ad aggiungere alla lista dei reati presupposto della responsabilità degli enti una serie di fattispecie contenute nel nuovo art. 25-*undecies*²³⁸.

*una competenza implicita collegata ad un fondamento normativo specifico e dunque può adottare provvedimenti penali appropriati, a condizione che sussista la necessità di lottare contro inadempimenti nell'attuazione degli obiettivi della Comunità e che i detti provvedimenti abbiano lo scopo di garantire la piena efficacia della politica comunitaria in questione. La Corte non avrebbe peraltro definito l'ampiezza della competenza del legislatore comunitario in materia penale, poiché non avrebbe operato alcuna distinzione in relazione alla natura dei provvedimenti penali di cui trattasi. [...] Tenuto conto dell'approccio funzionale seguito dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Consiglio, nonché del fatto che le misure previste dagli artt. 1-10 della decisione quadro 2005/667 costituiscono norme di natura penale necessarie per garantire l'efficacia della politica comune dei trasporti, quale sviluppata dalla direttiva 2005/35, la Commissione ritiene che tale decisione quadro violi nel suo insieme l'art.47 UE e debba pertanto essere annullata», *ivi*.*

²³⁶ Direttiva 2008/99/CE art. 6: «Gli Stati membri provvedono affinché possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica [...]».

²³⁷ Direttiva 2008/99/CE art. 7: «[...] gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive»; sul tema v. anche V. PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 918 ss.

²³⁸ L'art. 25-*undecies* post d. lgs. n. 121/2011 ha raccolto in gran parte contravvenzioni già presenti nel TUA, nonché gli artt. 727-*bis* rubricato «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie

Tuttavia, la modifica al decreto, senz'altro ambiziosa negli intenti, si è rivelata insoddisfacente, in quanto, si è detto, la novella è stata soltanto formalmente rispettosa degli obblighi comunitari. Infatti, non sono state introdotte fattispecie di danno o pericolo concreto punite con sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive (come richiesto dal legislatore eurounitario), ma, al contrario, il nostro legislatore si è limitato ad un intervento di carattere decisamente conservativo²³⁹.

La modifica in parola, infatti, si è risolta in un trapianto nel *corpus* del d.lgs. 231/2001 (all'interno dell'art. 25-*undecies*) di reati già esistenti e previsti in altre fonti – perlopiù nel TUA – e nell'inserimento tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente delle due nuove fattispecie codicistiche previste agli articoli 727-*bis* («Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette») e 733-*bis* («Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto») del codice penale²⁴⁰.

Questi ultimi illeciti di nuovo conio, peraltro, pur essendo costruiti come reati di danno o di pericolo concreto, presentano il problema dell'effettività delle sanzioni, trattandosi – come del resto per le fattispecie del testo unico dell'ambiente – di reati contravvenzionali che pongono seri dubbi circa l'effettivo rispetto dell'obbligo europeo di tutela adeguata e che sembrano violare il già citato art. 7 della direttiva 2008/99/CE²⁴¹.

animali o vegetali selvatiche protette») e 733-*bis* rinominato «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto» c.p.; sul tema v. anche E. LO MONTE, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in *Dir. e giur. agr., alim. e dell'ambiente*, 2009, 236.

²³⁹ G. CASARTELLI, *op. ult. cit.*, 4.

²⁴⁰ A. MERLIN, *Tutela penale dell'ambiente: per la direttiva 2008/99/CE è tempo di recepimento*, in *Ambiente & sicurezza*, n. 15/2010, 63 ss.

²⁴¹ V. PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 3, 2011, 480.

Il legislatore delegato, in sostanza, ha eseguito un'operazione che è stata definita di "ortopedia giuridica", essendosi inizialmente cercato di selezionare illeciti effettivamente lesivi del bene giuridico ambientale, per poi, nella versione definitiva del decreto, effettuare una scelta, tra le varie possibili fattispecie, che non si è rivelata del tutto corretta²⁴².

L'evidente limite di questa riforma risiede infatti nella mancata inclusione nell'elenco dei reati presupposto di quelle fattispecie delittuose del codice penale poste a tutela dell'incolumità pubblica che, all'epoca del d.lgs. 121/2011, venivano applicate in giurisprudenza per punire i fatti più gravi di danno all'ambiente, quali ad esempio il «disastro innominato» ex art. 434 c.p., «l'avvelenamento di acque» ex art. 439 c.p. o il «getto pericoloso di cose» ex art. 674 c.p.²⁴³

244

La necessità di colmare le evidenti lacune del d.lgs. 121/2011 ha quindi spinto la giurisprudenza ad agire creativamente, ricercando soluzioni che potessero supplire alle mancanze del legislatore delegato attraverso l'applicazione di fattispecie già presenti nel catalogo dei reati presupposto²⁴⁵.

Si fa riferimento, in particolare, alla vicenda ILVA in cui sia il Gip che il Tribunale del riesame hanno provato a colmare tale vuoto normativo tramite l'applicazione del delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., introdotto nell'art.

²⁴² G. CASARTELLI, *op. cit.*, 4.

²⁴³ G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cassazione penale*, gennaio 2016, n. 1, 413 ss.; nello stesso senso anche L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *Relazione n. III/09/2011 dell'Ufficio del Massimario presso la Corte suprema di Cassazione*, in *Diritto penale contemporaneo*.

²⁴⁴ Cfr. *infra* par. 6.

²⁴⁵ G. AMARELLI, *op. ult cit.*, 416 ss.

24-ter del d.lgs. 231/2001 tra i reati che fondano la responsabilità dell'ente²⁴⁶.

Nei vari gradi di giudizio, invero, si era di fatto paventata l'ipotesi di usare la fattispecie in questione come mezzo per affermare la responsabilità degli enti rispetto a qualunque delitto commesso all'interno di un gruppo criminoso organizzato, anche se non espressamente rievocato dal catalogo dei reati presupposto, comprendendo quindi anche le condotte di danno all'ambiente punibili in base ad illeciti non ricompresi nell'elenco del d.lgs. n. 231 del 2001.

La soluzione esegetica della giurisprudenza, tuttavia, è stata valutata negativamente da parte della dottrina, essendosi ritenuto che una simile lettura troppo elastica del reato (presupposto) di associazione per delinquere potesse dare il via ad una eccessiva estensione della responsabilità *ex delicto* degli enti ad una serie indefinibile di reati²⁴⁷.

La problematica interpretativa in questione è stata risolta dalla Corte Di Cassazione, che ha evidenziato come l'art. 416 c.p. – richiamato dall'art. 24-ter del d. lgs. n. 231/2001 – non può essere usato come “reato passerella”²⁴⁸ per includere nel sistema di responsabilità degli enti una serie di fattispecie che concretamente non fanno parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente.

La Corte suprema ha puntualizzato inoltre che, in tal modo, l'art.416 c.p. «si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività, in una disposizione ‘aperta’, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di

²⁴⁶ L. 15/07/2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», art. 2.

²⁴⁷ V. MAIELLO, *La confisca ex d.lgs. 231/2001 nella sentenza ILVA*, in *Giur. it.*, 2014, 4, 966 ss.

²⁴⁸ Cassazione Sez. VI, 24 gennaio 2014 n. 3635, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11/02/2014.

un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo»²⁴⁹.

La pronuncia della Corte ha quindi confermato l'impossibilità, fino a quel momento, di far rientrare il disastro ambientale, come anche altri eco-reati non previsti tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente nell'apparato sanzionatorio del d.lgs. 231/2001.

La l. n. 68/2015, tuttavia, segna un punto di rottura rispetto alle precedenti scelte di politica criminale del legislatore nazionale.

Come già sottolineato più volte²⁵⁰, invero, l'aspetto rivoluzionario della riforma risiede nella previsione del nuovo Titolo VI-bis del codice penale, interamente dedicato ai reati ambientali e nel quale si fa ricorso a fattispecie di danno e di pericolo concreto.

La stessa legge, poi, ha provveduto anche ad inserire i nuovi ecoreati all'interno del d.lgs. 231/2001, completando, almeno apparentemente (per le ragioni che subito si diranno) il processo riformatore cominciato nel 2011²⁵¹.

Rientrano infatti adesso tra i reati presupposto della responsabilità *ex delicto* delle persone giuridiche – nella nuova formulazione dell'art. 25-*undecies* del d. lgs. n. 231/2001 – i delitti di inquinamento e disastro ambientale (art. 452-*bis e quater* c.p.) anche nelle loro forme colpose (art. 452-*quinques* c.p.), i delitti commessi nell'ambito di associazioni per delinquere anche di tipo mafioso (art. 452-*octies* c.p.) e quello di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Se, ad un primo sguardo, tale modifica operata dal legislatore nazionale sembra essere riuscita a raggiungere gli scopi

²⁴⁹Cassazione Sez. VI, 24 gennaio 2014 n. 3635, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11/02/2014.

²⁵⁰ v. infra par. 6.2, cap II.

²⁵¹ M. RAIMONDO, *op. ult. cit.*, 21 ss.

delineati dalla direttiva europea 2008/99/CE e a colmare il vuoto di tutela lasciato sul punto dal d.lgs. n. 121/2011, una più attenta analisi della legge in questione permette di metterne in risalto le criticità.

La prima tra queste consiste proprio nella scelta delle singole fattispecie criminose da far rientrare nell'alveo dei reati che comportano la responsabilità degli enti: alcune esclusioni hanno infatti suscitato qualche disappunto in dottrina²⁵².

Se la mancata inclusione dell'art. 452-*septies* c.p. («Impedimento del controllo») può ritenersi comprensibile – tenuto conto sia del minore disvalore sociale che caratterizza l'illecito in questione, sia la circostanza che esso non tutela l'ecosistema in sé –, viceversa il mancato inserimento di un delitto della gravità dell'art. 452-*ter* c.p., rubricato «morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale», ha lasciato perplessi molti commentatori²⁵³.

La soluzione prospettata in dottrina per spiegare questa 'dimenticanza' del legislatore è che questi non abbia ritenuto il delitto di nuovo conio una fattispecie autonoma, bensì una mera circostanza aggravante del reato di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-bis c.p., quest'ultimo invece compreso e richiamato nell'elenco dei reati presupposto²⁵⁴.

In tal modo però si realizzerebbe una violazione del principio di legalità sotto il profilo del divieto di analogia: la giurisprudenza potrebbe infatti, in via interpretativa,

²⁵² In tal senso cfr. G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, 419 s.; M. RAIMONDO, *op. ult. cit.*, 27.

²⁵³ Su tutti, v. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, 70 ss.

²⁵⁴ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 255: l'autore però ritiene che il delitto di cui all'art. 452-*ter* c.p. abbia natura di delitto aggravato dall'evento, ivi riscontrandosi la stessa struttura del delitto previsto dall'art. 586 c.p. («morte o lesioni come conseguenza di altro delitto»).

ammettere tra i reati presupposto anche fattispecie che non vi sono espressamente previste²⁵⁵.

Non mancano però teorie in senso opposto, secondo le quali la mancata menzione del delitto di cui all'art. 452-ter c.p. non sarebbe particolarmente grave, vista la contemporanea presenza nella parte speciale del d.lgs. 231/2001 del più grave reato di disastro ambientale ex 452-quater c.p. che si configura, tra le altre ipotesi, anche nel caso di «offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

In particolare, si è sostenuto che ammettendo anche il delitto ex art. 452-ter tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, tale delitto vedrebbe circoscritto il proprio raggio d'azione «alle sole ipotesi – difficili da immaginare nella pratica – di una condotta di inquinamento che abbia cagionato, come effetto non voluto, morti o feriti, senza però che il suo manifestarsi costituisca quanto meno un'esposizione a pericolo della pubblica incolumità»²⁵⁶.

Altra inspiegabile scelta, secondo alcuni autori, è stata quella di lasciar fuori dal catalogo dei reati presupposto il nuovo delitto di omessa bonifica ex art. 452-terdecies c.p., tanto più considerando il fatto che rientra nel predetto elenco la fattispecie extra-codicistica prevista all'art. 257 del TUA.

La sua mancata inclusione, peraltro, va contro uno dei principi guida che animano la riforma del 2015, vale a dire la logica ripristinatoria ed il corrispondente incentivo premiale che può

²⁵⁵ G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, 420.

²⁵⁶ P. MOLINO, *La riforma dei delitti contro l'ambiente, Relazione dell'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 03/06/2015, 14.

ravvisarsi in più d'una delle nuove disposizioni codicistiche²⁵⁷. Il risultato irrazionale di questa decisione del legislatore consentirebbe invero di ascrivere all'ente soltanto l'ipotesi contravvenzionale – quindi punita più lievemente – di omessa bonifica, laddove al contrario non potrebbe affermarsi la responsabilità della persona giuridica quando il fatto integri il più grave reato di matrice codicistica²⁵⁸.

Un ulteriore aspetto da cui emergono le contraddizioni della riforma è quello sanzionatorio. In particolare, può ravvisarsi un'incongruenza alla lettera c) dell'art. 25-*undecies*²⁵⁹ dove per i reati di inquinamento e disastro ambientale colposi è stata disposta la stessa cornice edittale prevista per i corrispondenti illeciti in forma dolosa nonostante al riguardo nelle disposizioni codicistiche siano previste pene diverse. In tal modo, quindi, si è finito per appiattare il diverso disvalore che era stato individuato sul versante della responsabilità delle persone fisiche con riferimento alle diverse scelte sanzionatorie rispettivamente riguardanti le condotte dolose e colpose. L'opzione prescelta dal legislatore, però, risulta secondo alcuni autori palesemente in contrasto con i principi di ragionevolezza, uguaglianza, proporzionalità ed adeguatezza della risposta sanzionatoria e potrebbe in futuro essere passibile di declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione²⁶⁰.

Altra scelta poco condivisibile, che ha avuto delle ricadute sotto il versante sanzionatorio, è quella che deriva dall'inclusione tra i reati presupposto della responsabilità degli enti – attraverso la modifica inserita alla lettera d) dell'articolo

²⁵⁷ Art. 452-*decies c.p.*: «Ravvedimento operoso»; Art. 452-*duodecies c.p.*: «Ripristino dello stato dei luoghi».

²⁵⁸ G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, 420; dello stesso avviso anche C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, 71.

²⁵⁹ D.lgs. n. 231/2001, art. 25-*undecies*: «[...] c) per la violazione dell'articolo 452-*quinques*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote».

²⁶⁰ G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, 221 ss.

25-undecies – dei delitti associativi aggravati dalla circostanza di cui all’art. 452-*octies* c.p.

Con questa scelta, invero, il legislatore ha paradossalmente introdotto una disciplina ‘di favore’ per la criminalità organizzata, specie quella facente parte alle “ecomafie”, comminando sanzioni ben più lievi di quelle contenute nell’art. 24-ter del d. lgs. n. 231/2011 per i reati presupposto di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p.²⁶¹. Il trattamento di favore individuato alla lettera d) dell’articolo *25-undecies* non si risolve, peraltro, soltanto nell’individuazione di un minimo edittale – di sole 300 quote – ma si caratterizza soprattutto per la mancata previsione dell’applicabilità delle sanzioni interdittive (di cui all’art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/2001) per la durata minima di un anno, rendendosi in tal modo le sanzioni irrogabili notevolmente più blande²⁶².

Anche in questo caso, il rischio è quello di rendere legittimi i dubbi sulla legittimità costituzionale di tale disposizione – in relazione al principio di ragionevolezza – rispetto al trattamento sanzionatorio più lieve che verrebbe inflitto agli enti in caso di delitti associativi realizzati allo scopo di commettere altri reati previsti al Titolo VI-bis del codice penale²⁶³.

²⁶¹ Il d. lgs. n. 231/2001 all’art. 24-ter prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e quelle interdittive per la durata di almeno un anno; l’art. 25-*undecies* lett. d) prevede invece la sola sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

²⁶² G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, 423.

²⁶³ G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, 423 ss.

CAPITOLO II

Il delitto di inquinamento ambientale.

SOMMARIO: *1. Introduzione all'art. 452-bis c.p. – 2. La clausola di illiceità – 2.1. Ancora sul termine «abusivamente»: le precedenti interpretazioni giurisprudenziali nel diritto penale ambientale – 3. L'evento del reato: compromissione e deterioramento significativo e misurabile – 3.1. La specificazione dell'evento: la sua natura «significativa e misurabile» – 3.2. L'oggetto della compromissione o del deterioramento – 4. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: l'art. 452-ter c.p. – 4.1. Ancora sull'art. 452-ter c.p.: fattispecie criminosa autonoma o circostanza aggravante? – 5. La genesi del delitto di disastro ambientale: l'art. 452-quater c.p. – 5.1. Il delitto di disastro ambientale: la clausola di riserva – 5.2. Ancora sul delitto di disastro ambientale: gli eventi costitutivi del disastro descritti dall'art. 452-quater c.p.*

1. *Introduzione all'art. 452-bis c.p.*

Anche dopo gli interventi del 2006 – anno segnato dall'introduzione del TUA con il d.lgs. n. 152/2006 – e del 2011 con il d.lgs. n. 121/2011, che tentò di adeguare il nostro ordinamento alle richieste di matrice comunitaria contenute nella direttiva 99/2008/CE, la normativa penale italiana posta a tutela dell'ambiente risultava inadatta a contrastare i fatti più gravi e che causassero danno o un reale pericolo per l'ecosistema²⁶⁴.

Questo scenario ha portato ad un fenomeno – invero frequente nel settore penale – consistente nell'assunzione da parte della giurisprudenza di un ruolo di “supplenza” rispetto all'inerzia del legislatore.

²⁶⁴ G. AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 30/07/2015, 2 ss.

I giudici, infatti, nel tentativo di colmare le lacune in materia, facendo leva sull'elasticità lessicale di alcune disposizioni codicistiche – in virtù della vaghezza delle locuzioni in esse contenute – hanno provato a sussumere i casi più rilevanti di disastro ambientale nella fattispecie ex art. 434 c.p. di disastro innominato²⁶⁵.

I profili per certi versi problematici di una simile soluzione ermeneutica sono stati messi in luce da una pronuncia della Corte Costituzionale, che sottolineò la necessità di un intervento legislativo in argomento²⁶⁶.

Anche in ambito politico vi era la consapevolezza della necessità di riformare la normativa penalistica in materia ambientale.

Nella relazione introduttiva di uno dei tanti disegni di legge accantonati nel corso degli anni, ad esempio, si legge che: «l'introduzione di sanzioni penali efficaci e dissuasive in materia ambientale è una necessità non più eludibile. [...] Un'adeguata azione riformatrice sul punto deve pertanto intervenire su più fronti [N.d.R. sanzionando] come delitti (e non più come contravvenzioni) le ipotesi più gravi di abuso ambientale [...]»²⁶⁷.

La decisione che però ha più di ogni altra evidenziato la problematicità della soluzione ermeneutica adottata dalla giurisprudenza è quella relativa alla nota vicenda Eternit,

²⁶⁵ G. AMARELLI, *op. ult. cit.*, 4.

²⁶⁶ Corte Cost., 01/08/2008 n. 327, la Corte, invero, evidenziò come: «in relazione ai problemi interpretativi che possono porsi nel ricondurre alcune ipotesi al paradigma del cd. disastro innominato (tra le quali, segnatamente, l'ipotesi del disastro ambientale), è auspicabile un intervento del legislatore penale che disciplini in modo autonomo tali fattispecie criminose», in www.cortecostituzionale.it.

²⁶⁷ D.d.l. n. 1508, XV Legislatura, comunicato alla Presidenza il 18 aprile 2007.

conclusasi con la sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione, n. 7941 del 2015²⁶⁸.

Infatti, proprio in seguito al clamore suscitato dalla sentenza in questione – che ha ribaltato sia la sentenza di primo grado²⁶⁹ che quella in grado d'appello²⁷⁰ – si è registrata un'improvvisa accelerazione nel processo di approvazione di nuove fattispecie penali che avessero ad oggetto la tutela diretta ed immediata dell'ambiente.

Con la l. 68/2015 il Parlamento ha finalmente attuato la tanto attesa riforma della normativa di settore.

La novella agisce principalmente su due aree: la prima e più importante relativa all'introduzione del Titolo VI-*bis* nel codice penale dedicato ai «Delitti contro l'ambiente», non a caso inserito dopo il Titolo che tutela l'incolumità pubblica, a conferma del particolare rilievo assegnato al bene ambiente, che pertanto rientra oggi senza dubbio nel novero dei più importanti valori oggetto di tutela penale²⁷¹.

La riforma inoltre interviene anche sulla normativa preesistente di settore tramite l'aggiunta della parte sesta-*bis* nel testo unico ambientale, contenente la «disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale», di cui si è diffusamente discusso nel capitolo precedente²⁷².

²⁶⁸ Cass. Pen. Sez. I, 23/02/2015, n. 7941. La Corte, infatti, annullò: «[...] senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Schmidheiny Stephan Ernst relativamente al reato di cui all'art. 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti del predetto imputato e dei responsabili civili, perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado», in www.altalex.com.

²⁶⁹ Trib. Torino, 13/02/2012, Schmidheiny ed altro, ove vi era stata la condanna degli imputati a 16 anni di reclusione, *ivi*.

²⁷⁰ Corte. App. Torino, 03/06/2013, Schmidheiny ed altro, ove vi era stata la condanna degli imputati a 18 anni di reclusione, *ivi*.

²⁷¹ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Diritto Penale Contemporaneo*, n. 2/2015, 09/07/2015, 200.

²⁷² Cfr. par. 6.2, cap. I.

Nel Titolo VI-*bis* del codice penale vengono introdotte cinque nuove figure delittuose, queste sono: l'inquinamento ambientale (ex art. 452-*bis* c.p.) e la più grave fattispecie di disastro ambientale (ex art. 452-*quater* c.p.) – entrambe punibili anche a titolo di colpa (ex art. 452-*quinqes* c.p.) –; il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (ex art. 452-*sexies* c.p.); l'impedimento del controllo (ex art. 452-*septies* c.p.) e l'omessa bonifica (ex art. 452-*terdecies* c.p.).

A completare il quadro delle norme contenute nel Titolo di nuovo conio sono presenti due circostanze aggravanti (ex artt. 452-*octies* e *novies* c.p.); un'ipotesi di confisca obbligatoria (ex art. 452-*undecies* c.p.); una disposizione di carattere premiale nel caso di «ravvedimento operoso» del reo (ex art. 452-*decies* c.p.) ed infine la misura riparatoria prevista all'art. 452-*duodecies* c.p., rubricata «ripristino dello stato dei luoghi», applicabile in tutti i casi di condanna o sentenza di patteggiamento per i reati in questione.

Il nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale si apre con la fattispecie di inquinamento ambientale, una figura criminosa non priva di profili innovativi rispetto al quadro normativo previgente.

L'illecito in questione sanziona un livello di offesa superiore al bene giuridico ambientale rispetto alle fattispecie incriminatrici del T.U.A.

In tale normativa di settore, invero, sono per lo più previsti reati contravvenzionali di pura condotta in cui si richiede il mero superamento di valori-soglia o l'esercizio dell'attività inquinante in assenza di autorizzazione²⁷³.

Con la riforma del 2015 il legislatore ha invece tipizzato, all'art. 452-*bis* c.p., un reato di evento, consistente nella

²⁷³ Ad es. art. 137 co 5 TUA; art. 279 co 2 TUA; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 90 ss. e 198 ss.

compromissione o nel deterioramento delle matrici ambientali o di un ecosistema.

La nuova disposizione nasce con l'obiettivo – che invero caratterizza tutta la riforma – di adeguare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento nei confronti di quei fatti di inquinamento che, ai sensi delle norme previste nel TUA, finirebbero per non essere puniti proporzionalmente all'offesa cagionata²⁷⁴.

La pena prevista è infatti quella della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.000 a 100.000 euro. Ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, poi, è prevista un aggravante nei casi in cui la condotta vietata venga posta in essere «in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette».

Non essendo specificata l'entità dell'aumento di pena previsto, l'aggravante opererà secondo il meccanismo dal codice penale all'art. 64, con l'aumento della pena fino ad un terzo²⁷⁵.

Il delitto di inquinamento ambientale segna un'ulteriore passo in avanti rispetto alla tradizionale struttura dei reati ambientali, essendo stato costruito come una fattispecie di danno, richiedendosi per la sua realizzazione la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili «[...] 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna»²⁷⁶.

²⁷⁴ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 200 ss.

²⁷⁵ Art. 64 c.p. «Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante»: «Quando ricorre una sola circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è specificato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta».

²⁷⁶ Art. 452-*bis* c.p. «Inquinamento ambientale».

Si è dunque deciso di abbandonare, quantomeno nella nuova fattispecie in commento, il criticato modello dell'illecito di pericolo astratto di tipo contravvenzionale.

Il delitto in parola, peraltro, è stato concepito come reato a forma libera (o causale puro), quindi la condotta oggetto di sanzione penale può sostanziarsi in ogni comportamento che in concreto cagioni un peggioramento – nei termini indicati dalla fattispecie – dell'equilibrio ambientale.

Inoltre, integrerà la fattispecie non soltanto una condotta attiva causalmente connessa alla verifica dell'evento prescritto, ma anche un comportamento di tipo omissivo, a condizione che il soggetto agente abbia l'obbligo giuridico di impedimento dell'evento²⁷⁷.

2. *La clausola di illiceità*

Affinché la condotta inquinante integri il delitto ex art. 452-*bis* c.p., occorre che questa sia posta in essere «abusivamente», termine che figura anche nei delitti di disastro ambientale (452-*quater* c.p.) e di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies* c.p.).

L'utilizzo di questa locuzione è stato aspramente criticato da alcuni commentatori, essendosi evidenziato il rischio di restringere in tal modo il campo d'azione del reato alle sole attività “clandestine”, lasciando impunte, invece, quelle condotte di inquinamento derivanti da attività autorizzate²⁷⁸.

Tuttavia, autorevole dottrina ritiene che il termine «abusivamente» abbia in realtà l'apprezzabile obiettivo di individuare l'area del rischio consentito e, conseguentemente,

²⁷⁷ P. MOLINO, Rel. n. III/04/2015 (Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale), *Novità legislative: Legge n. 68/2015, recante 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente'*, 4.

²⁷⁸ G. AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale “abusivo”*, in www.lexambiente.it, 17/03/2015.

di delimitare con maggiore precisione le condotte punibili. In particolare, andrebbero considerati abusivi soltanto quei comportamenti che si pongano in contrasto con la normativa extrapenale di settore²⁷⁹.

Il legislatore non punisce ogni inquinamento.

L'illiceità speciale ha dunque la funzione di attribuire rilevanza penale alle sole condotte che vadano al di là del rischio consentito, i cui confini sono segnati dal rispetto delle cautele contenute nelle norme amministrative pertinenti²⁸⁰.

Il termine «abusivamente» ha sostituito la locuzione contenuta nel testo precedentemente approvato dalla Camera dei Deputati, ove si era scelto di sanzionare solo quelle condotte poste in essere in violazione di «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificatamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale»²⁸¹.

La nuova formula, anzitutto, scongiura il rischio di lasciar fuori dal campo d'azione della disposizione tutte quelle condotte in cui il danno ambientale rappresenti il risultato della violazione di norme poste a tutela, in via immediata, di beni diversi ma ontologicamente connessi all'ambiente (ad es. il paesaggio, sicurezza sul lavoro, territorio)²⁸².

²⁷⁹ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della Camera*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22/01/2014, 3.

²⁸⁰ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 202.

²⁸¹ La scelta di tale formula fu oggetto di numerose critiche. La sua sostituzione con l'avverbio «abusivamente», ad esempio, venne chiesta da WWF e Legambiente, v. C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 245; sul punto v. anche A.L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. Giur. amb.* 2014, 457 ss.

²⁸² L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 202 s.; cfr. Anche C. RUGA RIVA *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della Camera*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22/01/2014, 6.

Altro scopo della nuova espressione – tra l’altro esplicitamente sostenuto nelle dichiarazioni programmatiche – è quello di superare le problematiche sul piano del concorso dei reati e dell’applicabilità del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689/1981 («Legge di depenalizzazione»)²⁸³.

Tuttavia, l’intento del legislatore non può ancora dirsi realizzato: non è del tutto chiaro, infatti, se e quando sia possibile configurare il concorso tra i nuovi delitti del codice penale e le disposizioni del TUA di carattere c.d. formale in materia ambientale.

L’Ufficio del Massimario della Cassazione ha evidenziato come le violazioni meramente formali sanzionate dagli illeciti amministrativi o penali del TUA (quale, ad esempio, la contravvenzione di cui all’art. 257 del d.lgs. 152/2006) possano ritenersi assorbite nelle nuove e più gravi disposizioni del codice penale si ipotizza invece il concorso dei reati nei casi in cui la realizzazione di un illecito penale che tuteli un bene diverso dall’ambiente finisca anche per cagionare un evento di inquinamento²⁸⁴.

La clausola in commento, tuttavia, non è priva di profili problematici: primo tra questi è quello legato alla difficile individuazione delle fonti extrapenali – contenute in una pluralità di testi di legge – che potrebbe dunque risolversi in un *deficit* di determinatezza della disposizione penale in questione²⁸⁵.

²⁸³ L. 689/1981 art. 9, co 1: «Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale»; sul punto v. P. MOLINO, *op. ult. cit.* 8.

²⁸⁴ P. MOLINO, *op. ult. cit.*, 8 s.

²⁸⁵ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 204, l’autrice ritiene che si tratti tuttavia di un problema marginale e che il rischio di indeterminatezza risulti quasi del tutto inesistente.

Secondariamente, la tecnica adottata – consistente nel rinvio ad altre norme amministrative e penali di settore per definire, di fatto, il raggio applicativo della fattispecie – mal si concilia con il principio di riserva di legge, essendovi il rischio di attribuire a fonti diverse dalla legge statale il compito di delineare il contenuto del precetto della fattispecie penale²⁸⁶.

Rischio ancor più evidente allorché il richiamo alle discipline extrapenali operi con riferimento a disposizioni comunitarie: in queste ipotesi, è evidente, la clausola di abusività sarebbe ancor più elastica.

La dottrina prevalente ha tuttavia ritenuto che l'utilizzo della clausola in questione non comporti un *vulnus* al principio di legalità, in quanto essa, si è detto, costituisce in realtà un mero elemento normativo di un fatto tipico già dettagliatamente descritto nei suoi elementi costitutivi²⁸⁷.

2.1 Ancora sul termine «abusivamente»: le precedenti interpretazioni giurisprudenziali nel diritto penale ambientale

Per una migliore comprensione del significato della clausola di illiceità in questione, è utile verificare il contenuto che è stato attribuito alla locuzione “abusivamente” in altre disposizioni.

Esso, infatti, ricorre di frequente nel codice penale e con diverse accezioni: in alcune ipotesi l'espressione si riferisce a condotte non autorizzate o giustificate²⁸⁸, in altre invece si

²⁸⁶ C. F. PALAZZO, *Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *Cass. Pen.*, 1987, 244; v. anche M. PARODI GIUSINO, *Nodi problematici in tema di fonti del diritto penale*, in *Ind. Pen.*, 2002, 441.

²⁸⁷ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 203; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 244 ss.

²⁸⁸ Ad es.: art. 615-ter c.p. («Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico»); art. 348 c.p. («Abusivo esercizio di una professione»); art. 621 c.p. («Rivelazione del contenuto di documenti segreti»).

riconosce l'esistenza di una facoltà, di un potere o di un titolo il cui esercizio però si pone oltre i limiti consentiti dall'ordinamento²⁸⁹.

In materia ambientale, poi, anche l'art. 260 del TUA («Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti») contiene l'avverbio abusivamente.

Circa l'interpretazione della locuzione in questione, in giurisprudenza è stato precisato che la mera presenza di un titolo abilitativo non renderà di per sé lecite determinate condotte. E ciò non solo perché gli eventi che derivano da tali attività formalmente autorizzate sono spesso il risultato del mancato rispetto (anche solo parziale) delle disposizioni contenute nel titolo stesso, ma anche perché il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la validità e l'efficacia di quegli atti amministrativi, il cui possesso può rappresentare un elemento costitutivo del reato.

In particolare, com'è stato opportunamente rilevato dalla Suprema Corte: *«la valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio sulla legittimità di atti amministrativi autorizzatori eventualmente rilasciati ma anzi comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità) allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato. Una determinata attività incidente sullo stato dell'ambiente, infatti, seppure formalmente assentita, non può svolgersi in contrasto con la disciplina di settore risultante dal complesso delle norme statali e regionali e degli ulteriori strumenti di pianificazione settoriale vigenti. [...] Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad*

²⁸⁹ Ad es.: art. 323 c.p. («Abuso d'ufficio»); art. 571 c.p. («Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina»); art. 643 c.p. («Circonvenzione di persone incapaci»).

un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" del provvedimento medesimo, né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice»²⁹⁰.

In una recente decisione della Suprema Corte è stato invece ribadito che l'attività organizzata di gestione dei rifiuti assume carattere abusivo allorquando venga svolta in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Tale violazione, in particolare, si riscontra non solo nelle ipotesi in cui l'attività venga posta in essere in totale assenza delle necessarie autorizzazioni – in tal caso la condotta sarà valutata come «clandestina» – ma anche nei casi in cui queste siano scadute o illegittime²⁹¹.

Quest'ultima sentenza richiama un'altra pronuncia della Cassazione, altrettanto importante, nella quale è stato affermato che l'accertamento dell'abusività della condotta deve essere effettuato anche in relazione alla verifica degli altri elementi tipici della fattispecie (la reiterazione della condotta ed il dolo specifico).

In particolare, si è evidenziato come: «[...] la mancanza di autorizzazione non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione di rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico [...]»²⁹².

²⁹⁰ Cass. Pen. Sez. III, 3/04/2007, n. 13676, in www.dirittoambiente.com.

²⁹¹ Cass. Pen. Sez. III, 21/05/2015 n. 21030, in www.ambientediritto.it.

²⁹² Cass. Pen. Sez. III, 15/10/2013 n. 44449, in www.ambientediritto.it; nello stesso senso anche Cass. Pen. Sez. III, 06/05/2015 n. 18669, in

Come detto, dunque, la clausola di illiceità non può riferirsi alle sole ipotesi in cui si agisca in assenza delle autorizzazioni richieste, ma anche a quelle in cui i titoli abilitativi siano scaduti o illegittimi²⁹³ o ancora ai casi in cui vengano violati i limiti in essi prescritti²⁹⁴.

Il concetto di abusività può infine estendersi fino a ricomprendere anche quelle situazioni nelle quali l'attività sia soltanto formalmente corrispondente al contenuto dell'autorizzazione, ma vada concretamente in contrasto con i fini sostanziali del titolo stesso: ciò può accadere, ad esempio, quando vi sia un'elusione o uno sviamento della funzione tipica della facoltà prescritta dal titolo²⁹⁵.

In conclusione, come sostenuto da autorevole dottrina, nell'applicazione pratica delle nuove disposizioni codicistiche non potrà non essere presa in considerazione la nutrita rassegna giurisprudenziale – e le analisi interpretative da essa scaturite – riferita alla disposizione appena discussa²⁹⁶.

3. *L'evento del reato: compromissione e deterioramento significativo e misurabile*

Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p. costituisce una fattispecie di evento.

Affinché il reato in parola si configuri, infatti, è necessario che vengano in considerazione una «compromissione o il deterioramento [...]» delle matrici ambientali indicate nella disposizione.

www.tuttoambiente.it; Cass. Pen. Sez. III, 02/05/2013 n. 19018, in www.altalex.com.

²⁹³ Cass. Pen. Sez. III, 16/12/2005, n. 4503, in www.cortedicassazione.it.

²⁹⁴ Cass. Pen. Sez. III, 11/10/2006, n. 40330, in www.ambientediritto.it.

²⁹⁵ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 203 ss.

²⁹⁶ S. PALMISANO, *Ambiente in genere, delitti contro l'ambiente: quand'è che un disastro si può dire abusivo?*, 26/03/2015 in www.lexambiente.com.

Questa espressione, data l'estrema vaghezza che la contraddistingue, si presta ad una moltitudine di interpretazioni e, quindi, a valutazioni differenti nell'applicazione concreta della norma. Ciò potrebbe determinare un risultato opposto a quello auspicato dal legislatore, ovvero quello di definire con maggior chiarezza il reato in questione e di limitare "l'area" del penalmente rilevante²⁹⁷.

L'art. 18 della legge dell'8 luglio del 1986, n. 349 («legge istitutiva del Ministero dell'ambiente») può costituire un utile «punto di partenza» per una migliore comprensione dell'evento lesivo descritto dal legislatore.

In tale disposizione, infatti, i due termini, oggi indicati in via alternativa dall'art. 452-bis nella descrizione dell'evento del reato, sono messi in relazione e sembrano costruiti in modo tale da far apparire il «deterioramento» come una *species* del più ampio (e grave) concetto di «compromissione»²⁹⁸.

L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha osservato al riguardo che, in base ad una prima analisi di carattere meramente lessicale, la compromissione andrebbe individuata in quelle situazioni tendenzialmente irrimediabili che possano riguardare indifferentemente condotte più lievi o più gravi del danneggiamento, ma che si distinguono da questo per la «proiezione dinamica degli effetti e per il maggior contenuto di pregiudizio futuro»²⁹⁹.

²⁹⁷ L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, 17/12/2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

²⁹⁸ L. 08/07/1986, n. 349, art. 18: «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato».

²⁹⁹ Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, 29/05/2015 sulla l. n. 68/2015. Nello stesso senso anche GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, in *Riv. 231*, n. 3, luglio-settembre 2015, 1.

L'impostazione paventata dall'Ufficio del Massimario – come sostiene autorevole dottrina³⁰⁰ – non appare convincente: accogliendo questa interpretazione, invero, la compromissione assumerebbe un grado d'intensità lesiva superiore rispetto al deterioramento mentre, stando alla lettera dell'art. 452-*bis* c.p., i due eventi sono descritti in termini alternativi e senza un rapporto di progressione.

Non convince altresì quell'opzione ermeneutica secondo cui per «deterioramento» si intenderebbe un'alterazione dell'ambiente reversibile anche senza l'intervento umano, laddove al contrario la «compromissione» si realizzerebbe unicamente in presenza di alterazioni reversibili solo tramite attività artificiali di bonifica o di ripristino³⁰¹.

Ed invero, a differenza di quest'ultima ricostruzione interpretativa, la giurisprudenza formatasi sull'interpretazione del reato di «danneggiamento» (ex art. 635 c.p.) aveva evidenziato come il deterioramento può ritenersi configurato: «tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo»³⁰².

È evidentemente problematico rilevare il *discrimen* tra i concetti di «compromissione» e «deterioramento».

I due termini, in effetti, sembrano essere del tutto sovrapponibili – in dottrina si parla al riguardo di una vera e propria «endiadi»³⁰³ – sostanziandosi entrambi in

³⁰⁰ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 79.

³⁰¹ Così C. BERNASCONI nel corso della seduta n. 8 del 10/12/2013 della II Commissione della Camera dei Deputati durante lavori preparatori della l. 68/2015.

³⁰² Cass. pen. Sez. IV, 24/11/2011, n. 9343, in www.dirittoambiente.it.

³⁰³ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, Torino, 2015, 4.

un'alterazione delle componenti ambientali, seppur sotto distinti profili: la «compromissione» riguarderebbe l'aspetto dinamico del funzionamento di tali componenti, il «deterioramento» invece quello statico o strutturale³⁰⁴.

Volgendo lo sguardo al quadro normativo esistente, quest'ultima espressione scelta dal legislatore presenta delle similitudini con quella utilizzata dall'art. 300 del T.U.A., dove per danno ambientale si intende «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima»³⁰⁵.

L'Ufficio del Massimario ha inoltre sottolineato come il termine «compromissione» non venga quasi mai usato nel

³⁰⁴ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 80; nello stesso senso anche L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n 68*, in www.lexambiente.it, 08/06/2015.

³⁰⁵ Art. 300 TUA: «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente».

T.U.A., avendo il legislatore preferito utilizzare la locuzione «deterioramento» per descrivere situazioni di danno attuale³⁰⁶.

Come per la clausola d'illiceità, anche per quel che concerne la descrizione dell'evento il testo è stato parzialmente modificato nel corso dei lavori parlamentari, in quanto precedentemente l'offesa punita veniva descritta in termini di compromissione e deterioramento «rilevante».

In tal modo, quindi, l'evento lesivo veniva definito dal legislatore con estrema vaghezza, rendendosi difficoltosa l'effettiva individuazione della condotta punibile³⁰⁷.

Nel corso dell'esame del testo in parola da parte della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, la prima soluzione prospettata in dottrina per superare tali criticità fu quella di ragionare *a contrario* partendo dal più grave delitto di disastro ambientale, ove l'evento offensivo viene qualificato, alternativamente, come una «alterazione irreversibile dell'ecosistema» o una «alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile soltanto con provvedimenti eccezionali»³⁰⁸.

In particolare, confrontando l'evento descritto dal delitto di inquinamento ambientale con il disposto dell'art. 452-*quater* c.p., sarebbe possibile individuare (in negativo) la compromissione o il deterioramento «rilevanti» ex art. 452-*bis* c.p. in tutti quei casi in cui l'alterazione dell'ecosistema sia reversibile o laddove gli effetti della condotta inquinante siano eliminabili con operazioni non particolarmente onerose o che non richiedano operazioni tecniche eccezionali.

³⁰⁶ Cfr. Art. 77 TUA: «individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale», con riferimento alle problematiche riguardanti la tutela di corpi idrici; sul punto si veda Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, 29/05/2015 sulla l. n. 68/2015.

³⁰⁷ Così L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 204.

³⁰⁸ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, 3 ss.; Art. 452-*quater* c.p.: «Disastro ambientale».

Tale dottrina, peraltro, riconosce come anche tale opzione ermeneutica, pur riducendo il margine di discrezionalità del giudice, non sarebbe comunque del tutto in grado di eliminare l'alone di indeterminatezza che investe l'evento in esame³⁰⁹.

Il testo definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati («compromissione o deterioramento significativo e misurabile») cerca di ridurre quest'area di incertezza circa l'individuazione della condotta punibile, pur senza dare all'evento quella precisione sufficiente ed al contempo necessaria a garantire il rispetto del principio di tassatività, in modo da tenere la disposizione “al riparo” o da eventuali censure di incostituzionalità³¹⁰.

3.1 La specificazione dell'evento: la sua natura «significativa e misurabile»

A tentare di offrire una connotazione più precisa agli accadimenti rilevanti nel delitto di inquinamento ambientale giungono in soccorso dell'interprete gli aggettivi «significativo e misurabile», termini non nuovi sia per l'ordinamento interno³¹¹ che per quello comunitario³¹².

È stato rilevato in dottrina che, mentre la sostituzione dell'aggettivo «rilevante» con «significativo» non sembrerebbe segnare una variazione di rilievo nelle “fattezze” dell'evento, l'utilizzo del termine «misurabile» rappresenterebbe invece un'innovazione decisiva, attribuendo quest'ultimo rilevanza penale solo alle condotte lesive concretamente accertabili e rendendo obbligatoria una

³⁰⁹ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 4.

³¹⁰ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l.68/2015*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17/07/2015, 21 ss.

³¹¹ Art. 300 TUA: «Danno ambientale».

³¹² La Direttiva 2004/35/CE definisce il danno ambientale come il «mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente».

comparazione *a posteriori* tra lo *status quo ante* dell'ambiente nel suo contesto pratico e lo stato dello stesso in seguito alla condotta di deterioramento o compromissione³¹³.

La «misurabilità» permette dunque di parametrare l'individuazione del danno penalmente rilevante alle caratteristiche della situazione concreta, differenti da caso a caso e di zona in zona a seconda del livello d'influenza sull'ambiente dell'atteggiamento umano e del grado d'inquinamento preesistente del corpo recettore³¹⁴.

Il legislatore, dunque, ha cercato di individuare nella maniera più precisa possibile l'area di rilevanza penale presa in considerazione dalla norma, compito certamente non facile in un settore come quello ambientale.

Si registrano al riguardo due diversi orientamenti dottrinali, che hanno tentato di individuare quale sia l'effettivo contenuto dell'offesa significativa e misurabile.

Il primo di questi tende ad attribuire a tali nozioni (significatività e misurabilità) un carattere prettamente quantitativo, mediante l'utilizzo di valori numerici³¹⁵.

Sul punto, tuttavia, si è rilevato come non potrà considerarsi sufficiente il mero superamento dei valori-soglia definiti dalle norme di settore, essendo lo stesso senz'altro misurabile, ma non necessariamente espressione di un effettivo danno ambientale.

Inopportuno pare anche il richiamo ai valori-soglia definiti per le procedure di bonifica (concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR)), cui si fa riferimento nelle disposizioni del TUA³¹⁶.

³¹³L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 204.

³¹⁴L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 205.

³¹⁵C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente, op. cit.*, 247 ss.

³¹⁶ Art. 242, lett. c, d («Procedure operative ed amministrative») TUA: «Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione,

Anche in tal caso, infatti, il loro superamento non può essere considerato alla stregua di un significativo danno per l'ambiente idoneo a giustificare la sussistenza del delitto di inquinamento ambientale.

Soltanto laddove venga accertato un alto grado di offensività della condotta vietata contrassegnata anche dal mancato rispetto dei valori-limite (dunque, una reale compromissione o un deterioramento significativi e misurabili), allora la stessa potrà sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 452-*bis* c.p. e le contravvenzioni del TUA³¹⁷ caratterizzate dal superamento dei valori tabellari, che risultano nel caso concreto altresì integrate, potranno ritenersi assorbite dallo stesso³¹⁸.

Secondo un diverso approccio, stavolta di tipo qualitativo, la sussistenza del danno ambientale andrebbe invece valutata caso per caso sulla base di alcuni *standards*. Tra questi: la gravità e la persistenza nel tempo degli effetti lesivi conseguenti alle condotte inquinanti, considerando anche l'estensione e l'ampiezza del danno prodotto; l'eventuale superamento dei valori-soglia nonché la gravità e la frequenza delle violazioni delle autorizzazioni; i costi del recupero dell'area e quelli di bonifica come anche la durata ed il grado di difficoltà delle operazioni di ripristino, le quali non dovranno però essere di carattere eccezionale o particolarmente onerose, altrimenti risulterebbe integrato il

un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo».

³¹⁷ Artt. 137 («Sanzioni penali»); 256 («Attività di gestione di rifiuti non autorizzata»); 279 («Sanzioni») TUA.

³¹⁸ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 248.

diverso e più grave delitto di disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p.³¹⁹

Sarà compito della giurisprudenza, dunque, di volta in volta e sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, dare un contenuto effettivo agli aggettivi «significativo» e «misurabile», sulla scorta degli indici sopra menzionati e di una valutazione che non faccia unicamente riferimento a valori numerici, i quali – benché non espressamente richiamati dalla norma – restano comunque uno dei parametri di valutazione a disposizione del giudice. Indubbiamente, ad ogni modo, il delitto di inquinamento ambientale non potrà ritenersi integrato a seguito di sforamenti episodici e diluiti nel tempo o nel caso di un singolo episodio di superamento dei valori-soglia³²⁰.

3.2 L'oggetto della compromissione o del deterioramento

L'alone di incertezza che contraddistingue il delitto di inquinamento ambientale non riguarda solo la tipizzazione dell'evento in sé, ma anche l'oggetto materiale dello stesso.

Il legislatore, nell'intento di descrivere con maggior chiarezza possibile le caratteristiche del reato, individua un evento in senso naturalistico che si declina nella compromissione o nel deterioramento significativo e misurabile: «1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna».

L'oggetto del reato potrà dunque sostanziarsi tanto nelle «classiche» matrici ambientali (acqua, aria e suolo) quanto in quelle biotiche (flora e fauna). Inoltre, essendo quest'ultime

³¹⁹ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 81 ss.

³²⁰ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 205.

descritte in termini alternativi, ai fini dell'integrazione del reato sarà sufficiente la compromissione o il deterioramento anche di una sola delle diverse componenti ambientali indicate dalla norma³²¹.

Relativamente ai beni elencati *sub* 1), il legislatore ha deciso di utilizzare criteri quantitativi nella descrizione di uno degli oggetti materiali del reato, specificando che la condotta inquinante, per essere penalmente rilevante, debba investire «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo».

La formula in esame – allo stesso modo delle locuzioni utilizzate nella descrizione dell'evento lesivo – ha l'obiettivo di restringere l'area del penalmente rilevante ai soli accadimenti di particolare gravità, lasciando fuori dall'ambito di operatività dell'art. 452-*bis* c.p. le condotte dalle quali scaturiscano effetti dannosi lievi e di scarso impatto ambientale³²².

Permangono dubbi sulla scelta del legislatore di adottare il criterio quantitativo in questione solo con riferimento al suolo ed al sottosuolo, non ricomprendendovi l'acqua e l'aria.

Tuttavia, secondo quanto autorevolmente sostenuto da alcuni commentatori, parrebbe che l'espressione «porzioni estese o significative» possa intendersi riferita anche ai fenomeni di inquinamento idrico o atmosferico³²³.

La condotta di «compromissione o deterioramento», può riguardare «porzioni estese» o, in alternativa, «porzioni significative» del suolo e del sottosuolo.

In merito, alcuni autori sostengono come la presenza di quest'ultimo aggettivo rischi di essere un inutile «appesantimento» lessicale nella descrizione dell'oggetto

³²¹ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 241 ss.

³²² L. SIRACUSA, *op. ult.*, 206.

³²³ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 242; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, commento alla legge del 22 maggio 2015 n. 68, op. cit.*, 5.

materiale del reato («significativa». infatti. deve essere anche la compromissione o il deterioramento dei beni ambientali tutelati)³²⁴.

Il termine in esame, in particolare – disattendendo le intenzioni originarie del legislatore – non conferisce maggiore chiarezza alla norma: da un lato, infatti, esso renderà penalmente rilevante anche la condotta inquinante che colpisca porzioni non estese del suolo o del sottosuolo, ma che siano appunto significative, dall’altro, va evidenziato come il legislatore non si sia preoccupato di specificare il significato preciso della locuzione³²⁵.

La dottrina prevalente, nel tentativo di risolvere i dubbi che investono la disposizione in esame, ha evidenziato come anche in tal caso la «significatività» vada parametrata soltanto con riferimento all’ambiente ed alle sue componenti e che, di conseguenza, andrebbe esclusa dall’ambito di operatività dell’art. 452-*bis* c.p. ogni interazione che la condotta inquinante possa avere con l’incolumità delle persone che abitano l’ambiente preso in considerazione nel caso specifico³²⁶.

La vita e la salute dei consociati potrà semmai essere oggetto di tutela ai sensi dell’articolo 452-*ter* c.p.³²⁷, di cui si dirà successivamente³²⁸.

Ulteriori perplessità sorgono in merito all’espressione utilizzata nell’ultima parte della norma, laddove viene punita la compromissione o il deterioramento di «un ecosistema».

³²⁴L. MASERA, *Danni da amianto e diritto penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 29/10/2010, 6; nello stesso senso C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 5.

³²⁵L. MASERA, *op. ult. cit.*, 6.

³²⁶C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente, op. cit.*, 243.

³²⁷ Art. 452-*ter* c.p.: «Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale».

³²⁸ Cfr. par. 4, cap II.

Anche in tal caso, l'obiettivo del legislatore era quello di rendere più facilmente individuabile l'oggetto materiale del reato: l'accadimento da accertare infatti non dovrà investire l'intero ecosistema, la cui dimensione è universale, ma un singolo "microecosistema" oggetto della condotta vietata³²⁹.

Il profilo maggiormente problematico – come hanno correttamente sottolineato autorevoli commentatori – è legato alla mancanza di una definizione di «ecosistema» nel nostro ordinamento, con la conseguenza di rendere tutt'altro che netto il *discrimen* con le matrici ambientali (acqua, aria, suolo e sottosuolo) richiamate tra gli oggetti del reato all'art. 452-*bis* c.p.³³⁰

Benché infatti il concetto di «ecosistema» sia richiamato anche nella Carta costituzionale all'art. 117, lett. s), il legislatore non ha fornito una definizione giuridica dello stesso: dovrà pertanto farsi riferimento alla comune accezione che identifica un ecosistema come «i complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile»³³¹.

La definizione appena riportata – contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 recante «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale» - pur costituendo un utile punto di riferimento normativo, non assumerà valore cogente dinanzi ai giudici penali, specie in virtù del rango sub-legislativo della fonte che la contiene³³².

³²⁹ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 207.

³³⁰ L. MASERA, *op. ult. cit.*, 6; nello stesso senso anche A. BELL-A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21/07/2015, 6.

³³¹ D.p.c.m., 27 dicembre 1988: «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale», allegato 1.

³³² A. BELL-A. VALSECCHI, *op. ult. cit.*, 6.

In conclusione, diverse sono le lacune e le incertezze interpretative che caratterizzano la descrizione delle singole componenti del reato di inquinamento ambientale: particolarmente importante sarà pertanto il ruolo della giurisprudenza che dovrà fornire chiarimenti agli interpreti in merito ai punti più oscuri della fattispecie in esame.

4. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: l'art. 452-ter c.p.

Il nuovo articolo 452-ter c.p. prevede il reato di morte o lesioni di una o più persone come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. Nel primo testo adottato dalla Camera dei Deputati, lo stesso articolo conteneva invece la fattispecie di disastro ambientale, successivamente inserita all'art. 452-quater c.p.

L'evento del reato è costituito dalle lesioni personali³³³, con esclusione di quelle lievissime («ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni») o dalla morte.

La disposizione, al comma primo, individua pene diversificate a seconda della gravità dell'offesa prodotta: si applica la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni per le lesioni lievi; la reclusione da tre anni ad otto anni per le lesioni gravi; la reclusione da quattro a nove anni in caso di lesioni gravissime; la reclusione da cinque a dieci anni in caso di morte.

³³³ Art. 582 c.p. «Lesioni personali»: «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».

Al comma secondo viene disposto «nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone» un aumento di pena fino al triplo della sanzione che dovrebbe applicarsi per l'ipotesi più grave.

A seguito di un'attenta lettura dell'art. 452-*ter* c.p., vengono alla luce alcuni interrogativi.

Il primo tra questi riguarda i problemi di coordinamento tra la disciplina in esame ed il reato di «disastro ambientale» ai sensi dell'articolo 452-*quater* c.p.

Quest'ultima disposizione, infatti, elenca tra gli eventi che integrano il delitto di disastro ambientale *sub* n. 3) «l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo», così rendendo particolarmente complessa l'individuazione della linea di demarcazione tra le due fattispecie codicistiche³³⁴.

L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha ritenuto al riguardo «poco giustificabile» la scelta del legislatore di non punire espressamente le conseguenze mortali o lesive che possano derivare dal reato di disastro ambientale che, non solo per definizione, ma anche in virtù della più stringente risposta sanzionatoria per esso prevista, riguarda ipotesi di alterazioni irreversibili dell'ambiente dagli effetti gravissimi (perduranti nel tempo) e, pertanto, potenzialmente offensivi per l'incolumità pubblica³³⁵.

Secondo il rilievo dell'Ufficio del Massimario, largamente condiviso in dottrina, ricadrebbero nell'ambito operativo

³³⁴ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 101 ss.

³³⁵ P. MOLINO, *Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, 29/05/2015 sulla l. n. 68/2015*, *op. cit.*, 13 ss.

dell'art. 452-ter c.p. quei soli casi, invero difficilmente riscontrabili nella pratica, di condotte di inquinamento che abbiano cagionato come effetto non voluto morti o feriti, senza che però, nel momento del loro compimento, vi fosse quanto meno un'esposizione a pericolo della pubblica incolumità³³⁶.

Autorevoli commentatori hanno provato a fare luce sui tortuosi rapporti che legano le due disposizioni, cercando di tracciare una linea di confine chiara tra le diverse fattispecie di reato.

Il punto di partenza è rappresentato dal testo dell'art. 452-*quater* c.p. *sub* n. 3): l'evento descritto sembra infatti "sdoppiarsi" in due diverse ipotesi, attribuendo rilevanza al fatto lesivo «[...] per il numero di persone offese o esposte a pericolo».

La formula in questione sembrerebbe quindi riferirsi, oltre alla mera ipotesi di esposizione al pericolo, anche a casi di morte e lesioni, in virtù della congiunzione disgiuntiva «o»³³⁷.

Questa ricostruzione interpretativa appare tuttavia non priva di criticità: anzitutto, da un punto di vista strettamente sanzionatorio, il delitto di disastro ambientale è punito con la reclusione fino ad un massimo di quindici anni, pena già di per sé estremamente blanda per un'eventuale causazione dolosa di morti o lesioni e, soprattutto, inferiore alla sanzione prevista per il delitto di morte o lesioni colpose come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, che può raggiungere i vent'anni di reclusione nel massimo edittale.

Secondariamente, la fattispecie di cui all'art. 452-*quater* c.p. *sub* n. 3) descrive un evento che offende la pubblica incolumità, in quanto tale non afferente a morti o lesioni – che sono invece ricomprese nei reati contro l'integrità fisica –

³³⁶ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 101 ss.; nello stesso senso si vedano A. BELL, A. VALSECCHI, *op. ult. cit.*, 7; C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 256.

³³⁷ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, 22 ss.; nello stesso senso P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 102.

bensi alle sole ipotesi di pericoli per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone³³⁸.

Parrebbe che – come affermato dalla dottrina prevalente – l'espressione «persone offese o esposte al pericolo» rappresenti un'endiadi e che in ogni caso non possa riguardare morti o lesioni effettive³³⁹.

In base a questa interpretazione, andrebbero quindi ricomprese tra le ipotesi di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità ex art. 452-*quater* c.p. *sub* n. 3) quelle contaminazioni ambientali con effetti disastrosi per l'ambiente e per la pubblica incolumità.

Al contrario, le ipotesi di morti o lesioni effettive, ricadrebbero nell'area di tutela penale definita dall'art. 452-*ter* c.p., unicamente laddove si tratti di una conseguenza non voluta di condotte di inquinamento ambientale³⁴⁰.

4.1 Ancora sull'art. 452-ter: fattispecie criminosa autonoma o circostanza aggravante?

Il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale presenta ulteriori criticità legate alla natura stessa della disposizione.

In dottrina si registrano due distinte posizioni sul tema: vi sono coloro i quali qualificano tale reato come un delitto aggravato dall'evento, costruito sulla falsariga dell'art. 586 c.p.³⁴¹, ovvero sia il delitto di «morte o lesioni come conseguenza di

³³⁸ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 21; nello stesso senso si vedano anche C. PARODI, M. GEBBIA, M. BORTOLOTTI, V. CORINO, *I nuovi delitti ambientali* (l. 22 maggio 2015, n. 68), Torino, 2015, 27 ss.

³³⁹ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente, op. cit.*, 265.

³⁴⁰ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 102.

³⁴¹ Art. 586 c.p. «Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto»: «Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, come conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione delle persone, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite agli articoli 589 e 590 sono aumentate».

altro delitto»; di parere opposto è invece chi ritiene che la fattispecie in esame altro non sia che un'aggravante del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-*bis*³⁴².

Secondo la prima di tali ricostruzioni interpretative, in particolare, vi sarebbero diversi elementi dai quali desumere che la disposizione in parola costituisce un autonomo reato e non una circostanza aggravante.

Anzitutto, un primo “indizio” è dato dalla scelta del legislatore di descrivere la fattispecie in esame in un articolo interamente ad essa dedicato e con un distinto *nomen iuris*.

Laddove, infatti, il legislatore ha voluto costruire mere circostanze aggravanti – si è detto – lo ha fatto espressamente, come nel caso dell'art. 583 c.p. – con riferimento al delitto di lesioni – rubricato appositamente «circostanze aggravanti»³⁴³.

Si evidenzia inoltre – come già rilevato nei paragrafi precedenti³⁴⁴ – il fatto che il legislatore ha volutamente inserito le circostanze aggravanti che espressamente si riferiscono al delitto di inquinamento ambientale al comma secondo dell'art. 452-*bis* c.p., ivi prevedendosi l'aumento della pena fino ad un terzo quando «l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico ed archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette».

Altro argomento valorizzato a favore dell'autonomia strutturale del delitto ex art. 452-*ter* c.p. risiede nella totale indipendenza delle pene previste da quest'ultima disposizione

³⁴² C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 253 ss.; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 91 ss.; AA.VV., *Manuale ambiente 2017*, Roma, 2017, 1221; Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, 29/05/2015 sulla l. n. 68/2015, 11.

³⁴³ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 254.

³⁴⁴ Cfr. par. 1, cap. II.

rispetto a quelle individuate con riferimento al delitto di inquinamento ambientale³⁴⁵.

Un altro “segnale” che lascia trasparire la volontà del legislatore di introdurre una fattispecie autonoma di reato rispetto a quella di inquinamento ambientale è rappresentato dalla diversità dei beni giuridici tutelati, la salubrità dell’ambiente, nell’art. 452-*bis* c.p., e l’integrità fisica delle persone, nel 452-*ter* c.p.³⁴⁶

Come detto, tuttavia, secondo altri autori l’art. 452-*ter* c.p. costituirebbe una circostanza aggravante del reato di inquinamento ambientale.

Deporrebbero in tal senso, *in primis*, il mancato riferimento alla norma in commento all’interno dell’art. 452-*undecies* c.p.³⁴⁷ – dove, tra le altre, figura anche la fattispecie di cui all’art. 452-*bis* c.p. – tra le disposizioni per le quali si applica, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento, la misura della confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commettere il reato³⁴⁸.

³⁴⁵ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 254.

³⁴⁶ Cfr. F. C. PALAZZO, *Corso di diritto penale, parte generale*, III ed., Torino, 2008, 350 ss., sul tema della diversità del bene giuridico tutelato come argomento a favore dell’autonomia di un reato rispetto ad un altro.

³⁴⁷ Art. 452-*undecies* c.p. «Confisca»: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi».

³⁴⁸ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 92; v. anche C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 254 ss.

Inoltre, si spiega – ed è questo l’argomento che condiziona maggiormente il giudizio dei commentatori circa “l’autonomia” o meno del delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale – l’art. 452-*ter* c.p. risulta escluso dal novero dei reati-presupposto che fondano la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001(art. 25-*undecies*)³⁴⁹.

Parrebbe allora che il legislatore, non inserendo l’art. 452-*ter* c.p. nel *corpus* normativo del d.lgs. 231/2001, abbia ritenuto il delitto di lesioni o morte come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale implicitamente richiamato dall’art. 452-*bis* c.p., considerandolo pertanto una circostanza aggravante di quest’ultima fattispecie³⁵⁰.

Ciò, ovviamente, a meno di ritenere che tale omissione costituisca una mera dimenticanza (beninteso clamorosa) del legislatore.

Altra questione di rilievo è quella che investe l’elemento psicologico del reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

Al riguardo, giova volgere uno sguardo alla giurisprudenza formatasi in merito all’interpretazione dell’art. 586 c.p., dato che l’art. 452-*ter* c.p. è stato costruito, in sostanza, come una specificazione dello schema “base” del reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto³⁵¹.

Come già sottolineato, infatti, l’evento letale o lesivo conseguente alla condotta inquinante non deve essere voluto dall’agente: occorre che le morti o le lesioni siano causate per colpa e quindi che le stesse, al momento della realizzazione del comportamento vietato, fossero prevedibili ed evitabili

³⁴⁹ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 255.

³⁵⁰ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 255 ss.

³⁵¹ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 93.

secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia imposti al soggetto agente.

L'evento lesivo o mortale, altresì, non deve essere voluto nemmeno in via indiretta o con dolo eventuale: l'agente che si rappresenti preventivamente la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze rispetto al solo inquinamento ambientale – e ciononostante ne accetti il rischio – risponderà, essendovi in tal caso un concorso di reati, sia del delitto di inquinamento ambientale che di quello che costituisce la conseguenza voluta del primo³⁵².

Rispetto al reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato che l'evento ulteriore viene ritenuto imputabile all'agente laddove sussista una «colpa in concreto» per violazione di una regola precauzionale e, al contempo, soltanto se le morti o le lesioni conseguenti fossero prevedibili ed evitabili sulla base delle circostanze del caso concreto³⁵³.

Peraltro, affinché venga integrato il reato di cui all' art. 452-ter c.p. occorre che la regola cautelare violata – anche se non strettamente connessa a discipline ambientali – sia volta ad impedire eventi che ledano la salute o l'integrità fisica, e che gli effetti conseguenti alla violazione fossero conoscibili e prevedibili dall'agente³⁵⁴.

Sarà necessario, infine, un duplice accertamento per verificare la concreta integrazione del delitto di cui all' art. 452-ter c.p.: uno di natura oggettiva, volto a rintracciare il nesso causale che deve legare la condotta inquinante all'evento ulteriore

³⁵² Cass. pen. sez. III, 18/05/2014, n. 31841, in tema di configurabilità del reato ex art. 586 c.p. («Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto»), in www.ambientediritto.it.

³⁵³ Cass. pen. S.U., 22/01/2009, n. 22676, secondo cui affinché l'art. 586 c.p. possa ritenersi configurato è necessaria «una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta ed un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità».

³⁵⁴ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 93.

(morte o lesione); uno di carattere soggettivo, diretto a verificare che le morti o le lesioni rappresentino un esito prevedibile ed evitabile della condotta inquinante³⁵⁵.

5. La genesi del delitto di disastro ambientale: l'art. 452-quater c.p.

Come si è avuto modo di evidenziare³⁵⁶, prima dell'entrata in vigore della legge n. 68/2015, il sistema normativo penalistico posto a tutela dell'ambiente era composto da una serie di disposizioni incriminatrici – perlopiù di carattere contravvenzionale – che si caratterizzavano per il loro stretto collegamento con la disciplina amministrativa di settore³⁵⁷.

Il modello contravvenzionale adottato dal legislatore nazionale, spesso contraddistinto in materia dal rinvio alla disciplina amministrativa di settore, si è rivelato problematico sotto più punti di vista: i reati contenuti nel testo unico ambientale, infatti, hanno misurato la tenuta di alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento (ad es. quello di riserva di legge e di offensività).

Anche sotto l'aspetto sanzionatorio tale modello ha mostrato i suoi limiti, per via delle pene esigue e della possibilità di estinguere il reato mediante l'oblazione³⁵⁸.

³⁵⁵ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 252; così anche L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.68 sugli ecodelitti: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 208.

³⁵⁶ V. par. 6, cap. I; cfr. anche par. 1, cap. II.

³⁵⁷ Sul tema cfr. A MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1997, 665; C. BERNASCONI, *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell'ambiente*, *ivi*, 2003, 47; M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di A. FIORELLA, Torino, 2012, 341.

³⁵⁸ M. CAPPAL, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14/06/2016, 3.

Inoltre, le contravvenzioni palesavano tutte le loro criticità applicative in virtù dell'inapplicabilità di mezzi di ricerca della prova come le intercettazioni telefoniche e per l'impossibilità di disporre misure cautelari personali³⁵⁹.

Pertanto, nel tentativo di fronteggiare i più gravi fenomeni di danneggiamento dell'ecosistema (assumendo un ruolo di supplenza rispetto all'inerzia del legislatore), la giurisprudenza ha applicato la fattispecie codicistica del disastro innominato di cui all'articolo 434 c.p., sfruttandone la ben nota "duttilità" lessicale³⁶⁰.

Il reato in questione, come noto, è posto a chiusura del Titolo dedicato ai delitti contro la pubblica incolumità.

Il disastro innominato, in particolare, si caratterizza per la vaghezza della descrizione della condotta tipica: infatti, vengono in rilievo quei fatti – diversi da quelli tipizzati nelle norme precedenti – «diretti a cagionare il crollo di una costruzione [...] o un altro disastro».

Tali fatti sono oggetto di sanzione penale se da essi "deriva pericolo per la pubblica incolumità"³⁶¹.

In giurisprudenza, facendo leva sull'indeterminatezza della formula "altro disastro", il raggio applicativo della disposizione è stato estremamente ampliato fino a ricomprendere all'interno dello stesso anche quei fenomeni di enormi proporzioni che colpissero l'ambiente³⁶².

³⁵⁹ M. CAPPAL, *op. ult. cit.*, 3.

³⁶⁰ Sul tema dell'applicazione dell'art. 434 c.p. in materia ambientale, v. A. L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'evoluzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (Parte prima)*, in *Ambiente & Sviluppo* 2013, 534 ss.; R. MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. Pen.*, 2008, n. 3, 339 ss.

³⁶¹ L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 15/12/2015, 8.

³⁶² L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.68 sugli ecodelitti: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 207.

Proprio per via di tali applicazioni giurisprudenziali la suddetta ipotesi delittuosa, la norma è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di tassatività e determinatezza³⁶³. La Corte Costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 327 del 2008 ritenendo non fondate le questioni di legittimità sollevate con riferimento agli artt. 24, 25 comma secondo e 27 Cost.

La Corte ha dunque salvato la norma dalle censure relative alla carenza di determinatezza della fattispecie in questione.

Anzitutto, la Consulta ha posto come “punto di partenza” della verifica del rispetto del principio di determinatezza l’assunto – ormai consolidato per costante giurisprudenza della stessa Corte³⁶⁴ – per cui la locuzione “altro disastro” deve essere interpretata non solo con riferimento agli altri elementi costitutivi della stessa fattispecie, ma anche analizzando la disciplina complessiva in cui questa si inserisce³⁶⁵.

La stessa Corte, poi, pur non negando la scarsa precisione che caratterizza il termine “disastro”, ne ha evidenziato

³⁶³ A. NATALINI, *Reato di disastro “innominato”: atti alla consulta per indeterminatezza della fattispecie*, in www.dirittoegiustizia.it, 27/02/2007.

³⁶⁴ Corte Cost., 18/12/2003, n. 5, in www.giurcost.org; Corte Cost., 06/02/1995, n. 34, *ivi*; Corte Cost., 25/03/1993, n. 122, *ivi*; Corte Cost., 15/05/1989, n. 247, *ivi*.

³⁶⁵ Corte Cost., 01/08/2008, n. 327: «Per costante giurisprudenza di questa Corte, la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. In particolare, “l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensivi, ovvero di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo”», in www.ambientediritto.it.

l'omogeneità rispetto agli altri disastri descritti dai reati del medesimo Titolo che precedono quello di cui all' art. 434 c.p.³⁶⁶

Il modello di “disastro” in questione descritto dal legislatore, infatti, secondo l'interpretazione della Cortesi caratterizza per la contemporanea presenza di due componenti: la prima di queste è di carattere dimensionale, richiedendosi un accadimento di dimensioni straordinarie, idoneo a provocare effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. È richiesto poi un ulteriore elemento, stavolta di carattere offensivo: l'evento “disastroso” deve invero provocare un pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, non è

³⁶⁶ Corte Cost., 01/08/2008, n. 327: *«Nell'ipotesi oggetto dell'odierno scrutinio, è ben vero che il concetto di «disastro» - su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 cod. pen. - si presenta, di per sé, scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati. Contrariamente a quanto assume il rimettente, tuttavia, a precisare la valenza del vocabolo - riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilità con il precetto costituzionale evocato - concorrono la finalità dell'incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità. L'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve difatti - pacificamente - ad una funzione di "chiusura" del predetto sistema. La norma mira «a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità»; e ciò anche e soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto (in questo senso, la relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del codice penale). D'altra parte, alla stregua di un criterio interpretativo la cui validità appare di immediata evidenza, allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo «altro» (nella specie: «altro disastro»), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus. Entrambi i criteri ora indicati convergono, dunque, nel senso che l'«altro disastro», cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai «disastri» contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai «delitti di comune pericolo mediante violenza»: conclusione, questa, confortata anch'essa dai lavori preparatori del codice», in www.ambientediritto.it.*

invece richiesta l'effettiva verifica dell'evento della morte o delle lesioni delle stesse³⁶⁷.

La Corte Costituzionale, infine, nell'affermare la legittimità dell'operazione interpretativa posta in essere dalla giurisprudenza, ammonì il legislatore affinché provvedesse il prima possibile all'introduzione di una figura *ad hoc* che riguardasse l'ipotesi del disastro ambientale³⁶⁸.

La necessità di inserire nel nostro ordinamento una norma espressamente dedicata al delitto di disastro ambientale si era resa ancor più evidente dal momento che anche il legislatore comunitario, tramite la direttiva 2008/99/CE, aveva imposto agli Stati membri la previsione di una fattispecie che incriminasse, tra le altre, quelle condotte atte a provocare il decesso o lesioni per un numero indeterminato di persone, o ancora danni rilevanti per un ecosistema³⁶⁹.

Al riguardo, il decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, come visto introdotto proprio per recepire la direttiva predetta³⁷⁰, ha deluso abbondantemente le attese, avendo

³⁶⁷ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 257 s.; cfr. anche M. CAPPAL, op. ult. cit., 4.

³⁶⁸ Corte Cost., 01/08/2008, n. 327: «*Ferma restando la conclusione raggiunta, è tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi a quibus - formano oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose*», in www.ambientediritto.it.

³⁶⁹ Direttiva CE, 19/11/2008, n. 99, art. 3 «Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora [...]», in www.minambiente.it; v. C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sull'ambiente. Nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 08/08/2011, 2.

³⁷⁰ Cfr. par. 5.3, cap. I.

semplicemente disposto l'introduzione nel codice penale di due nuove fattispecie (artt. 727-*bis* e 733-*ter*) e l'inserimento nel *corpus* del d.lgs. n. 231/2001, all'art. 25-*undecies*, di una serie di reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti³⁷¹.

Il punto di svolta che ha portato all'introduzione del nuovo delitto oggi previsto all'art. 452-*quater* c.p., come si è detto, è senza dubbio rappresentato dall'esito della nota vicenda "Eternit"³⁷², conclusasi con una sentenza in cui venne dichiarata la prescrizione dei reati contestati agli imputati³⁷³.

La decisione in questione, invero, ha nuovamente evidenziato i limiti dell'art. 434 c.p. e, soprattutto, la difficoltà di applicare tale disposizione a fatti di danno ambientale risalenti nel tempo³⁷⁴.

La conclusione del caso "Eternit" ha dunque avuto il risultato di rendere nuovamente prioritaria l'introduzione nel nostro sistema penalistico di un delitto *ad hoc* che punisse le condotte più gravi di disastro ambientale³⁷⁵.

La sentenza della Suprema Corte ha in definitiva segnato «una frattura tra la giustizia pubblica, amministrata in nome del popolo e la sete di giustizia delle vittime dell'amianto e dei loro familiari, rimasta inappagata»³⁷⁶.

³⁷¹ G. CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23/03/2012, 3 ss.

³⁷² Cass. pen. sez. I, 23/02/2015, n. 7941, in www.altalex.com.

³⁷³ G. L. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24/11/2014, 77.

³⁷⁴ Così M. CAPPAL, *op. ult. cit.*, 6; cfr. anche S. ZIRULIA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24/02/2015.

³⁷⁵ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 208.

³⁷⁶ G. L. GATTA, *op. ult. cit.*, 78.

Con la riforma segnata dalla l. n. 68/2015, come visto, il legislatore ha accolto le richieste, ormai sempre più insistenti, di colmare le lacune ormai evidenti del nostro ordinamento³⁷⁷.

5.1 Il delitto di disastro ambientale: la clausola di riserva

Per tutte le ragioni sopra esposte, il legislatore ha quindi introdotto, con il nuovo art. 452-*quater* c.p., una fattispecie dedicata interamente alle ipotesi di disastro ambientale.

Si è cercato così di mettere un freno a quella prassi giurisprudenziale che si era caratterizzata per alcune “forzature ermeneutiche” nell’interpretazione della fattispecie codicistica di cui all’art. 434 c.p., anche per certi versi tipizzando in modo innovativo l’evento del reato, rispetto al modello del disastro innominato³⁷⁸.

Il reato in parola prevede anzitutto una clausola di riserva. Affinché possa integrarsi il delitto in parola è infatti necessario “trovarsi” «fuori dai casi previsti dall’art. 434 [...]».

Sulla clausola di sussidiarietà espressa in questione si sono riscontrate alcune difficoltà interpretative.

Essa, invero, è stata inserita di proposito dal legislatore con l’obiettivo di disciplinare i rapporti tra la vecchia fattispecie di disastro innominato (ex art. 434 c.p.) ed il nuovo disastro ambientale, specie nei casi in cui quest’ultimo venga integrato con riferimento al terzo evento alternativo descritto dall’art. 452-*quater* c.p., laddove cioè l’accadimento dannoso si declini in una: «offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei

³⁷⁷ Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, 29/05/2015 sulla l. n. 68/2015, 15.

³⁷⁸ P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, op. cit., 94.

suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo»³⁷⁹.

La decisione di prevedere nella nuova fattispecie codicistica siffatta clausola si spiega già dai lavori parlamentari, nel corso dei quali, infatti, la stessa fu definita una clausola di “salvaguardia”³⁸⁰.

L’obiettivo del legislatore era, infatti, quello di garantire l’intangibilità dei processi già avviati per disastri ambientali riconducibili al disposto dell’art. 434 c.p.

Tuttavia, nel tentativo di disciplinare con chiarezza i rapporti tra le due fattispecie, il legislatore ha probabilmente reso ancor più complicato il lavoro dell’interprete³⁸¹.

Si ritiene che la preoccupazione principale del legislatore fosse legata alla possibilità di ritenere che il nuovo delitto di disastro ambientale determinasse un’*abolitio criminis* del previgente reato di disastro innominato³⁸².

Un’apprensione, però, forse eccessiva in virtù del fatto che le due fattispecie – per quanto possano condividere molti elementi in comune tra loro – presentano comunque molti punti di distinzione³⁸³.

Invero, mentre il “vecchio” reato di disastro innominato esige un doppio evento, di cui uno di tipo naturalistico (ovvero un accadimento di dimensioni spropositate idoneo a causare gravi danni per l’ambiente) ed uno di pericolo per l’incolumità pubblica, il nuovo delitto del Titolo VI-*bis* del codice penale richiede, alternativamente, uno dei tre eventi elencati all’art. 452-*quater* c.p., dove l’offesa alla pubblica incolumità investe

³⁷⁹ A. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio in Diritto penale contemporaneo*, Rivista trimestrale 2/2015, 77 ss.

³⁸⁰ A. BELL, A. VALSECCHI, *op. ult. cit.*, 77.

³⁸¹ M. CAPPAL, *op. ult. cit.* 8.

³⁸² C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, *op. cit.*, 258.

³⁸³ M. CAPPAL, *op. ult. cit.*, 9.

solamente l'ultimo dei tre accadimenti lesivi descritti dallo stesso³⁸⁴.

Secondariamente, i due reati sono strutturati in maniera diversa: l'art. 434 c.p., infatti, è stato costruito come un reato di pericolo, non richiedendosi per la sua integrazione che il disastro si verifichi effettivamente, a differenza della nuova ipotesi di disastro ambientale che prevede invece una fattispecie di evento, occorrendo, affinché la condotta sia penalmente rilevante, la verifica di uno degli eventi disastrosi descritti all'art. 452-*quater* c.p.³⁸⁵

Inoltre, anche il bene giuridico tutelato è differente. Nel disastro innominato, infatti, viene protetta la pubblica incolumità, bene giuridico, secondo la lettura della giurisprudenza della Corte Costituzionale, legato alla tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone «da eventi capaci di mettere a repentaglio un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come disastro»³⁸⁶.

Diversamente, l'art. 452-*quater* c.p. tutela l'ecosistema, almeno per quanto riguarda i primi due eventi descritti, mentre l'ultima ipotesi prevista dalla stessa disposizione codicistica costituisce un reato plurioffensivo, essendo ivi oggetto di tutela sia l'ecosistema che la pubblica incolumità³⁸⁷.

Sembrerebbe, allora, che la clausola di riserva in parola sortisca l'effetto di consentire l'applicazione del delitto di disastro ambientale quando l'evento presenti gli elementi costitutivi espressamente richiesti dall'art. 452-*quater* c.p.;

³⁸⁴ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 259.

³⁸⁵ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 259.

³⁸⁶ Corte Cost., 01/08/2008, n. 327, in www.ambientediritto.it.

³⁸⁷ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 95; cfr. anche L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in www.lexambiente.com.

diversamente, gli stessi fatti saranno sussumibili nella figura “generale” del disastro innominato, rispetto alla quale, pertanto, il nuovo reato contenuto nel Titolo VI-*bis* del codice penale costituisce una figura “speciale”³⁸⁸.

Seguendo tale impostazione, pertanto, è lecito giungere alla conclusione che la clausola in discorso abbia dunque unicamente «senso pedagogico» e che la sua stessa presenza sia effettivamente superflua³⁸⁹.

La clausola avrebbe pertanto l’obiettivo di ricordare all’interprete che, come è noto, quando non ricorrono i presupposti (o meglio, gli elementi specializzanti) della nuova incriminazione, si dovrebbe applicare la previgente disciplina del disastro innominato, a condizione, beninteso, che vengano integrati gli elementi costitutivi di quest’ultima³⁹⁰.

Si è anche evidenziato, infine, che la clausola di riserva in questione non sarebbe espressione del principio di sussidiarietà e che pertanto non avrebbe la funzione di risolvere il concorso di norme tra le due fattispecie in esame, quanto piuttosto quella di evidenziare che tra queste sussiste un rapporto di specialità³⁹¹.

La clausola, dunque, sarebbe meramente ricognitiva di un risultato interpretativo raggiungibile anche in assenza della stessa.

Ragionando in tal senso, il nuovo delitto di disastro ambientale si presenterebbe come una norma speciale rispetto al disastro innominato, di modo che nei casi in cui la condotta abbia causato un danno ambientale e provochi anche un’offesa alla

³⁸⁸ In tal senso C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 260; Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, 29/05/2015 sulla l. n. 68/2015, 18 ss.

³⁸⁹ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 260.

³⁹⁰ L. MASERA, *I nuovi delitti contro l’ambiente (Voce per il “Libro dell’anno del diritto Treccani 2016”)*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 17/12/2015, 13.

³⁹¹ M. CAPPALÀ, *op. ult. cit.*, 10.

pubblica incolumità, a trovare applicazione sarebbe solo il nuovo delitto ambientale contenuto nel nuovo Titolo VI-*bis* del codice penale, così “scongiurandosi” il concorso tra i due reati nonché il cumulo delle relative pene³⁹².

Si ritiene che la soluzione appena enunciata sia preferibile: se, da un lato, infatti, come subito si dirà, il tenore letterale della clausola sembra esprimere un concetto in realtà diverso, dall'altro l'approccio ermeneutico in discorso pare maggiormente in linea con le intenzioni del legislatore il quale, come detto, ha inserito tale clausola di riserva nel tentativo di evitare le potenziali interferenze tra le due fattispecie in commento³⁹³.

Sebbene la formulazione della clausola non sia delle più felici, la soluzione prospettata da questa parte della dottrina parrebbe più coerente con la *ratio* dell'intera riforma, dovendosi concludere, pertanto, che nei casi in cui l'offesa alla pubblica incolumità sia stata causata da un disastro ambientale dovrà applicarsi il nuovo art. 452-*quater* c.p.

Il vecchio disastro innominato rimarrà invece applicabile quando la messa in pericolo della pubblica incolumità sia derivata da un evento di misure sproporzionate, senza che questo abbia però in qualche modo leso l'ecosistema³⁹⁴.

Altri autori sostengono invece che tale clausola di riserva, in base al suo inequivoco tenore letterale costituirebbe espressione del principio di sussidiarietà, in virtù della necessità di impedire l'applicazione congiunta delle due incriminazioni in commento allo stesso fatto.

³⁹² L. MASERA, *op. ult. cit.*, 12 ss.; C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 260.

³⁹³ L. MASERA, *op. ult. cit.*, 12.

³⁹⁴ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 258 ss.; Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, 29/05/2015 sulla l. n. 68/2015, 14 ss.

Tuttavia, si è detto, in tal modo i rapporti tra disastro innominato e disastro ambientale sarebbero regolati in modo poco chiaro.

La clausola in discorso, infatti, seguendo questa impostazione, obbligherebbe gli interpreti ad applicare ai fatti più gravi di contaminazione ambientale la fattispecie punita più lievemente del disastro innominato (reclusione da uno a cinque anni, che può arrivare fino ad un massimo di dodici se il disastro si verifica), mentre i fatti meno gravi finirebbero per ricadere nel raggio applicativo del più grave delitto di disastro ambientale, punito invero con la reclusione fino a un massimo di quindici anni³⁹⁵.

Accogliendo questa interpretazione, è evidente, si andrebbe incontro ad una soluzione paradossale³⁹⁶.

Secondo tale opzione ermeneutica, infatti, nei casi in cui vi sia una potenziale sovrapposizione tra le due norme, ovvero ci si trovi davanti a fatti che presentino elementi costitutivi di entrambe – e cioè nell’ipotesi in cui, oltre il danno all’ecosistema, il disastro ambientale abbia provocato anche un’offesa alla pubblica incolumità (elemento costitutivo richiesto solo in una delle tre ipotesi alternative descritte all’art. 452-*quater* c.p.) – troverebbe applicazione il meno grave reato di disastro innominato per via del suddetto principio di sussidiarietà, espresso dalla clausola in parola³⁹⁷.

L’ambito operativo del delitto di inquinamento ambientale verrebbe, in tal modo, estremamente ridotto: la nuova e più grave fattispecie, proprio perché sussidiaria rispetto a quella “principale” del disastro innominato, troverebbe invero applicazione soltanto in casi residuali – e difficili anche solo da ipotizzare – in cui i fatti che abbiano determinato un danno

³⁹⁵ A. BELL-A. VALSECCHI, *op. ult. cit.*, 78.

³⁹⁶ M. CAPPAL, *op. ult. cit.*, 9.

³⁹⁷ A. BELL, A. VALSECCHI, *op. ult. cit.*, 78.

all'ambiente non siano risultati al contempo pericolosi per l'incolumità pubblica³⁹⁸.

Accogliendo questa interpretazione, dunque, la nuova disposizione verrebbe sostanzialmente resa inapplicabile, così vanificando la *ratio* dell'intera legge n. 68/2015³⁹⁹.

5.2 Ancora sul delitto di disastro ambientale: gli eventi costitutivi del disastro descritti dall'art. 452- quater c.p.

Rispetto al comportamento incriminato va evidenziato come il legislatore, piuttosto che tipizzare una condotta a forma libera come quella del disastro innominato, abbia invece preferito sanzionare, nella nuova disposizione codicistica del Titolo VI-*bis*, una serie di condotte a forma c.d. vincolata⁴⁰⁰.

Anzitutto, come per il delitto di inquinamento ambientale, caratteristica comune delle condotte vietate è costituita dall'abusività.

Il termine in questione – anche in tal caso – ha preso il posto della più analitica e complessa formula, originariamente approvata nel corso dei lavori parlamentari, che così recitava: «in violazione di disposizioni legislative regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale».

Trattasi, come per l'inquinamento ambientale, di una clausola di illiceità speciale che permette di circoscrivere l'area del penalmente rilevante, all'interno della quale ricadono le sole

³⁹⁸ A. BELL, A. VALSECCHI, *op. ult. cit.*, 78.

³⁹⁹ M. CAPPAL, *op. ult. cit.*, 9 ss.

⁴⁰⁰ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.68 sugli ecodelitti: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 208.

condotte poste in violazione delle regole cautelari contenute nelle norme amministrative pertinenti⁴⁰¹.

Ai fini dell'integrazione del disastro ambientale, poi, è necessaria la verifica, in via alternativa, di tre distinti eventi.

Questi sono: «1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo»⁴⁰².

Anzitutto, una prima necessaria considerazione riguarda proprio la formulazione della fattispecie. Nella tipizzazione del nuovo delitto, infatti, sono state determinanti le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte Costituzionale del 01/08/2008, n. 327⁴⁰³.

Come si è visto, invero, i due requisiti individuati dalla sentenza in commento per poter rendere applicabile la fattispecie di cui all'art. 434 c.p. alla materia ambientale sono: quello c.d. dimensionale, richiedendosi un accadimento di dimensioni straordinarie che sia idoneo a provocare effetti dannosi, gravi e complessi per l'ambiente; quello c.d. offensivo, essendovi la necessità che l'evento di disastro determini anche l'esposizione a pericolo della pubblica incolumità.

⁴⁰¹ Per una trattazione più approfondita del tema relativo alla clausola di illiceità, si rinvia ai par. 2 e 2.1 del capitolo II.

⁴⁰² Art. 452-*quater*, co 1, c.p.

⁴⁰³ AA.VV., *Manuale ambiente 2017*, op. cit., 1222 ss.; per un'analisi approfondita della sentenza della Corte Cost., 01/08/2008, n. 327, cfr. par 5, cap. II.

Nel nuovo art. 452-*quater* c.p., i due requisiti in parola – che, nella lettura della corte, dovevano venire in rilievo congiuntamente, sono oggetto di autonoma considerazione.

Se, infatti, gli eventi *sub* 1) e 2) si riferiscono entrambi ad un’offesa indirizzata unicamente verso l’ambiente o comunque all’equilibrio di un ecosistema, nella tipizzazione dell’evento *sub* 3) emerge un profilo di tutela che verte sulla protezione della pubblica incolumità, non richiedendosi a differenza delle prime due ipotesi, come presupposto per l’integrazione del reato, anche la verifica di un danno all’ambiente⁴⁰⁴.

Parte della dottrina, va detto, ritiene invece che il legislatore del 2015 abbia preferito percorrere una strada diversa da quella segnata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza del 2008⁴⁰⁵.

Secondo tali autori, infatti, per quel che riguarda le ipotesi *sub* 1) e 2) dell’art. 452-*quater* c.p., mancherebbe, nella nuova locuzione «alterazione dell’equilibrio di un ecosistema», il riferimento a quella capacità distruttiva dell’evento lesivo che fa da *trait d’union* a tutte le ipotesi di disastro previste dal Titolo VI del codice penale.

Tale caratteristica dell’accadimento disastroso è stata indicata dalla Corte Costituzionale, tra l’altro, come uno dei requisiti necessari all’integrazione del delitto di cui all’ art. 434 c.p.⁴⁰⁶

⁴⁰⁴ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 209; nello stesso senso v. anche P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 94.

⁴⁰⁵ A. BELL, A. VALSECCHI, *op. ult. cit.*, 74 ss.

⁴⁰⁶ Corte Cost., 01/08/2008, n. 327, cit.: «Al riguardo, si è evidenziato in dottrina come – al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) – l’analisi d’insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di «disastro», i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi», in www.cortecostituzionale.it.

Secondariamente, la scelta di porre l'offesa alla pubblica incolumità come evento alternativo al disastro, trae in sé l'effetto di rendere sufficiente, ai fini della realizzazione del delitto di cui all'art. 452-*quater*, *sub* 3) c.p., la presenza di un'offesa all'incolumità pubblica pur in assenza di danni gravi ad un ecosistema⁴⁰⁷.

Complessivamente, pare che l'opzione prescelta dal legislatore del 2015 prenda una direzione diversa rispetto al più volte richiamato paradigma codicistico del disastro innominato che, in base alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, per la sua integrazione richiede la contemporanea presenza di un danneggiamento macroscopico all'ambiente (non richiesto dall'ipotesi *sub* 3)) e del pericolo alla pubblica incolumità (anch'esso non espressamente richiesto dalle ipotesi *sub* 2) e 3))⁴⁰⁸.

Ciò detto, è necessario analizzare le singole ipotesi di disastro elencate nell'articolo in parola.

Per quel che concerne le fattispecie individuate *sub* 1) e 2), entrambe richiedono una «alterazione dell'equilibrio di un ecosistema».

Sul concetto di “alterazione” si è detto che questo presuppone la possibilità di confrontare lo *status quo ante* e lo stato dell'ambiente successivo all'evento disastroso. Tuttavia, l'effettiva possibilità di effettuare un simile accertamento, si è detto, è «tutt'altro che scontata, ben potendosi immaginare che

⁴⁰⁷ A. BELL, A. VALSECCHI, *op. ult. cit.*, 75, gli autori infatti ritengono che l'ipotesi *sub* 3) «[...] sembra di fatto introdurre un'innovativa ipotesi di “disastro sanitario”».

⁴⁰⁸ Corte Cost., 01/08/2008, n. 327, cit.: «[...] Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare – in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità») – un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti», in www.cortecostituzionale.it.

non siano sempre disponibili studi e dati antecedenti a successivi fenomeni di contaminazione»⁴⁰⁹.

Sul punto, infatti, è facile immaginare verranno riscontrate difficoltà in sede d'indagine: saranno necessarie, invero, specifiche valutazioni tecnico-scientifiche e frequente sarà pertanto il ricorso alle conoscenze dei periti, che saranno di fondamentale importanza per la corretta valutazione del danno effettivo all'ecosistema⁴¹⁰.

La fattispecie in esame richiede altresì che l'alterazione riguardi «un ecosistema», e non le singole matrici ambientali.

Si è osservato sul punto che – sebbene la formula in discussione potrebbe rappresentare un limite evidente all'applicazione del delitto di disastro ambientale nel caso in cui il danno all'ambiente colpisca le singole componenti dello stesso e non un intero ecosistema – l'equilibrio di un ecosistema potrebbe comunque essere alterato anche intaccando una sola matrice ambientale, se da questa alterazione consegue la compromissione di altre componenti che, nel loro complesso, costituiscono un ecosistema⁴¹¹.

Per ricadere all'interno del raggio applicativo dell'art. 452-*quater*, il disastro ambientale *sub* 1) deve essere «irreversibile».

La dottrina è concorde nel ritenere che il carattere di irreversibilità del disastro implichi una prognosi consistente

⁴⁰⁹ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 262; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, *op. cit.*, 32.

⁴¹⁰ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 261; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 97.

⁴¹¹ Sul tema, G. GUGLIELMI, R. MONTANARO, *I nuovi ecoreati, prima lettura e profili problematici*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, in *Riv. 231*, n. 3, luglio-settembre 2015, 9 ss.; A. MILITA, *Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le responsabilità patrimoniali*, in www.lexambiente.it, 10/06/2015.

nella necessità di verificare l'impossibilità di riportare l'ambiente allo *status quo ante* la lesione subita⁴¹².

Inoltre, il disastro viene parimenti considerato irreversibile laddove per la sua "reversibilità" sarebbe necessario attendere un indeterminato o comunque lunghissimo lasso di tempo, non essendovi certezza circa un'ipotetica capacità dell'ecosistema di rigenerarsi e di assumere nuovamente una forma di equilibrio⁴¹³.

La tendenziale irreversibilità dell'evento disastroso, tra l'altro, è stato recentemente uno degli argomenti al centro di un'importante sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che tale requisito caratterizzi il solo delitto di cui all'art. 452-*quater* c.p. e pertanto rappresenti il *discrimen* tra quest'ultimo e il reato di inquinamento ambientale.⁴¹⁴

Le difficoltà interpretative appena evidenziate concernenti l'accertamento dell'irreversibilità del disastro, possono comunque, per certi versi, essere "sdrammatizzate"⁴¹⁵.

Infatti, il delitto di disastro ambientale è integrato, ex art. 452-*quater*, *sub* 2), anche laddove l'alterazione non sia irreversibile, a condizione però che la sua eliminazione «risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali».

⁴¹² L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 209; AA.VV., *Manuale ambiente 2017*, *op. cit.*, 1224.

⁴¹³ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 98.

⁴¹⁴ Cass. Sez. III, 30/03/2015, n. 15865: «[...] Il fatto che, ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile. [...] È dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-*quater*, *cod. pen.*; non esistono zone franche intermedie tra i due reati», in www.assoaima.com.

⁴¹⁵ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 262.

La formula in parola, anzitutto, gioca un ruolo fondamentale nell'individuazione della linea di confine tra le due fattispecie contenute nel Titolo VI-*bis* di disastro ed inquinamento ambientale. Quest'ultimo delitto, infatti, ragionando *a contrario*, sarà integrato soltanto nei casi in cui la lesione all'ambiente sia eliminabile tramite provvedimenti non eccezionali e le operazioni di ripristino non siano particolarmente onerose⁴¹⁶.

Si riscontrano, tuttavia, non poche difficoltà nell'interpretazione della formula utilizzata dal legislatore per descrivere l'evento di cui all' art. 452-*quater*, sub 2), c.p.⁴¹⁷

Non è del tutto chiaro, infatti, se la «particolare onerosità» dei costi di bonifica ed i «provvedimenti eccezionali» richiesti siano demandati a chi abbia causato il disastro oppure alla pubblica amministrazione.

Autorevole dottrina ritiene che non sarebbe corretto addebitare tale incombenza al soggetto responsabile del fatto, ciò in quanto in tal modo il reato si configurerebbe (o meno) in base alla capacità economica del reo – la stessa spesa potrebbe, infatti, essere “ordinaria” per una grande società ed al contempo risultare, per l'appunto, particolarmente onerosa per una piccola società o una persona fisica – in violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione⁴¹⁸.

Tale dottrina, in particolare, evidenzia come il ricorso al termine «provvedimento», tipicamente riferito ad azioni della P.A., lasci presumere che i provvedimenti eccezionali o particolarmente onerosi mediante i quali andrebbe riparato il danno ambientale, non siano quelli realizzabili dal

⁴¹⁶ AA.VV., *Manuale ambiente 2017*, op. cit., 1224.

⁴¹⁷ C. RUGA RIVA, op. ult. cit., 262.

⁴¹⁸ P. FIMIANI, op. ult. cit., 98.

responsabile del reato, bensì quelli che la P.A. è tenuta ad adottare laddove il colpevole non sia ancora intervenuto.

Lo stesso ragionamento dovrebbe valere, coerentemente, anche per il parametro della particolare onerosità delle operazioni di ripristino, anch'esse da valutare relativamente ai costi che dovrebbe sostenere la P.A., in via sussidiaria, in caso di insolvenza del responsabile⁴¹⁹.

Anche altra dottrina ha sottolineato in argomento la necessità di comprendere se la particolare onerosità dei costi di ripristino sia da intendere soggettivamente – cioè sulla base delle potenzialità economiche del colpevole – ovvero oggettivamente, secondo dei parametri, però, non meglio specificati.

Anche in tal caso, la migliore soluzione viene individuata nel senso di attribuire un contenuto il più oggettivo possibile alla norma, sebbene, secondo tale impostazione, sarà necessario attendere l'intervento della giurisprudenza per riempire di contenuto la formula in commento⁴²⁰.

La terza ed ultima ipotesi di disastro individuata dall'art. 452-*quater* c.p. tipizza un evento di «offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

L'ultima previsione contenuta nel delitto di disastro ambientale *sub* 3) costituisce una norma di chiusura dell'intera disposizione, facendo rientrare nell'area del penalmente rilevante tutti quei casi di disastri che, sebbene non abbiano causato un danno irreversibile all'ecosistema – ovvero riparabile soltanto con provvedimenti eccezionali o particolarmente onerosi – possiedano comunque una rilevanza

⁴¹⁹ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 99.

⁴²⁰ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 262 ss.

tale mettere in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone⁴²¹.

Come per le altre ipotesi analizzate, anche quella riguardante la pubblica incolumità si contraddistingue per una certa vaghezza dei termini scelti dal legislatore⁴²².

In primis, nonostante la norma singolarmente considerata sembrerebbe incriminare un'offesa unicamente indirizzata alla pubblica incolumità, questa soluzione non sembra potersi accogliere: invero la lesione all'ambiente, in questi casi, si connota per essere un evento necessariamente prodromico alla messa in pericolo delle persone.

Occorrerà poi un accadimento che – pur dovendo essere differente dai disastri *sub* 1) e 2), altrimenti non avrebbe avuto senso individuare una terza distinta ipotesi – determini un'offesa all'incolumità pubblica⁴²³.

Infine, anche la formula usata per tipizzare l'evento appare di non agevole comprensione: non è chiaro cosa si intenda per «rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione [...]»⁴²⁴.

Non si comprende, infatti, se la formula in commento vada interpretata unicamente sul versante spaziale/materiale, tenendo conto, pertanto, della portata e delle dimensioni naturalistiche dell'inquinamento, o anche in termini temporali, cioè valutando altresì la permanenza e la protrazione nel tempo della compromissione⁴²⁵.

Come per gli altri parametri utilizzati dal legislatore nella tipizzazione dell'art. 452-*quater* c.p., *sub* 2), c.p., è lecito

⁴²¹ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 210.

⁴²² A. BELL, A. VALSECCHI, *op. ult. cit.*, 76 ss.

⁴²³ Così C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, *op. cit.*, 34; P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 100.

⁴²⁴ L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 211.

⁴²⁵ P. FIMIANI, *op. ult. cit.*, 100; cfr. anche L. SIRACUSA, *op. ult. cit.*, 211.

aspettarsi dalla giurisprudenza una presa di posizione in merito, sì da far luce ai punti più oscuri della disposizione in parola.

CAPITOLO III

Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Corte di Cassazione.

SOMMARIO: 1. *L'art. 452-bis c.p.: le prime applicazioni giurisprudenziali* – 2. *La sentenza della Corte di Cassazione del 21/09/2016, n. 46170: la vicenda processuale e la clausola di illiceità espressa* – 2.1. *L'evento del reato: la «compromissione» ed il «deterioramento»* – 2.2. *La «significatività» e la «misurabilità» dell'evento inquinante e l'oggetto materiale del reato* – 2.3. *Considerazioni conclusive* – 3. *La sentenza della Corte di Cassazione n. 15865 del 30/03/2017* – 4. *La sentenza della Corte di Cassazione n. 52436 del 16/11/2017.*

1. *L'art. 452-bis c.p.: le prime applicazioni giurisprudenziali*

Nonostante la nuova fattispecie di inquinamento ambientale – come si è visto⁴²⁶ –, sia stata da alcuni ritenuta «la metà riuscita della riforma»⁴²⁷ in contrapposizione al più problematico delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p., si è sin da subito evidenziato come il legislatore abbia in realtà tipizzato con scarsa precisione i suoi elementi costitutivi⁴²⁸.

È stato pertanto necessario l'intervento della giurisprudenza per definire con maggior chiarezza le condizioni di sussumibilità di una condotta all'interno del reato di cui all'art. 452-*bis* c.p.⁴²⁹

⁴²⁶ Cfr. par. 1, cap. II.

⁴²⁷ A. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21/07/2015, 78.

⁴²⁸ Per tutti, cfr. M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in www.dirittopenalecotemporaneo.it, 17/07/2015, 21 ss.

⁴²⁹ G. AMENDOLA, *Diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016, 293 ss.; nello stesso senso v. anche C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, *op. cit.*, 247.

La Corte di Cassazione, infatti, si è pronunciata sul punto con alcune fondamentali sentenze.

Alla prima di tali decisioni, con cui per la prima volta la Suprema Corte si è pronunciata in ordine ai nuovi reati ambientali introdotti con legge n. 68/2015⁴³⁰, va riconosciuto il ruolo di vero e proprio *leading case*, essendosi fornite alcune importanti indicazioni per quel che riguarda i principali requisiti della fattispecie in commento, nonostante parte della dottrina abbia in tale occasione rimproverato al Supremo Collegio scarsa precisione o, in alcuni punti, una mancata presa di posizione⁴³¹.

2. La sentenza della Corte di Cassazione del 21/09/2016, n. 46170: la vicenda processuale e la clausola di illiceità espressa

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte risale al 2015, anno in cui il progettista e direttore dei lavori di dragaggio del fondale di due moli («molo Garibaldi» e «molo Fornelli») del golfo di La Spezia veniva accusato del reato di inquinamento ambientale in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, la ditta aveva omesso di rispettare le prescrizioni progettuali, provocando la dispersione di sedimenti nelle acque circostanti e cagionando così una compromissione ed un deterioramento significativo delle acque del golfo di La Spezia.

Le disposizioni progettuali violate dalla ditta, in particolare, prevedevano degli accorgimenti tali da evitare l'eccessivo intorbidimento delle acque, quali ad esempio l'applicazione di

⁴³⁰ Cass. pen. Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, in www.ambientediritto.it.

⁴³¹ G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in www.questionegiustizia.it, 14/11/2016, 1; M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 08/03/2017, 3.

un sistema di panne galleggianti ancorate al fondo o la predisposizione di una vasca d'acqua a bordo della draga per pulire la benna prima di ogni utilizzo.

In base agli esiti di alcuni accertamenti operati in occasione di diversi sopralluoghi, il Tribunale della Spezia, ritenendo sussistente il delitto di inquinamento ambientale, emetteva dunque un decreto di sequestro preventivo del cantiere nonché di una porzione di fondale in data 29/12/2015.

Il Tribunale del Riesame, tuttavia, accoglieva, con ordinanza del 22/01/2016, l'istanza di dissequestro della ditta, ritenendo insussistente l'evento di compromissione o deterioramento significativo delle acque del golfo di La Spezia.

Contro l'annullamento dell'ordinanza di sequestro, infine, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di La Spezia.

La Suprema Corte, dunque, si è trovata ad affrontare le principali problematiche interpretative legate al delitto di cui all' art. 452-*bis* c.p., a partire dal controverso requisito della «abusività» della condotta.

Va detto, anzitutto, che nel caso di specie la Cassazione non ha dovuto accertare la legittimità dell'accertamento relativo alla sussistenza del requisito dell'abusività della condotta, considerato che l'attività era stata posta in essere in palese violazione delle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica⁴³².

La Cassazione, però, ha colto l'occasione per riempire di contenuto la locuzione in parola, muovendo dalla nutrita giurisprudenza di merito esistente con riferimento al delitto di

⁴³² Cfr. Cass. pen. Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit.: «*Il tribunale del riesame ha, in primo luogo, ritenuto sussistente il requisito della «abusività» della condotta, sul presupposto che l'attività veniva svolta in spregio alle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica*», in www.ambientediritto.it.

«attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» (art. 260 del d.lgs. n. 152/2006)⁴³³.

Relativamente a quest'ultimo reato, infatti, gli orientamenti formati fino a quel momento ritenevano sussistente il carattere abusivo della condotta laddove questa venisse svolta in contrasto con qualsiasi norma di legge, contenuta anche in settori non strettamente pertinenti alla materia ambientale⁴³⁴.

Viene dunque integrato il requisito dell'abusività non soltanto nei casi di totale mancanza delle autorizzazioni (in queste situazioni, l'attività viene definita clandestina), ma anche laddove le stesse debbano considerarsi scadute, palesemente illegittime, ovvero ancora quando vi siano le autorizzazioni ma, in concreto, l'attività venga svolta in totale difformità rispetto a quanto previsto dal loro contenuto⁴³⁵.

La Corte, in particolare, ha ritenuto gli stessi principi applicabili anche al delitto di inquinamento ambientale. Si è così accolta una concezione ampia della clausola di illiceità in commento come comprensiva non soltanto di quelle attività svolte in violazione di leggi (statali o regionali), ma anche di prescrizioni contenute in autorizzazioni amministrative⁴³⁶.

Questa interpretazione della clausola di illiceità, tra l'altro, si pone in linea anche con la Direttiva n. 99/2008/CE (art. 3), che

⁴³³ In particolare, si vedano, Cass. pen. Sez. III, 10/03/2015, n. 21030, in www.questionegiustizia.it; Cass. pen. Sez. III, 08/01/2015, n. 18669, in www.tuttoambiente.it; Cass. pen. Sez. III, 20/12/2012, n. 19018, in www.ambientediritto.it; Cass. pen. Sez. III, 23/09/2010, n. 40845, *ivi*.

⁴³⁴ C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22/11/2016, 2 ss.

⁴³⁵ Sul punto v. Cass. pen. Sez. III, 21/09/2016, n. 46170: «[...] sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati», in www.ambientediritto.it

⁴³⁶ Sul tema cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, op. cit., 5 ss.; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, op. cit., 87 ss.

impone di subordinare la punibilità delle condotte vietate alla condizione che le stesse siano illecite⁴³⁷.

Come è stato correttamente evidenziato dai primi commentatori della sentenza in parola, la Cassazione, nell'individuazione delle fonti e delle norme che possono delimitare l'area di liceità della condotta inquinante, non affronta la spinosa questione legata alla possibilità di considerare comunque abusive – a prescindere dal contenuto del provvedimento amministrativo – quelle condotte poste in essere in violazione dei principi generali che regolano la materia ambientale, quali il principio di precauzione, di prevenzione o dello sviluppo sostenibile⁴³⁸.

Non ritenendosi in tali casi integrato il requisito dell'abusività, infatti, rimarrebbero al di fuori del raggio applicativo della norma condotte formalmente lecite, poiché effettuate in conformità al contenuto di un'autorizzazione, ma in concreto produttive di un evento inquinante.

Il titolo abilitativo, infatti potrebbe contenere prescrizioni in concreto non idonee a prevenire eventi dannosi per l'ambiente, specie laddove, ad esempio, sia stato ottenuto con corruzione o frode, ovvero costituisca il “frutto” di un abuso d'ufficio.⁴³⁹

In questi casi, comunque, come chiarito dalla giurisprudenza di merito⁴⁴⁰, resta fermo il dovere-potere del giudice penale di

⁴³⁷ Direttiva n. 99/2008/CE, art. 3: «Member States shall ensure that the following conduct constitutes a criminal offence, when unlawful and committed intentionally or with at least serious negligence [...]».

⁴³⁸ F. NOTARI, *Il nuovo reato di inquinamento ambientale alla luce della sentenza n. 46170/2016 della Corte di Cassazione*, in www.federalismi.it, 22/03/2017, 12; M. RICCARDI, *op. ult. cit.*, 10 ss.

⁴³⁹ C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22/11/2016, 3 ss.

⁴⁴⁰ Sul punto si veda Cass. pen., Sez. III, 15/12/2006, n. 13676: «[...] la valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio sulla legittimità di atti amministrativi autorizzatori eventualmente rilasciati ma anzi comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità) allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato. Una determinata attività incidente sullo stato dell'ambiente, infatti,

sindacare la legittimità delle autorizzazioni, cioè di verificare che “alla fonte” delle stesse non vi siano fatti illeciti come quelli sopra richiamati (frode, corruzione, etc.), nonché la loro conformità alle regole di settore⁴⁴¹.

Come evidenziato da autoritaria dottrina, non appare invece condivisibile l’orientamento interpretativo secondo cui al giudice penale sarebbe consentito anche il potere di disapplicare quelle autorizzazioni o prescrizioni ritenute non sufficientemente cautelative per l’ambiente o più semplicemente non in linea con i principi generali che governano la materia ambientale.

In tal modo, infatti, si assisterebbe ad un’inammissibile “sostituzione” da parte del giudice, al ruolo del legislatore o della pubblica amministrazione, in violazione del principio della separazione dei poteri⁴⁴².

I principi generali, invero, per poter diventare – da semplici norme di azione – norme di relazione idonee a vincolare i privati necessitano di una *interpositio legislatoris*, attività di certo non rientrante nelle attribuzioni del giudice penale⁴⁴³.

seppure formalmente assentita, non può svolgersi in contrasto con la disciplina di settore risultante dal complesso delle norme statali e regionali e degli ulteriori strumenti di pianificazione settoriale vigenti; b) il giudice penale, allorché accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" del provvedimento medesimo, né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice [...]», in www.dirittoambiente.net.

⁴⁴¹ M. RICCARDI, *op. ult. cit.*, 11.

⁴⁴² C. RUGA RIVA, *Ambiente in genere, il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in www.lexambiente.com, 23/06/2015.

⁴⁴³ F. NOTARI, *op. ult. cit.*, 12.

2.1 L'evento del reato: la «compromissione» ed il «deterioramento»

La seconda (e maggiormente critica) tematica affrontata dalla Corte di Cassazione nella decisione in analisi concerne l'evento del delitto di inquinamento ambientale e quindi il significato da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento», nonché quello relativo ai concetti di «significatività» e «misurabilità».

In primo luogo, la Corte afferma come non assuma un rilievo decisivo, nell'attribuzione di un contenuto ai termini in discorso, la denominazione del reato stesso, poiché l'inquinamento ambientale indica soltanto una «condizione di degrado dell'originario assetto ambientale».

Allo stesso modo il Supremo Collegio evidenzia come in tal senso non possano venire in soccorso dell'interprete nemmeno le definizioni e le formule contenute in altre discipline (principalmente nel d.lgs. n. 152/2006⁴⁴⁴). Si tratta, si spiega, di locuzioni non rilevanti per via del contesto e delle finalità diverse che le riguardano, ma soprattutto perché, laddove lo ha ritenuto opportuno, il legislatore ha espressamente richiamato il d.lgs. n. 152/2006 o altre disposizioni di settore⁴⁴⁵.

⁴⁴⁴ La Corte fa riferimento: all'art. 5, co. 1, lett. i-ter TUA, dedicata alla nozione di inquinamento: «inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi»; nonché all'art. 300 TUA «Danno ambientale»: «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

⁴⁴⁵ Così Cass. pen., Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit.: «Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 152/06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il

Sembra potersi evidenziare, tuttavia, come questa argomentazione della Corte sia poco convincente, poiché – come si è visto in precedenza⁴⁴⁶ – la Cassazione, nella stessa sentenza, fa espresso riferimento alla giurisprudenza relativa all’art. 260 TUA nell’interpretazione del contenuto della clausola «abusivamente»⁴⁴⁷.

La Suprema Corte, tuttavia, fornisce un’interessante punto di vista circa il significato da dare ai termini di compromissione e deterioramento, mediante una sintesi tra una concezione “autonomistica” ed una, invece, “alternativistica” dei due requisiti⁴⁴⁸.

Da un lato, infatti, la Corte afferma che i due termini – posti dal legislatore in correlazione tra loro in termini di alternativa tramite la congiunzione “o” – finiscono in realtà per essere riassumibili nel più ampio concetto di “alterazione”, consistendo entrambi in una modifica della matrice ambientale (o di un ecosistema interamente considerato) rispetto allo *status quo ante* la condotta inquinante.

Dall’altro lato, però, la Corte sembra anche dare un contenuto parzialmente diverso alle due locuzioni⁴⁴⁹.

riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell’art.300 del medesimo d.lgs. Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l’utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre disposizioni», in www.ambientediritto.it.

⁴⁴⁶ Cfr. par. 2, cap. III.

⁴⁴⁷ G. AMENDOLA, *op. ult. cit.*, 2.

⁴⁴⁸ F. NOTARI, *op. ult. cit.*, 13 ss.

⁴⁴⁹ Così Cass. pen. Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit.: «L’indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema», in www.ambientediritto.it.

La «compromissione», in particolare, viene descritta come un'alterazione che insiste sui normali processi naturali che riguardano le peculiarità sia delle matrici ambientali singolarmente considerate, che di un ecosistema complessivamente considerato, rappresentando una condizione di rischio o pericolo che viene definita come uno «squilibrio funzionale» dell'ambiente.

Il «deterioramento», invece, consisterebbe in quell'alterazione caratterizzata da un peggioramento dello stato o delle qualità delle stesse matrici ambientali e che comporta uno «squilibrio strutturale»⁴⁵⁰.

Come sottolineato da più autori, gli eventi del reato in commento, interpretati secondo questa impostazione, si atteggiavano come due sfaccettature dello stesso fenomeno, potendo individuare, per profili differenti ma al contempo complementari, l'effettiva condizione della matrice ambientale inquinata⁴⁵¹.

Un altro spunto interessante fornito dalla Cassazione riguarda il rilievo attribuito all'eventuale reversibilità degli effetti conseguenti alla condotta inquinante.

Nonostante infatti, almeno da un punto di vista lessicale, il concetto di compromissione sembrerebbe evocare una tendenziale irrimediabilità e definitività del fenomeno inquinante, la Suprema Corte lascia intendere che anche le alterazioni reversibili siano in realtà ricomprese nell'area del penalmente rilevante definita dall'art. 452-*bis* c.p.

⁴⁵⁰ Cass. pen. Sez. III, 21/09/2006, n. 46170, cit.: «[...] nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema e, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi», *ivi*.

⁴⁵¹ M. RICCARDI, *op. cit. ult.*, 18; nello stesso senso anche P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente, op. cit.*, 79.

A tale conclusione, in particolare, è possibile giungere soltanto tramite una lettura sistematica del delitto di inquinamento ambientale.

Analizzando il Titolo VI-*bis* c.p., infatti, si comprende agevolmente come la caratteristica dell'irreversibilità o della definitività degli effetti inquinanti scaturenti dalla condotta vietata sia tipica del più grave delitto di disastro ambientale descritto dall'art. 452-*quater* c.p.⁴⁵².

La Corte, invero, arriva a tale conclusione individuando proprio nel concetto di reversibilità del fenomeno inquinante il *discrimen* tra il delitto di inquinamento ambientale e quello più grave di disastro⁴⁵³.

2.2 La «significatività» e la «misurabilità» dell'evento inquinante e l'oggetto materiale del reato

La Cassazione si sofferma anche sul significato da dare ai due requisiti che l'art. 452-*bis* c.p. riferisce all'evento inquinante: la significatività e la misurabilità.

La Corte, innanzitutto, puntualizza la nozione di «misurabilità» dell'alterazione, ritenendo che questa possa dirsi tale allorquando sia «[...] quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile».

⁴⁵² C. MERZI D'ERIL, G. ROTA, *Inquinamento ambientale, anche il danno reversibile è reato*, in www.ilsole24ore.it, 23/11/2016; Come visto, infatti ai sensi dell'art. 452-*quater* c.p.: «[...] Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali [...]».

⁴⁵³ Così Cass. pen., Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit.: «[...] Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* cod. pen.», in www.ambientediritto.it

La Suprema Corte, peraltro, rileva come il mero superamento dei limiti-soglia previsti dalle discipline di settore (ad esempio le concentrazioni soglia di rischio) non possa determinare alcun automatismo nell'accertamento della sussistenza di una alterazione rilevante ai sensi dell'art. 452-*bis* c.p.

In particolare, si esclude che la violazione di tali limiti possa fungere da «vincolo assoluto» per il giudice al momento della valutazione dell'effettiva sussistenza della compromissione o del deterioramento ambientale.

Il superamento dei limiti-soglia, infatti, non implica necessariamente in via immediata una situazione di danno o pericolo per l'ambiente, poiché ben potranno ipotizzarsi circostanze in cui, a prescindere da qualunque riferimento ai parametri in parola, si realizzino eventi di enorme portata e pertanto concretamente accertabili⁴⁵⁴.

La Corte – come peraltro era già stato rilevato da diversi commentatori⁴⁵⁵ – evidenzia comunque che i suddetti limiti possono rappresentare un utile parametro di riferimento nell'accertamento di una alterazione ambientale rilevante ai sensi dell'art. 452-bis, specie laddove si registrino frequenti scostamenti dagli *standards* di emissione, caratterizzati anche da particolare ampiezza e ripetitività⁴⁵⁶.

⁴⁵⁴ Sul punto v. Cass. pen., Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit.: «*L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile*», *ivi*.

⁴⁵⁵ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., 247 ss; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, op. cit., 81 ss.; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n.68 sugli ecodelitti: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 09/07/2015, 205.

⁴⁵⁶ Cass. pen., Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit. Evidenzia la Corte come: «*ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli*

La Cassazione – come opportunamente rilevato dalla dottrina maggioritaria⁴⁵⁷ – delinea in tal modo i rapporti tra i cc.dd. valori-soglia e le concrete situazioni di pericolo o danno per l'ambiente descritte dall'art. 452-*bis* c.p.

In particolare, laddove espressamente previsti, il giudice dovrà sempre valutare l'eventuale superamento dei limiti tabellari: se infatti, da un lato, in caso di loro rispetto, sarà tenuto ad assolvere, dall'altro il loro mero superamento non sarà valutato come prova inconfutabile della sussistenza del delitto di inquinamento ambientale ma potrà, al più, integrare la meno grave contravvenzione di settore.

Ed invero, per dimostrare che lo sfioramento dei limiti possa comportare l'integrazione del reato di cui all' art. 452-*bis* c.p., l'interprete dovrà, caso per caso, valutare le caratteristiche di tali violazioni, con particolare riferimento alla loro frequenza ed ampiezza. Tali elementi verranno infatti valutati come utili indizi nell'accertamento della compromissione o del deterioramento significativi e misurabili⁴⁵⁸.

La Corte si sofferma anche sul concetto di «significatività», sostenendo al riguardo come ricadano nell'area del penalmente rilevante definita dall'art. 452-*bis* soltanto quelle condotte caratterizzate da particolare «incisività e rilevanza».

Una definizione forse ai limiti della tautologia, pertanto si è tentato di attribuire un contenuto più preciso alla locuzione in questione.

standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti», in www.ambientediritto.it.

⁴⁵⁷ C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, *op.cit.*, 8; così anche M. RICCARDI, *op. ult. cit.*, 23 ss.

⁴⁵⁸ F. NOTARI, *op. ult. cit.*, 15.

Particolarmente interessante al riguardo è la proposta di parte della dottrina che ha ipotizzato un approccio misto che tenga conto di diversi parametri.

La significatività, stando a questo orientamento, andrebbe invero accertata tanto sul piano temporale – con esclusione dall’ambito di operatività dell’art. 452-*bis* c.p. di quelle situazioni che siano fugaci o di breve durata – quanto su quello della gravità dell’offesa, sotto l’aspetto dell’intensità e dell’estensione dell’evento inquinante sulle matrici ambientali colpite⁴⁵⁹.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, in particolare, il Tribunale del Riesame aveva escluso la sussistenza del reato in questione analizzando l’evento inquinante soltanto con riferimento alla torbidità delle acque – ritenute non compromesse o deteriorate in modo significativo e misurabile – non attribuendo rilievo alla condotta con riferimento alla causazione di una moria di molluschi, poiché la stessa avvenne in un periodo in cui il sistema di dragaggio risultava “a norma” (2015) e non successivamente, in presenza di ripetute violazioni delle autorizzazioni⁴⁶⁰.

La Cassazione evidenzia al riguardo l’errore in cui è incorso il Tribunale del Riesame nell’aver preso in considerazione, nell’accertamento della sussistenza dei requisiti dell’art. 452-*bis* c.p., soltanto alcuni degli elementi fattuali rilevanti (come ad esempio il lasso di tempo trascorso tra la moria dei mitili e le operazioni di dragaggio effettuate in violazione delle

⁴⁵⁹ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 6.

⁴⁶⁰ Cass. pen. Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit. Rileva la Corte come il Tribunale: «*Ha tuttavia escluso la sussistenza del reato sulla base di alcune considerazioni che non appaiono, tuttavia, condivisibili. L’attività posta in essere dall’indagato, ancorché ritenuta abusiva nei termini dianzi specificati, viene presa in considerazione, quanto agli effetti, con riferimento al solo livello di torbidità delle acque, ritenuta un fenomeno inevitabile in presenza di attività di dragaggio. Il Tribunale esclude però la compromissione o il deterioramento consistente e qualificabile ritenendo non rilevante, in quanto non più verificatasi, una moria di molluschi avvenuta nel 2015*», in www.ambientediritto.it.

prescrizioni), non considerando invece altri aspetti di importanza centrale nell'accertamento della incisività e della rilevanza dell'alterazione (quali la presenza di fanghi nell'area di bonifica o di sostanze tossiche la cui presenza nelle acque può portare alla contaminazione delle stesse)⁴⁶¹.

La «significatività», pertanto, è un concetto che va inteso unitariamente, considerando sia l'aspetto quantitativo-temporale sia quello qualitativo, in particolare sotto il profilo della gravità e dell'intensità degli effetti prodotti dalla condotta⁴⁶².

È proprio sulla base di tali considerazioni che la Corte ha deciso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame della vicenda, tenuto conto dei principi espressi nella sentenza in commento.

La decisione in analisi, infine, fornisce anche importanti indicazioni in merito all'oggetto materiale del reato in parola.

⁴⁶¹ Cfr. Cass. pen., Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit.: «Tali conclusioni non convincono, perché, in primo luogo, paiono riferirsi ad una individuazione dei termini "compromissione" e "deterioramento" che concentra l'attenzione su una condizione di "tendenziale irrimediabilità" che, per le ragioni in precedenza indicate, la norma non prevede. Inoltre, il riferimento alla torbidità dell'acqua ed alla moria di mitili nei termini sopra specificati paiono, in assenza di ulteriori specificazioni, riferite soltanto ad alcuni degli effetti prodotti dalla condotta oggetto di provvisoria incolpazione, prescindendo così dal considerare compiutamente quelle condizioni di "squilibrio funzionale o strutturale" che, ad avviso del Collegio, caratterizzano la condotta penalmente rilevante. In altre parole, sembra che i giudici del riesame abbiano valutato solo quei dati fattuali astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno preventivamente individuata, offrendo argomentazioni certamente accurate, ma basate su un presupposto errato, lasciando in disparte, evidentemente perché non ritenuti rilevanti, altri aspetti dei quali viene invece dato atto in altre parti del provvedimento, quali, ad esempio, la presenza nei fanghi fuoriusciti dall'area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (questi ultimi qualificati anche come cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione; il livello di torbidità comunque accertato nonostante l'ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione dei controlli», ivi.

⁴⁶² E. DI FIORINO, F. PROCOPIO, *Inquinamento ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice*, in www.giurisprudenzapenale.it, 15/12/2016, 8.

L'art. 452-*bis* c.p., invero, individua come beni ambientali tutelati le acque e l'aria, nonché un ecosistema, la flora e la fauna, oltrechè «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo». Il legislatore ha quindi deciso di caratterizzare in termini quantitativi soltanto l'alterazione relativa ad alcune delle matrici ambientali protette, in particolare concentrandosi soltanto sul suolo e sul sottosuolo; manca invece ogni riferimento al riguardo relativamente alle acque o all'aria.

Ciononostante, la sentenza in commento evidenzia la necessità di tenere in considerazione «l'estensione e l'intensità del fenomeno produttivo di inquinamento» anche con riferimento all'aria e alle acque.

La Cassazione, infatti, sottolinea come difficilmente potrà essere considerato significativo un fenomeno inquinante di «minimo rilievo».

Una simile contaminazione, pertanto, con ogni probabilità non risulterà punibile in base al disposto dell'art. 452-*bis* c.p.⁴⁶³.

2.3 Considerazioni conclusive sulla sentenza del 21/09/2016, n. 46170

La prima sentenza della Corte di Cassazione riguardante il delitto di inquinamento ambientale ha evidentemente cercato di far luce sui punti più oscuri del reato in parola, tentando in

⁴⁶³ E. DI FIORINO, F. PROCOPIO, *op. ult. cit.*, 5; M. RICCARDI, *op. ult. cit.*, 24 ss.; Sul punto v. Cass. pen. Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit.: «Anche in ordine all'individuazione del bene ambientale sul quale si riverberano le conseguenze della condotta non vi è incertezza alcuna, essendo le acque in genere, così come l'aria, espressamente contemplate dall'art. 452-*bis* cod. pen. senza alcun riferimento quantitativo o dimensionale, di fatto difficilmente individuabile, diversamente da quanto previsto riguardo al suolo ed al sottosuolo, il cui degrado deve interessarne "porzioni estese o significative". È tuttavia evidente che, in ogni caso, l'estensione e l'intensità del fenomeno produttivo di inquinamento ha comunque una sua incidenza, difficilmente potendosi definire "significativo" quello di minimo rilievo, pur considerandone la più accentuata diffusività nell'aria e nell'acqua rispetto a ciò che avviene sul suolo e nel sottosuolo», in www.ambientediritto.it.

qualche modo di “colmare” quel difetto di determinatezza che ha caratterizzato la norma sin dalla sua entrata in vigore con la l. n.68/2015.

La pronuncia del giudice di legittimità – nonostante alcune questioni interpretative non siano state affrontate dalla Corte⁴⁶⁴ – va quindi salutata con favore: si è invero riaffermato il ruolo centrale della giurisprudenza nel chiarimento di nozioni generiche e descritte con scarsa precisione dal legislatore e, al contempo, si è sancita una posizione di primo piano del giudice, al quale spetta – nell’accertamento della sussistenza del delitto in commento – un ruolo di verifica in concreto dell’offensività della condotta (oltreché, soprattutto, dei suoi effetti) e non di mero controllo formale del rispetto dei provvedimenti amministrativi che stanno alla base dell’attività inquinante⁴⁶⁵.

Inoltre, come evidenziato da autorevole dottrina, uno degli spunti più interessanti forniti dalla sentenza in commento, con evidenti conseguenze anche sotto un aspetto prettamente pratico, riguarda l’oggetto materiale del reato⁴⁶⁶.

Invero, emerge chiaramente dalla decisione della Corte come da una determinata condotta (nel caso di specie, si trattava di operazioni di dragaggio poste in essere in palese violazione delle autorizzazioni amministrative) possano derivare conseguenze dannose per una pluralità di beni giuridici tutelati dalla fattispecie di inquinamento ambientale: nel caso in analisi venivano in rilievo sia le acque che la fauna.

Come si è visto in precedenza analizzando il caso oggetto della decisione in commento, infatti, l’impatto della condotta sull’ambiente può essere valutato in modo diverso a seconda

⁴⁶⁴Sul punto si rinvia all’analisi effettuata ai. parr. 2 e 2.1, cap. III.

⁴⁶⁵ G. BATTARINO, “*Detto in modo chiaro*”: *l’inquinamento esiste*, in www.questionegiustizia.it, 08/11/2016, 5.

⁴⁶⁶ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 9; F. NOTARI, *op. ult. cit.*, 16.

che gli effetti inquinanti della stessa si ripercuotano sui mitili o sulla qualità delle acque.

Da ciò emerge in via generale la necessità per la pubblica accusa di individuare, al fine di predisporre una strategia processuale “vincente”, l’oggetto materiale rispetto al quale sarà più semplice dimostrare l’avvenuta compromissione o il deterioramento dell’ambiente.

Di regola, invero, la prova sarà più ardua in relazione all’alterazione della qualità delle acque, dovendosi, in tal caso, fare ricorso sia a valutazioni tecnico-scientifiche – che richiederanno, pertanto, l’ausilio di periti e consulenti esperti del settore – sia ad una ancora più complicata valutazione che misuri il concreto apporto causale fornito dall’imputato all’alterazione ambientale, tenendo al riguardo in considerazione lo *status quo ante* della matrice interessata⁴⁶⁷.

Indubbiamente meno problematica, invece, sarà la prova del danno provocato alla flora o alla fauna, poiché in tal caso risulteranno sufficienti delle analisi – meno complesse dal punto di vista tecnico – su campioni di animali o piante che dimostrino come l’alterazione sia riconducibile alla condotta sanzionata⁴⁶⁸.

Sulla base di quanto appena detto, è evidente che decisivo sarà anche l’apporto che tecnici, periti e consulenti potranno dare

⁴⁶⁷ Nel caso di specie, la scelta della pubblica accusa di individuare l’oggetto materiale del reato di inquinamento ambientale nello stato delle acque si è rivelata, pertanto, “poco felice”. In tale circostanza, infatti, vengono richiesti accertamenti tecnici più complessi ed approfonditi di quelli che sono stati concretamente effettuati (riconducibili, in buona sostanza, alla sola moria di mitili nel 2015). Se l’accusa avesse tenuto conto di altri aspetti (quali, ad esempio, la presenza di fanghi fuoriusciti dall’area di bonifica, nonché di sostanze tossiche e cancerogene la cui presenza nelle acque può determinarne la contaminazione) la Cassazione avrebbe con ogni probabilità ritenuto valide le motivazioni del Tribunale del riesame e rigettato il ricorso. Come invero ha opportunamente rilevato la Suprema Corte nella sentenza in commento: «*I dati acquisiti andavano dunque diversamente e globalmente valutati ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza del fumus del reato*».

⁴⁶⁸ C. RUGA RIVA, *op. ult. cit.*, 9.

nei singoli casi nell'accertamento dell'avvenuta compromissione o deterioramento significativi o misurabili delle matrici ambientali interessate⁴⁶⁹.

Infine, va rilevato come parte della dottrina, nell'auspicare che la Cassazione continui a svolgere la sua funzione nomofilattica rispetto all'interpretazione del delitto di cui all'art. 452-bis c.p., ha evidenziato la possibilità di richiamare al riguardo le conclusioni cui la giurisprudenza della Suprema Corte è giunta, sin da epoca antecedente alla legge n. 319 del 10/05/1976⁴⁷⁰, relativamente al delitto di danneggiamento, fattispecie spesso applicata anche con riferimento ai beni ambientali.

Il reato di cui all' art. 635 c.p., infatti, viene ritenuto in qualche modo assimilabile, con tutte le dovute cautele del caso, a quello di inquinamento ambientale⁴⁷¹.

⁴⁶⁹ E. DI FIORINO, F. PROCOPIO, *op. ult. cit.*, 9; C. MELZI D'ERIL, G. ROTA, *op. ult. cit.*, 3.

⁴⁷⁰ L. 10/05/1976, n. 319: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento». (cd. legge "Merli", la prima che ha introdotto una disciplina in materia di scarichi di acque reflue con l'introduzione di sanzioni penali).

⁴⁷¹ La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 635 c.p. in diverse occasioni relative ad alterazioni di matrici ambientali. Tra queste, ad esempio, si vedano Cass. pen. Sez. III, 12/06/2008, n. 31485, ove si evidenzia come il delitto in questione sia in integrabile laddove ci si trovi di fronte ad un «[...] *deterioramento di un bene, che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale, tale da rendere necessario un intervento ripristinatorio della essenza e funzionalità della cosa*», in www.ambientediritto.it; Cass. pen. Sez. IV, 21/10/2010, n. 9343, secondo cui si ha «[...] *deterioramento tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile all'uso a cui è destinata, anche solo temporaneamente. È irrilevante che il deterioramento non sia stato irreversibile essendo sufficiente che il fatto sia stato notevole e di lunga durata. La possibilità di reversione del danno non esclude la configurabilità del delitto, anche se tale reversione avvenga, non per opera dell'uomo ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo*», in www.assoaima.it; Cass. pen. Sez. III, 30/05/2014, n. 27478, secondo cui: «[...] *il danneggiamento è configurato anche se il risultato di tale attività comporti un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni dell'area*», in www.tuttoambiente.it; G. AMENDOLA, *op. ult. cit.*, 2. Per un'analisi più approfondita v. par. 3, cap. III.

3. *La sentenza della Corte di Cassazione n. 15865 del 30/03/2017*

Ulteriori chiarimenti sul delitto di inquinamento ambientale sono stati forniti da un'altra sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 30/03/2017⁴⁷².

La vicenda oggetto di tale decisione del giudice di legittimità si sviluppa nella provincia di Catania, in particolare nel Comune di Santa Maria di Licodia, dove è sito un impianto di depurazione generante reflui che, dopo la loro lavorazione, venivano sversati nel vallone Solpa Maneri – denominato anche “Spurpi”, come l’omonima contrada in cui è collocato l’impianto – determinandone così la compromissione.

Con ordinanza del 06/09/2016 il Tribunale di Catania ha respinto l’istanza di riesame volta ad ottenere l’annullamento del decreto del 25/07/2016 emesso dal G.I.P. dello stesso foro che, ritenendo sussistente il delitto di inquinamento ambientale di cui all’ art. 452-*bis* c.p., aveva disposto il sequestro preventivo dell’impianto di depurazione gestito dalla società ACOSSET S.p.a.

La società ha dunque presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di un’effettiva compromissione o deterioramento del corpo idrico recettore nonché del suolo circostante, evidenziando, altresì, come il Tribunale avesse preso in considerazione condotte poste in essere in momenti antecedenti l’introduzione dei nuovi delitti ambientali contenuti nel Titolo VI-*bis* del codice penale (in particolare, si trattava di fatti risalenti al 2010, 2013 e 2015).

Inoltre, la società ricorrente ha rilevato come nel caso di specie in realtà vi fosse stato il mero superamento dei valori-soglia di alcune sostanze (tra queste, l’azoto ammoniacale, il BOD5, il

⁴⁷² Cass. pen., Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, in www.assoaima.com.

COD ed Escherichia Coli) non ricomprese nella tabella 5 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto, si spiega, avendo il legislatore predisposto con la nuova riforma un meccanismo che viene definito “a tutele crescenti” – stando al quale l'art. 452-*bis* c.p. garantirebbe una risposta “intermedia” rispetto al più grave delitto di disastro ambientale e le più “lievi” ipotesi contravvenzionali – dovrebbe essere esclusa la rilevanza penale della condotta incriminata per mancanza già di un “pericolo astratto”; conseguentemente, in assenza di pericolo, prosegue il ricorrente, non può esservi il danno ambientale descritto dall'art. 452-*bis* c.p.⁴⁷³.

La Suprema Corte, anche in questa occasione, ha fornito una chiara interpretazione del delitto in analisi.

Anzitutto, il Supremo Collegio ripercorre in sintesi la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice del merito.

⁴⁷³ Sul punto v. Cass. pen., Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, cit.: «*Con il primo motivo, lamentando che il Tribunale ha valorizzato condotte tenute in epoca antecedente alla introduzione della nuova fattispecie di reato (segnatamente il 2010, il 2013 ed il 2015), eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 25, Cost. e 2, cod. pen.. Con il secondo motivo, allegando il mero superamento dei valori-soglia: Azoto ammoniacale, BOD5, COD, Tensioattivi – MBAS, Fosforo totale come P ed Escherichia Coli, e lamentando la mancanza di qualsiasi compromissione e/o deterioramento del corpo idrico ricettore e del suolo circostante, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 425-*bis*, cod. pen. Deduce, al riguardo, che già prima della entrata in vigore della nuova norma incriminatrice, il mero superamento dei valori relativi al BOD5 e COD, non compresi nella tabella 5 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, escludeva la rilevanza penale del reato di scarico di acque reflue industriali per mancanza del “pericolo astratto”. In mancanza di pericolo, afferma, non può esservi danno. Secondo un meccanismo cd. “a tutele crescenti”, la nuova fattispecie predispone una “risposta” penale intermedia alle aggressioni del bene giuridico “ambiente”, stante la sua collocazione immediatamente precedente alle ipotesi più gravi (art. 452-*quater*, cod. pen.) ma logicamente successiva ai reati contravvenzionali. Nel caso di specie si tratta di un depuratore che scarica acque reflue urbane; ma se anche si volessero qualificare detti scarichi come “industriali”, il superamento dei valori sopra indicati non determinerebbe la penale rilevanza della condotta, in assenza di prova di concentrazioni elevate di sostanze tossiche e di un evento di compromissione ambientale delle acque e del suolo circostante [...]».*

La società ricorrente aveva infatti ricevuto diverse diffide nel corso degli anni (tra il 2010 e il 2013), ad opera sia di privati che del Comune di Santa Maria di Licodia, con cui veniva evidenziato lo stato di degradazione in cui versavano le acque ed i terreni circostanti l'impianto di depurazione.

A seguito dei continui richiami rimasti disattesi, l'ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) effettuava dei campionamenti in data 27/05/2015, dando atto del peggioramento dello stato delle acque (sia a valle che a monte dello scarico).

A circa un anno di distanza, poi, l'ARPA Sicilia effettuava un secondo sopralluogo, stavolta direttamente presso il depuratore, durante il quale venivano accertati il mancato funzionamento di una parte meccanica del depuratore e, soprattutto, la mancanza dell'autorizzazione allo scarico, essendo ormai scaduta quella precedente.

Dalle analisi effettuate si rilevava un livello di BOD5 e di COD nelle acque abbondantemente superiore a quello consentito dalla tabella 3 appartenente all'allegato 5 della parte terza del d.lgs. n. 152/2006, nonché, e questo è certamente il dato numericamente più rilevante, la presenza dell'Escherichia Coli per un quantitativo superiore di ottocento volte il limite consigliato dalla stessa tabella.

Valori che – ad ulteriore riprova del danno causato – sono stati riscontrati anche a 1,5 km di distanza dall'impianto.

Inoltre, ai fini della nostra analisi, non è di secondaria importanza il fatto che le acque deturpate confluivano nel Simeto, il fiume più importante della Sicilia orientale.

Sulla base di tali rilievi, la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici la ricostruzione dei giudici di merito nella parte in cui si è ritenuto integrato il reato di inquinamento ambientale in virtù dello stato di grave, stabile e

misurabile deterioramento idrico del corso d'acqua. Alterazione ambientale, peraltro, frutto di una condotta abusiva in quanto la società era sprovvista di autorizzazione per l'effettuazione degli scarichi in questione⁴⁷⁴.

In tale occasione, il Supremo Collegio ha avuto modo di richiamare i principi di diritto enunciati in tema di inquinamento ambientale in occasione della predetta sentenza n. 46170 del 21/09/2016⁴⁷⁵.

In particolare, la Corte ha nuovamente affrontato le questioni interpretative concernenti l'evento del reato e la clausola di illiceità espressa.

In tal senso si è ribadita la natura giuridica del delitto di inquinamento ambientale, che costituisce un reato di danno.

Si è evidenziato, poi, come per l'integrazione del delitto in analisi sia necessario un evento di deterioramento (o compromissione) che, pur non dovendo produrre un'alterazione irreversibile, abbia comunque determinato effetti dannosi per l'ambiente.

Con questa breve premessa, la Corte – probabilmente sulla scorta delle indicazioni di parte della dottrina⁴⁷⁶ – evidenzia la riconducibilità dell'evento in parola, per certi versi, al paradigma codicistico del delitto di danneggiamento: anche tale reato, infatti, ha ad oggetto condotte che comportano

⁴⁷⁴ Così Cass. pen. Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, cit.: «*L'insieme di questi fattori ("molteplicità dei valori elevati di fattori inquinanti, frequente superamento dei limiti prescritti e di quelli consigliati, diffusività e localizzazione in più punti del percorso esterno dei reflui fino al vallone e oltre il punto di immissione, persistenza di concentrazioni elevate di detti valori a dispetto dell'effetto diluizione dovuto alla successiva commistione con le acque fluenti nel corpo superficiale, continuità e risalenza temporale delle immissioni, confluenza finale del vallone nel fiume (...), il più importante corso d'acqua della Sicilia orientale") determina lo stato di grave e stabile deterioramento idrico del corso d'acqua, contaminato da materie fecali, schiume e fonte di odori nauseabondi, misurabile (nei termini sopra indicati) e abusivo (perché privo di autorizzazione)*».

⁴⁷⁵ Per l'analisi di tale decisione si rinvia ai par. 2, 2.1, 2.2, cap. III.

⁴⁷⁶ G. AMENDOLA, *op. ult. cit.*, 2; Sul punto si rinvia al par. 2.3, cap. III.

l'alterazione di un bene diminuendone il valore o impedendone l'utilizzo, rendendosi necessarie, per il ripristino dello stesso, attività non agevoli.

Ad ulteriore conferma di tale impostazione ermeneutica, la Cassazione richiama quella giurisprudenza formatasi sul reato di cui all'art. 635 c.p., che aveva ricondotto al raggio applicativo di tale fattispecie incriminatrice le ipotesi di danneggiamento di un corso d'acqua, laddove quest'ultimo venisse deteriorato in modo tale da impedirne l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione⁴⁷⁷.

Nel solco della decisione appena richiamata si pone anche un'altra e più recente pronuncia della Corte⁴⁷⁸: nel caso di specie, in particolare, a seguito di una serie di condotte di illecito smaltimento di rifiuti, un fiume era stato deteriorato e reso inidoneo alla sua destinazione, cioè quella dell'irrigazione dei campi e dell'abbeveraggio degli animali.

Anche in tal caso, invero, è stato ribadito che, per l'integrazione del reato di danneggiamento, è necessario che la cosa deteriorata sia stata resa inservibile all'uso cui è destinata, seppur non in modo irreversibile ed anche solo temporaneamente⁴⁷⁹.

Lo stesso può dirsi per la compromissione, la cui essenza viene individuata nell'aspetto funzionale del danno, sotto il profilo

⁴⁷⁷ Cfr. Cass. pen., Sez. II, 28/04/1975, n. 12383, in www.dirittoambiente.net.

⁴⁷⁸ Cass. pen., Sez. IV, 21/10/2010, n. 9343, *ivi*.

⁴⁷⁹ Così Cass. pen. Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, cit.: «Sulla scia di tale indirizzo giurisprudenziale, più recentemente, Sez. 4, n. 9343 del 21/10/2010, Valentini, Rv. 249808, in un caso di illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume, che ne aveva cagionato il deterioramento, rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali, ha ribadito che si ha "deterioramento", che integra il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo», in www.assoaima.com.

della relazione tra l'uomo e gli interessi che la cosa deve soddisfare.

Compromissione e deterioramento, evidenzia dunque la Cassazione, sono «*due facce della medesima medaglia*»: l'intenzione del legislatore, infatti, era quella di far rientrare nel raggio della norma, per quanto possibile, ogni condotta di “danneggiamento” significativo e misurabile delle matrici ambientali.

Pertanto, si spiega, anche aver reso inidoneo alla sua utilizzazione un corso d'acqua in conseguenza di una condotta inquinante è sufficiente ad integrare il reato di inquinamento ambientale⁴⁸⁰.

La Suprema Corte – continuando a far riferimento alla giurisprudenza in materia di danneggiamento – si sofferma anche sul carattere della “tendenziale irreversibilità” del danno arrecato all'ambiente.

Quest'ultimo – come più volte è stato ricordato dalla Corte anche nella predetta sentenza del 21/09/2016, n. 46170 – non è un requisito necessario per l'integrazione del delitto di cui all' art. 452-*bis* c.p.

Le conseguenze di tale ricostruzione interpretativa, specie sul piano pratico, sono evidenti: fintantoché lo stato di “irreversibilità” non venga accertato, le condotte poste in essere in seguito all'iniziale deterioramento o compromissione saranno ugualmente punibili, non autonomamente, ma in

⁴⁸⁰ Cass. pen. Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, cit.: «[...] *deterioramento e compromissione sono le due facce della medesima medaglia, sicché è evidente che l'endiadi utilizzata dal legislatore intende coprire ogni possibile forma di “danneggiamento” – strutturale ovvero funzionale – delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo. La ridotta utilizzazione del corso d'acqua in conformità alla sua destinazione quale conseguenza della condotta è perciò già sufficiente a integrare il “danno” che la minaccia della sanzione penale intende prevenire*».

qualità di singoli atti considerati nell'ottica di un'azione lesiva unitaria che protrae gli effetti e la durata dell'evento⁴⁸¹.

La Corte, dunque, giunge alla conclusione per cui non esistono spazi “intermedi” e zone di “grigia incertezza” tra il delitto in discussione e quello più grave di disastro ambientale. Pertanto, si spiega, ai fini dell'integrazione del delitto di inquinamento ambientale è possibile compromettere o deteriorare una matrice ambientale già compromessa o deteriorata, almeno finché le conseguenze scaturenti dalle condotte inquinanti non diventino irreversibili o richiedano un intervento particolarmente oneroso o eccezionale: in tal caso, infatti, si configurerà il delitto di cui all'art. 452-*quater* c.p.⁴⁸².

Per concludere, la Cassazione analizza anche il requisito dell'abusività della condotta.

In particolare, si evidenzia come la tesi, fatta propria dalla società ricorrente, delle cd. “tutele crescenti” sia priva di fondamento poiché, si spiega, accogliendo una simile ricostruzione si arriverebbe al contraddittorio risultato di restringere l'ambito operativo della clausola di illiceità, limitandolo ai soli casi in cui la condotta inquinante sia già penalmente sanzionata, con indebita esclusione di tutte quelle ipotesi in cui, invece, la condotta sia punita solo a livello amministrativo o anche solo vietata in modo non cogente.

⁴⁸¹ Cass. pen. Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, cit.: «*Il fatto che, ai fini del reato di “inquinamento ambientale” non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono “post factum” non punibile (nel senso che “le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non (sono) un post factum penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione”, Sez. 4, n. 9343 del 2010, cit.)*».

⁴⁸² Cass. pen. Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, cit.: «*È dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-*quater*, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati*», *ivi*.

L'aspetto sul quale far leva per individuare il carattere abusivo della condotta, sostiene la Corte, è invece quello relativo all'accertamento del nesso eziologico tra le violazioni tipiche (anche di valori non cogenti) e l'evento⁴⁸³.

Nel caso di specie, per quel che riguarda ad esempio l'*Escherichia Coli*, le tabelle 3 e 4 dell'allegato V alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 consigliavano un limite non superiore a 5.000 UFC/100 ml.

Quindi, si spiega, da un lato il mero superamento di tale limite – poiché “solamente” «consigliato» e non penalmente presidiato (né tantomeno oggetto di sanzioni amministrative) – è certamente di per sé inidoneo a fondare la responsabilità penale del soggetto attivo. Tuttavia, dall'altro, la violazione in questione giustifica comunque la qualificazione della condotta come abusiva e, quindi, l'integrazione del delitto di inquinamento ambientale, laddove (beninteso) si sia in presenza di tutti gli altri elementi costitutivi del reato in discorso.

La tesi delle cd. “tutele crescenti”, quindi, viene ritenuta «*metodologicamente e dogmaticamente*» errata poiché veicola

⁴⁸³ Cass. pen. Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, cit.: «*La tesi delle cd. “tutele crescenti” e della insussistenza del reato in caso di irrilevanza penale del singolo scarico (per il mancato superamento, nel caso di specie, dei valori limite delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs. n. 152 del 2006), tesi utilizzata dal ricorrente quale premessa del ragionamento secondo cui sarebbe assurdo recuperare questa irrilevanza utilizzando la norma incriminatrice in questione, in disparte l'errore di considerare penalmente irrilevante sempre e comunque lo scarico del depuratore (in senso contrario, si veda l'art. 137, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006), non ha fondamento perché restringe, di fatto, la natura “abusiva” della condotta ai soli casi in cui la causa dell'inquinamento costituisca condotta di per sé già penalmente sanzionata, con esclusione pertanto di tutti gli altri casi in cui la condotta sia sanzionata a livello amministrativo o anche solo vietata o comunque posta in essere in contrasto con le norme e le prescrizioni che disciplinano la singola attività “causante”. Quel che conta, in ultima analisi, è la sussistenza del nesso causale tra tali violazioni (qualunque esse siano), che rendono tipica la “causa”, e l'evento».*

l'attenzione sulla sola condotta in un reato che è, per definizione, un reato di evento⁴⁸⁴.

4. *La sentenza della Corte di Cassazione n. 52436 del 16/11/2017*

In tema di inquinamento ambientale è necessario analizzare un'ultima sentenza della Corte di Cassazione riguardante un'altra vicenda sviluppatasi nella regione siciliana, stavolta nella provincia di Agrigento.

Anche in tal caso al centro della vicenda oggetto della decisione della Corte vi erano impianti di depurazione, questa volta appartenenti alla società Girgenti Acque S.p.a., sequestrati dal Tribunale di Agrigento con decreto del 03/08/2016.

Il Tribunale della Libertà dello stesso foro annullava, con ordinanza del 23/09/2016, il decreto suindicato limitatamente ad alcuni punti, confermando per il resto il sequestro degli impianti di depurazione, provvedimento disposto in relazione al delitto di inquinamento ambientale.

La società proprietaria degli impianti sequestrati proponeva quindi ricorso per Cassazione per l'annullamento dell'ordinanza in parola, rilevando come nel caso di specie non vi fossero una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali.

⁴⁸⁴ Cass. pen. Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, cit.: «*La tesi delle cd. "tutele crescenti" è metodologicamente e dogmaticamente errata sia perché, come detto, limita il reato ai soli casi in cui la condotta "causante" sia autonomamente e penalmente sanzionata sia perché conduce all'assurda conseguenza che se non c'è pericolo (data la assenza di scarichi penalmente rilevanti) non ci può essere danno. Sicché la polarizzazione dell'attenzione sulla sola condotta elimina, sul piano concettuale, l'evento realmente manifestatosi e da essa provocato, trasformando di fatto un reato di evento in un reato di mera condotta*».

Le considerazioni svolte dalla Cassazione nella pronuncia in esame costituiscono la “cristallizzazione” degli orientamenti espressi nelle predette sentenze⁴⁸⁵.

Il Supremo Collegio, peraltro – al pari delle decisioni sopra richiamate – affronta il delitto di inquinamento ambientale in relazione alla fase processuale cautelare, in cui gli elementi da valutare per accertare la legittimità del sequestro sono diversi da quelli generalmente richiesti per una sentenza di condanna: occorre, infatti, verificare la sussistenza del “*fumus commissi delicti*”⁴⁸⁶.

Ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, invero, il giudice del riesame deve tener conto delle concrete risultanze processuali, nonché dell’effettiva situazione che emerge dagli elementi forniti dalle parti fino a quel momento⁴⁸⁷.

Sicché, nel nostro caso, come evidenziato dalla Cassazione, per la legittima emissione del decreto di sequestro preventivo non è necessaria la prova inconfutabile dell’avvenuta compromissione o deterioramento delle acque, ma è sufficiente ritenere altamente probabile, almeno in termini di

⁴⁸⁵ Cass. pen., Sez. III, 21/09/2016, n. 46170, cit., in www.ambientediritto.it; Cass. pen. Sez. III, 30/03/2017, n. 15865, cit., in www.assoaima.com; v. par. 2, 2.1, 2.2, 3, cap. III.

⁴⁸⁶ La decisione in commento è la seguente: Cass. pen., Sez. III, 16/11/2017, n. 52436», in www.ambientediritto.it. La corte ha evidenziato come: «*Relativamente alle condotte costituenti il fumus del delitto di cui all'art. 452 bis, cod. pen. (capo B, dell'imputazione - motivo di violazione di legge -) il provvedimento impugnato risulta pure adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità. Deve premettersi che si è in sede cautelare e quindi gli elementi per il sequestro sono cosa diversa dagli elementi necessari per una condanna: «Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato» (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015 - dep. 15/12/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv.26543301)».*

⁴⁸⁷ V. GREVI, G. CONSO, M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Roma, 2016, 410 ss.

serietà indiziaria, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p.⁴⁸⁸.

Nella vicenda in questione, invero, era più che plausibile che si fosse cagionato un deterioramento significativo delle matrici ambientali – come già del resto era stato evidenziato dal Tribunale di Agrigento nel decreto di sequestro del 03/08/2016 – e ciò in virtù degli scarichi non funzionanti, della loro durata prolungata nel tempo, nonché dalla quantità di materie inquinanti presenti nelle acque, di gran lunga superiore ai limiti massimi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006.

Ad ulteriore conferma della sussistenza del “*fumus commissi delicti*”, inoltre, nel caso di specie rileva anche l'evidente abusività della condotta, ravvisabile nella mancanza dell'autorizzazione.

In conclusione, la Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, afferma il principio di diritto per cui ai fini del sequestro preventivo di impianti di depurazione è sufficiente valutare gli eventi alternativi del reato di inquinamento ambientale come «altamente probabili», sulla base della natura e della durata degli scarichi abusivi⁴⁸⁹.

⁴⁸⁸ Cass. pen., Sez. III, 16/11/2017, n. 52436, cit.: «[...] *In sede di fumus cautelare non necessita la piena prova dell'evento costituito dalla compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, ma basta la plausibilità di un giudizio prognostico sulla fattispecie di reato*», in www.ambienteditto.it.

⁴⁸⁹ Cass. pen. Sez. III, 16/11/2017, n. 52436, cit.: «*Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, e ai fini del sequestro preventivo (nel caso di depuratori) è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi”*».

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, in GIUNTA F. (a cura di), II ed., Padova, 2007.
- AA.VV., *Manuale ambiente 2017*, Roma, 2017.
- AA.VV., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, PELLISSERO M. (a cura di), Torino, 2013.
- AMARELLI G., *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in Cassazione penale, gennaio 2016, n. 1.
- AMARELLI G., *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 30/07/2015.
- AMENDOLA G., *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, in www.lexambiente.it, 17/03/2015.
- AMENDOLA G., *Diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016.
- AMENDOLA G., *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in www.questionegiustizia.it, 14/11/2016.
- AMIRANTE D., *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in *Trattato dell'ambiente*, diretto da DELL'ANNO P., PICOZZA E., vol. I, principi generali, Padova, 2012.
- AMOROSO M. C., *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 5/11/2015.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari II*, Milano, 1993.
- BAJNO R., *La tutela dell'ambiente nel dir. pen.*, in *Dir. Pen. Economia*, 1990.
- BATTARINO G., *"Detto in modo chiaro": l'inquinamento esiste*, in www.questionegiustizia.it, 08/11/2016.
- BELL A., VALSECCHI A., *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio* in *Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale* n. 2/2015.

- BENOZZO M., *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Dir. giur. agr. alim. dell'ambiente*, 2009, n. 5.
- BERNASCONI C., *Il difficile equilibrio tra legalità ed offensività nella tutela penale dell'ambiente* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*.
- BERNASCONI C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008.
- BORZI' A., *Codificazione, attuazione, norme transitorie e discipline speciali*, in GIAMPIETRO P. (a cura di), *La nuova disciplina dei rifiuti*, Milano, 2011.
- BORZI' A., *La complessa nozione di rifiuto del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152*, in *Amb. e svil.*, n. 7/2006.
- CAPPAI M., *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 14/06/2016.
- CARAVITA B., *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990.
- CARBONI N., BERTUZZI R., *La estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla legge 68/2015*, in www.lexambiente.com, 16/02/2016.
- CASAROLI G., *Il sistema sanzionatorio nei reati ambientali: lineamenti*, in *Annali dell'università di Ferrara*, sez. V, Scienze Giuridiche, vol. XI, 1997.
- CASARTELLI G., *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23/03/2012.
- CATENACCI M., *I reati in materia di ambiente*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di FIORELLA A., Torino, 2012.
- CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996.
- D'AMELIO P., *voce Ambiente (tutela dell')* in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1988.
- DE AMATO A., *Trattato di diritto penale dell'impresa*, (a cura di) D'AGOSTINO P., SALOMONE R., vol. XI, 2011, Padova.
- DE SANTIS G., *Diritto penale dell'ambiente, un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012.
- DELITALIA G., *Reati di pericolo*, in *Studi in onore di PETROCELLI B.*, v. III, Milano, 1972.

- DELL'ANNO P., *Prevenzione dall'inquinamento ambientale*, in *Riv. Trim. dir. pubbl.*, 1986.
- DI FIORINO E., PROCOPIO F., *Inquinamento ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice*, in www.giurisprudenzapenale.it, 15/12/2016.
- FIANDACA G., *La tipizzazione del pericolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984.
- FIMIANI P., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015.
- FIORELLA A., *Ambiente e diritto penale* in ZANGHI' C., *Protection of the environment and penal law*, Bari, 1993.
- FONDERICO F., *L'evoluzione della legislazione ambientale*, in www.giuristiambientali.it.
- GARGANI A., *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in VINCIGUERRA S., DASSANO F., *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli 2010.
- GATTA G. L., *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24/11/2014.
- GIAMPIETRO F., *La nuova direttiva-quadro sui rifiuti ed il TUA dopo il d. lgs. 4/2008: le nozioni di rifiuto, sottoprodotto, m.p.s.*, in *Riv. Amb. Svil.* 2015.
- GIUNTA F., *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*
- GIUNTA F., *Il bene giuridico ambiente, nozione ed impieghi*, in *Ambiente e diritto* a cura di GRASSI S. – CECCHETTI M. – ANDRONIO A., Firenze, 1999, II ed.
- GIUNTA F., *Tutela dell'ambiente (diritto penale)* in *Enc. Dir.*, Annali, II, tomo 2, Milano, 2008.
- GIZZI L., *Il getto pericoloso di cose*, Napoli, 2008.
- GIZZI L., *Inquinamento elettromagnetico e responsabilità penale: la Cassazione sul caso Radio Vaticana*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 06/07/2011.
- GREVI V., CONSO G., BARGIS M., *Compendio di procedura penale*, Roma, 2016.

- GRILLO C. M., *Iter della direttiva 2008/99/CE ed il recepimento italiano, un tormentato percorso per un risultato insoddisfacente*, in *Riv. Giu.* (a cura di) RAMACCI L., in www.tuttoambiente.it.
- GUGLIELMI G., MONTANARO R., *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, in *Riv.* 231, n. 3, luglio-settembre 2015.
- KRAMER L., *Manuale di diritto comunitario dell'ambiente*, Milano, 2002.
- LATTANZI G., *Codice penale e delle leggi penali*, 2011, Milano.
- LO MONTE E., *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004.
- LO MONTE E., *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in *Dir. e giur. agr., alim. e dell'ambiente*, 2009.
- LUTHER J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania ed in Italia*, in *Politica del diritto*, n 4, 1989.
- MAGLIA S., *Diritto ambientale alla luce del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni*, Milano, 2009.
- MAGLIA S., *Prime considerazioni in merito alla nuova parte VI-bis, D. L.vo n. 152/2006*, in www.tuttoambiente.it.
- MAIELLO V., *La confisca ex d.lgs. 231/2001 nella sentenza ILVA*, in *Giur. it.*, 2014, 4.
- MANCINI PALAMONI G., *Il principio di prevenzione*, in *Riv. Giur.*, in www.ambientediritto.it.
- MANNA A., *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1997.
- MANNO A., *La responsabilità degli enti da reato ambientale*, in ROMANO B., *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., *Corso di diritto penale*, III ed., Milano, 2001.
- MARTINI R., *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. Pen.*, 2008, n. 3.
- MASERA L., *Danni da amianto e diritto penale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 29/10/2010.
- MASERA L., *I nuovi delitti contro l'ambiente*, 17/12/2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

- MASERA L., *La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 30/05/2012.
- MERLIN A., *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in *Ambiente e sicurezza*, 2009.
- MERLIN A., *Tutela penale dell'ambiente: per la direttiva 2008/99/CE è tempo di recepimento*, in *Ambiente & sicurezza*, n. 15/2010.
- MERZI D'ERIL C., ROTA G., *Inquinamento ambientale, anche il danno reversibile è reato*, in www.ilsole24ore.it, 23/11/2016.
- MILITA A., *Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le responsabilità patrimoniali*, in www.lexambiente.it, 10/06/2015.
- MOLINO P., *La riforma dei delitti contro l'ambiente, Relazione dell'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 03/06/2015.
- MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, II ed., Padova, 1976.
- NATALINI A., *Reato di disastro "innominato": atti alla consulta per indeterminatezza della fattispecie*, in www.dirittoegiustizia.it, 27/02/2007.
- NESPOR S., CARAVITA B., *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in NESPOR S., DE CESARIS A. L., *Codice dell'ambiente*, Milano, 2009.
- NOTARI F., *Il nuovo reato di inquinamento ambientale alla luce della sentenza n. 46170/2016 della Corte di Cassazione*, in www.federalismi.it, 22/03/2017.
- PAGLIARO A., *Aspetti giuridici della prevenzione*, in *Il diritto penale tra norma e società*, Vol. III, Milano, 2009.
- PALAZZO C. F., *Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *Cass. Pen.*, 1987.
- PALAZZO F. C., *Corso di diritto penale, parte generale*, III ed., Torino, 2008.
- PALMISANO S., *Ambiente in genere, delitti contro l'ambiente: quand'è che un disastro si può dire abusivo?* 26/03/2015 in www.lexambiente.com.
- PAONESSA C., *Gli obblighi di tutela penale*, Pisa, 2009.
- PARODI C., GEBBIA M., BORTOLOTTO M., CORINO V., *I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68)*, Torino, 2015.

- PARODI GIUSINO M., *Nodi problematici in tema di fonti del diritto penale*, in *Ind. Pen.*, 2002.
- PATALANO V., *Significato e limiti della dottrina del reato di pericolo*, Napoli, 1975.
- PISTORELLI L., SCARCELLA A., *Relazione n. III/09/2011 dell'Ufficio del Massimario presso la Corte suprema di Cassazione*, in *Diritto penale contemporaneo*.
- PLANTAMURA V., *Responsabilità individuali e degli enti nel d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, n. 3, 2011.
- PLANTAMURA V., *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009.
- RAGAZZO M., *Le politiche sull'energia e le fonti rinnovabili*, Torino, 2011.
- RAIMONDO M., *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?* In www.penalecontemporaneo.it, 07/11/2016.
- RAMACCI L., *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2009.
- RAMACCI L., *I reati ambientali ed il principio di offensività*, in *Giur. merito*, Milano, 2003.
- RAMACCI L., *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n 68*, in www.lexambiente.it, 08/06/2015.
- RENNA M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Quadr. Dir. amb.*, 1-2/2012.
- RICCARDI M., *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 08/03/2017.
- RUGA RIVA C., *Ambiente in genere, il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in www.lexambiente.com, 23/06/2015.
- RUGA RIVA C., *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della Camera*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22/01/2014.
- RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016.

- RUGA RIVA C., *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, Torino, 2015.
- RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sull'ambiente. Nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 08/08/2011.
- RUGA RIVA C., *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22/11/2016.
- SIRACUSA L., *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, n. 2/2015.
- SIRACUSA L., *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, intervento al Convegno "La riforma del diritto penale dell'ambiente in prospettiva europea", Associazione internazionale di diritto penale, Gruppo Italiano, Roma, 4 febbraio 2010, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22/02/2011.
- SIRACUSA L., *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008.
- SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli ecodeiitti: una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. 2/2015*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.
- SIRACUSA L., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2007.
- SPUNTARELLI S., *Il principio di precauzione*, in *Riv. Giur.*, in www.ambientediritto.it.
- TELESCA M., *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in www.dirittopenalecotemporaneo.it, 17/07/2015.
- VAGLIASINDI G. M., *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano? In Dir. comm. Intern.*, 2010.
- VERGINE A. L., *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (Parte prima)*, in *Ambiente & Sviluppo* 2013.

- VERGINE A. L., *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. Giur. amb.* 2014.
- VERGINE A. L., *La tutela penale delle acque nel d. lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010.
- VERGINE A. L., voce *ambiente* (tutela penale dell') nel *Dig. Disc. Pen.*, ix app., 1997.
- ZIRULIA S., *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24/02/2015.